

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	58
FINANZE (VI)	»	77
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	98
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	113
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	118
AFFARI SOCIALI (XII)	»	132
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	151
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	157

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	<i>Pag.</i> 158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	» 160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	» 161
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 163

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento	3
Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento	4
ALLEGATO (<i>Prime ipotesi di modifica del Regolamento formulate dai relatori Fornaro e Iezzi</i>)	11

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 13.34.

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, prima di dar corso alle comunicazioni relative alla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento desidera dar conto alla Giunta di una questione sopravvenuta nella mattinata.

È testé pervenuta, infatti, una richiesta di integrazione della Giunta da parte del Gruppo Azione, che non ha un proprio rappresentante nella Giunta per il Regolamento.

Al riguardo richiama quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento, a norma del quale la composizione della Giunta può essere integrata dal Presidente, previo parere della Giunta stessa, ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità fra i Gruppi.

Dà conto quindi che nel corso della legislatura la composizione della Giunta è già stata integrata in due occasioni, su richiesta dei Gruppi interessati: rispetti-

vamente, in coincidenza dell'insediamento della legislatura, sulla base del parere della Giunta del 26 ottobre 2022, con il componente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe e successivamente, sulla base del parere del 23 novembre 2022, con i componenti dei rappresentanti dei Gruppi Alleanza Verdi e Sinistra e Noi Moderati, costituitisi in deroga al requisito numerico minimo. Le suddette integrazioni sono state disposte – sebbene il Regolamento non le imponesse – al fine di assicurare la massima rappresentatività dell'organo, considerato, in particolare, l'avvio di un ampio processo di riforma del Regolamento.

Coerentemente con questi criteri, ritiene che anche l'odierna richiesta debba essere accolta, garantendo così il concorso di tutti i Gruppi al percorso di riforme regolamentari avviato.

Analogamente a quanto accaduto in altre analoghe occasioni, al fine di mantenere l'equilibrio del rapporto numerico complessivo fra maggioranza e opposizioni, è necessario altresì procedere all'integrazione della Giunta anche con un ulteriore deputato di maggioranza, da individuarsi nell'ambito del Gruppo Fratelli d'Italia.

Nessuno chiedendo di intervenire, prende atto dell'assenza di obiezioni alla proposta di integrare la composizione della Giunta

con un componente del Gruppo Azione e con un componente aggiuntivo del Gruppo Fratelli d'Italia, cui darà quindi seguito procedendo alla nomina dei suddetti componenti nei prossimi giorni.

Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, come già preannunciato, ha convocato l'odierna riunione per fare il punto e adottare le conseguenti decisioni rispetto agli esiti dell'istruttoria svolta dai relatori Fornaro e Iezzi e dal gruppo di lavoro informale sul secondo procedimento di riforma del Regolamento, composto, oltre che dai relatori, da un rappresentante per ciascun altro Gruppo.

Si tratta di un procedimento avviato un anno fa nella riunione del 18 gennaio 2023, subito dopo l'approvazione, nel novembre precedente, del primo pacchetto di riforme regolamentari riguardanti gli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei deputati. In tale riunione aveva indicato alcuni possibili obiettivi della riforma e aveva invitato i Gruppi a presentare le loro proposte; poi, nel mese di aprile, si è proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro informale, anche al fine di favorire il più ampio dispiegarsi del confronto tra le forze politiche e, con esso, la formazione – anche in via successiva sui diversi temi – delle convergenze necessarie ad assicurare un esito positivo al percorso di riforma.

Il gruppo di lavoro si è riunito più volte sotto l'impulso dei relatori i quali, come essi stessi hanno anticipato nella riunione dell'8 novembre, hanno proceduto all'elaborazione di un testo, che ora può essere messo a disposizione di tutti i membri della Giunta (*vedi allegato*).

Prima di dare la parola ai relatori per illustrare, ove lo ritengano, i contenuti dell'articolato, a beneficio soprattutto dei colleghi della Giunta che non hanno partecipato al gruppo di lavoro, desidera sottolineare come il testo affronti alcune delle questioni che da tempo sono state indicate come meritevoli di modifiche re-

golamentari, in particolare quelle ritenute all'origine di alcune farraginosità e di una certa irrazionalità del lavoro parlamentare, dovute all'anacronismo di alcuni aspetti delle procedure. Si riferisce, ad esempio, alla lunghezza dei tempi di intervento o all'attuale configurazione della fase di discussione degli articoli o al tema dello svolgimento degli ordini del giorno, rispetto ai quali il testo propone alcune soluzioni.

Reputa questo testo il frutto di un ottimo lavoro dei relatori e un'importante, concreta base di discussione, perché contiene proposte apprezzabili nel segno della semplificazione e razionalizzazione delle procedure. Esso, per una scelta istruttoria, non pone mano a tutti i temi che, nel tempo, si sono imposti nel dibattito parlamentare sulle riforme, con particolare riferimento all'aggiornamento delle norme considerate da tutti come più « datate » e forse non più sostenibili per garantire quei caratteri di efficacia e tempestività della decisione parlamentare richiesti ad un Parlamento moderno, in linea, peraltro, con proposte di modifica al Regolamento avanzate, già da più legislature, dalle diverse forze politiche; o anche con riferimento al filone del rafforzamento del cosiddetto statuto dell'opposizione. Vi sarà il modo di discutere di tali temi nel prosieguo dei lavori.

La proposta dei relatori è l'indispensabile testo-base, ovviamente suscettibile di modifiche e di implementazione, sul quale fondare la discussione: ad esso i soli membri della Giunta potranno presentare emendamenti, sui quali – con il contributo dei relatori Fornaro e Iezzi – potrà svolgersi il confronto.

Preannuncia quindi di considerare opportuno stabilire un termine congruo per la presentazione degli emendamenti, che dunque potrà avvenire entro il prossimo 16 febbraio.

Invita dunque i relatori a prendere la parola.

Federico FORNARO, *relatore*, dopo aver rammentato che il lavoro in seno al gruppo informale ha consentito lo svolgersi di un confronto dei relatori con buona parte dei

membri della Giunta, desidera in questa sede soffermarsi sul metodo che ha portato alla stesura del testo ora reso noto a tutti i componenti della Giunta e che risulta inevitabilmente correlato al tema degli emendamenti da presentare al testo medesimo.

Al riguardo ricorda, infatti, che esso vede la luce nell'ottica delineatasi da subito all'inizio di questo percorso e cioè che si debba procedere in una logica a due fasi; questo testo si riferisce alla prima fase nella quale non vi era l'obiettivo di elaborare un progetto di riforma organica del Regolamento, ma quello, più ristretto, di individuare, all'insegna della massima condivisione possibile, interventi chirurgici di modifica del Regolamento idonei comunque a fluidificare i procedimenti parlamentari, senza tuttavia mettere mano in questa prima fase a nodi sistemici quali il decorso delle 24 ore prima della votazione sulla questione di fiducia o la disciplina di esame dei decreti-legge. Una volta conclusa questa fase ed assicurata l'approvazione di questo primo testo, da subito si può ripartire affrontando temi di maggiore portata istituzionale al fine di potenziare strutturalmente l'efficacia delle procedure parlamentari.

Ciò ricordato, ritiene dunque che l'immissione dei temi suddetti sul tavolo del confronto di questa prima fase attraverso le proposte emendative determinerebbe un'inevitabile compromissione di questo progetto e dell'articolazione prefigurata.

Passando quindi ad illustrare il contenuto delle modifiche contenute, segnala in primo luogo la modifica riguardante la durata massima degli interventi, stabilita in via generale all'articolo 39 del Regolamento, ridotta dagli attuali 30 a 10 minuti, senza che tuttavia ciò comporti un riflesso di compressione dei tempi disponibili per i Gruppi nel contingentamento della discussione generale per effetto della correlata modifica all'articolo 24 del Regolamento e salvaguardando comunque una durata maggiore per la discussione di determinate categorie di atti e provvedimenti di particolare rilievo istituzionale. Se di talune modifiche conte-

nute nel testo la *ratio* è da rinvenirsi nella esigenza di tramutare in norme di diritto positivo prassi stabilmente consolidate, un altro filone di intervento inerisce ad aspetti regolamentari, quali la durata della sospensione in caso di mancanza del numero legale o la durata del preavviso in caso di votazioni mediante procedimento elettronico, che giudica ormai del tutto irragionevoli e che consentirebbero un primo recupero di spazi di lavoro dell'Assemblea non solo simbolici. Un intervento certamente rilevante riguarda la riscrittura della disciplina relativa alla discussione degli articoli di un progetto di legge, che risulta quindi nel testo proposto significativamente concentrata; se è consapevole che si tratta di una fase non particolarmente utilizzata dell'iter di esame in Assemblea dei progetti di legge, ricorda che essa si presta tuttavia ad un potenziale ostruzionistico certamente significativo e che viene quindi meno, consentendo ai Gruppi di organizzare i propri interventi nella discussione in modo più selettivo e fruttuoso. Non banale è analogamente l'intervento sulla disciplina degli ordini del giorno, che viene rivista per più aspetti, a cominciare dal termine di presentazione che viene arretrato – sulla scorta della prassi invalsa in caso di posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge – ad un momento preventivamente stabilito dal Presidente e salvaguardando comunque le situazioni nelle quali si renda necessario presentare questo tipo di atto parlamentare oltre il termine prestabilito. Si affronta altresì, oltre che il tema della lunghezza degli ordini del giorno, anche un altro aspetto che sovente si rivela ostruttivo della fluidità del procedimento, e cioè l'aspetto della votazione, escludendo la possibilità di votare gli ordini del giorno accolti dal Governo nel testo originario del proponente e quella di votare per parti separate questo tipo di atti. Analogamente l'intervento, pure ristretto, sulle mozioni mira innanzitutto ad incidere sulla lunghezza dei testi di questi atti attraverso la definizione di un limite di parole,

sul quale si è discusso in seno al gruppo di lavoro, e che nella formulazione qui proposta si riferisce alla parte premissiva e non anche alla parte dispositiva, rispetto alla quale, incidentalmente, segnala il profilarsi di una tendenza governativa ad avvalersi di formule di riscrittura – quali «impegna il Governo a valutare l'opportunità»- mutate dall'esperienza degli ordini del giorno e che indeboliscono il vincolo dell'atto di indirizzo in modo incompatibile con la natura delle mozioni. Vi è poi anche per le mozioni il tema della votazione per parti separate del quale viene rivista la sua esperibilità, al fine di evitarne l'uso strumentale a danno dei proponenti.

Ribadisce che all'interno di questo quadro di modifiche non vi sono misure certo che stravolgono il sistema, ma sottolinea che la loro adozione complessiva sarebbe un fattore di scioglimento di alcune viscosità procedurali, cui far seguire un intervento più strutturale nella seconda fase. Conferma la disponibilità del suo Gruppo ad un confronto costruttivo, avendo di mira l'obiettivo di restituire centralità al lavoro parlamentare, nel quale vi sia un equo bilanciamento tra le esigenze della maggioranza e del Governo di poter contare su tempi certi delle deliberazioni parlamentari e la – egualmente meritevole – esigenza di tutela dei diritti delle opposizioni, nella consapevolezza del fisiologico avvicendamento delle forze politiche nei ruoli di maggioranza e di opposizione.

Igor IEZZI, *relatore*, evidenzia come si sia giunti al testo in esame al termine di un percorso di approfondimento certamente non breve e non semplice, ma comunque lineare in quanto finalizzato ad individuare le misure di intervento riformatore di generale condivisione tra le forze politiche, alla cui adozione far seguire una ulteriore iniziativa inerente a temi politicamente più controversi.

Giunti a questo punto, tuttavia, è emersa l'esigenza di compiere un ulteriore progresso nella definizione del perimetro dell'intervento; a tal fine può risultare utile anche questo spazio temporale previsto

per la presentazione degli emendamenti e che può essere utilizzato per un confronto politico nel quale i Gruppi possano interloquire in vista dell'allargamento del suddetto perimetro ad altri temi meno pacifici, certamente in un'ottica di auspicabile condivisione alla quale lui personalmente e il suo Gruppo non mancheranno di concorrere.

Antonio BALDELLI, associandosi all'apprezzamento e ai ringraziamenti formulati dal Presidente nei confronti del relatore, tiene a ricordare – a beneficio soprattutto dei colleghi che non facevano parte del gruppo di lavoro – che sul testo oggi presentato già in seno al gruppo di lavoro ha inteso rappresentare la valutazione – condivisa dagli altri Gruppi di maggioranza – circa la necessità di allargare l'oggetto delle modifiche per includervi alcune questioni che giudica di primaria importanza; attraverso dunque il percorso procedurale individuato dal Presidente mediante l'avvio della procedura emendativa sul testo originario, potranno dunque essere immessi nel dibattito e nel confronto politico tali temi, sui quali ritiene che vi sia tra i Gruppi di maggioranza una visione comune. Del resto all'esigenza di introdurre modifiche regolamentari che conferiscono maggiore certezza dei tempi delle deliberazioni parlamentari e una maggiore capacità di risposta delle istituzioni parlamentari rispetto alle esigenze di una società in continua evoluzione alludono anche molti dei soggetti che sono stato finora auditi dai Comitati per la legislazione delle due Camere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa che i due organi stanno svolgendo congiuntamente.

Valentina D'ORSO, scusandosi per essere sopraggiunta a riunione avviata della Giunta in ragione di un concomitante impegno nella Commissione Giustizia di cui fa parte essendo anche rappresentante di Gruppo, tiene a ripercorrere i momenti salienti della discussione svoltasi in seno al gruppo di lavoro e che non è potuta giungere ad una compiuta conclusione, stante

la posizione del Gruppo di Fratelli d'Italia che ha indicato l'esigenza di intervenire su alcune questioni regolamentari che esulavano del tutto dai temi tracciati dal testo presentato dai relatori.

Tale testo risultava a suo avviso certo non immune da valutazioni critiche e perciò preannuncia dunque ora l'intenzione di presentare emendamenti riferiti alle disposizioni in esso contenute; ma il confronto su di esso che avrebbe potuto condurre al suo perfezionamento e alla sua condivisione, non ha, invece, avuto modo di dispiegarsi proprio in ragione dell'atteggiamento assunto dal Gruppo di Fratelli d'Italia; se ora dunque – a quanto ha inteso comprendere ascoltando l'intervento del collega Baldelli – vi è l'intenzione di allargare lo spettro a temi non compresi nel testo, parallelamente l'azione emendativa del suo Gruppo si estenderà ad ampio raggio non limitandosi alle proposte già avanzate, ma intervenendo a proporre la costruzione di un organico e compiuto Statuto delle opposizioni che faccia da contrappeso alle misure regolamentari che la maggioranza intendesse intraprendere.

Esplicita quindi in schiettezza tale intenzione emendativa che si riferirà anche, come detto, al testo delle proposte contenute nel documento dei relatori, non essendo stato possibile espletare questo lavoro di affinamento nella sede del gruppo di lavoro e che, ove portato a conclusione, in una logica di progressiva discussione, avrebbe potuto consegnare alla Giunta un testo maggiormente condiviso.

Francesca GHIRRA nell'associarsi alla ricostruzione della collega D'Orso relativa all'andamento del confronto in seno al gruppo informale e all'esito che ne è conseguito per effetto della posizione assunta dal Gruppo Fratelli d'Italia, ritiene che il lavoro di affinamento che non si è potuto svolgere potrebbe aver luogo ora in seno alla Giunta per effetto di emendamenti che si riferiscano testualmente alle modifiche prospettate; invita pertanto i Gruppi di maggioranza a tenere un atteggiamento di responsabilità evitando l'allargamento a temi conflittuali, che pre-

giudicherebbe il percorso che si era prospettato attraverso due fasi e vanificherebbe il lavoro fin qui effettuato.

Maria Anna MADIA, facendo seguito agli interventi delle colleghe D'Orso e Ghirra, ritiene in estrema franchezza che si prospettino ora alla Giunta due strade alternative: la prima, quella, a suo avviso, di buonsenso, seguendo la logica dichiarata fin dall'inizio di due percorsi di modifica del Regolamento da svolgersi in successione, condurrebbe all'instaurarsi di un clima di reciproca fiducia qualora si rimanga nell'alveo delle modifiche individuate nel testo; la seconda, con l'ampliamento già da ora alle questioni di ordine strutturale, che dovrebbero essere affrontate in un secondo momento, sarebbe, invece, dannosa, a suo avviso, per un duplice profilo. Il primo in quanto sarebbe impedita l'approvazione in tempi rapidi di un primo pacchetto di riforme che sarebbe un avanzamento importante nello svecchiamento delle procedure; il secondo sarebbe costituito dalla rottura di quel clima di fiducia cui invece dovrebbe prestarsi attenzione nella prosecuzione dell'attività di una legislatura ancora giovane e che, ove mantenuto, potrebbe condurre ad un lavoro fruttuoso anche nella seconda fase del procedimento di modifica del Regolamento.

Mauro DEL BARBA esprime il proprio orientamento favorevole al testo elaborato dai relatori, trattandosi di un lavoro che risulta volto ad attribuire al lavoro parlamentare maggiore efficacia e razionalità così da arrestare, almeno in parte, il rischio, sempre più crescente con il trascorrere delle legislature, di un Parlamento dequalificato ad una sorta di « votificio », privo di reale dialettica politica e capacità di interlocuzione. Si tratta di un rischio – non risolvibile sul piano esclusivamente regolamentare – da cui, a suo avviso, non vanno esenti neppure le Commissioni parlamentari, atteso che persino in tali sedi, caratterizzate da maggiore flessibilità ed informalità del lavoro rispetto all'Assemblea, non sempre è sem-

plice entrare davvero nel merito delle questioni ed avere con il Governo un'interlocuzione reale ed effettiva, ad esempio, in ordine alle ragioni sottese all'espressione di un parere negativo su un determinato emendamento. In proposito, ricorda come invece, in tempi neppure tanto risalenti, ossia nel corso della XVII legislatura, durante una sessione di bilancio svoltasi in prima lettura al Senato, si fosse tenuta una discussione serrata e puntuale fra parlamentari, anche di minoranza, e Governo all'esito del parere espresso sugli emendamenti e sulle relative motivazioni. Ciò premesso, ritiene che le modifiche contenute nel testo proposto, adeguando la lettera del Regolamento a prassi ormai da tempo consolidate e razionalizzando i tempi e le modalità di alcune discussioni, consentiranno ai parlamentari, tutti, non solo quelli di minoranza, di lavorare con maggiore razionalità e di andare più efficacemente al nodo delle questioni da affrontare, recuperando almeno in parte il senso del ruolo del parlamentare.

Essendo dunque consapevole che tale testo, come chiarito dal collega Fornaro, non incide su questioni più strutturali e rilevanti per realizzare le evocate finalità di efficacia e razionalità, auspica quindi che la condivisione delle modifiche avanzate possa segnare l'inizio di un più ampio lavoro riformatore che, con reciproca fiducia, tutti i componenti della Giunta possano impegnarsi a svolgere d'ora innanzi. Sul punto, infatti, dichiara di ritenere del tutto ragionevoli gli ulteriori temi di intervento evocati, facendo fin da subito presente che tali questioni troverebbero, da parte del proprio Gruppo, immediata attenzione, affinché possano essere definite a seguire nel tempo più breve possibile. Se, infatti, ritiene, da un lato, certamente giusto ed opportuno procedere ad interventi di « oliatura » del Regolamento, quali sono le modifiche proposte nel testo dei relatori, dall'altro, tiene a ribadire che si tratterebbe di interventi di assai ridotto impatto, se non tempestivamente seguiti da altre modifiche che possano affrontare questioni ben più strut-

turali e rilevanti per il corretto svolgimento del lavoro parlamentare.

Alessandro COLUCCI ringrazia i relatori per il lavoro svolto con l'elaborazione di un testo, che non manca certo di apprezzare in quanto rappresenta un progresso rispetto alla farraginosità delle attuali procedure, e sul quale preannuncia l'intenzione di riproporre temi di modifica già segnalati dal suo Gruppo. Al contempo, peraltro, auspica che con la fase emendativa che si va ad aprire si possa tenere conto dell'opportunità di valutare di introdurre anche alla Camera dei deputati alcune modifiche regolamentari che, ormai da diversi anni, sono state approvate al Senato della Repubblica e che stanno producendo determinati risultati. Sul punto, invita gli altri colleghi a cogliere l'opportunità che deriva dal fatto che si tratta di riforme approvate nell'altro ramo del Parlamento ormai da diversi anni e sulle cui conseguenze, pertanto, si ha piena contezza; auspica, perciò, che nel corso dei lavori della Giunta possa aprirsi una riflessione in ordine all'opportunità di recepire alcune di queste riforme, cercando, al contempo, di trovare un'intesa che possa essere la più ampia possibile sul punto. Tiene a sottolineare, infine, il fatto che, in ragione della fisiologica alternanza maggioranza-opposizione, la più ampia possibile condivisione delle riforme regolamentari costituisce un importante elemento da tenere in considerazione senza avere, cionondimeno, remore nel presentare, e discutere insieme, emendamenti che vadano ad incidere anche su elementi ulteriori rispetto a quelli già toccati dai relatori nel testo e che comunque risulteranno senza dubbio volti a migliorare la qualità del lavoro parlamentare.

Federico FORNARO, *relatore*, intervenendo su un aspetto relativo eminentemente all'organizzazione dei lavori, fa presente come il termine di presentazione degli emendamenti del 16 febbraio sia stato indicato dal Presidente sul presupposto del mantenimento del perimetro

attualmente individuato nel testo, sicché tale scadenza temporale risulta logicamente e implicitamente riferita a proposte emendative che intervengano sugli stessi articoli, o comunque sui medesimi argomenti, toccati da tale testo. A suo avviso, pertanto, tale termine non risulterebbe più congruo ove, diversamente da quanto da lui auspicato, l'intenzione – del tutto legittima – di alcuni componenti sia invece quella di presentare proposte emendative che amplino notevolmente il perimetro del testo, toccando anche altri argomenti, ben più strutturali e politicamente più divisivi. Peraltro, ove si ritenesse di percorrere questa seconda strada, con cui si procederebbe ad una riforma più generale del Regolamento nel suo complesso, risulterebbe di fatto abbandonato l'approccio, finora seguito dalla Giunta, che distingue una prima fase, più condivisa, di generica « oliatura » del Regolamento, da un'altra, presumibilmente caratterizzata da una maggiore dialettica politica, di riforma più strutturale; in tal modo, infatti, il lavoro di riforma nella sua interezza finirebbe per concentrarsi in un'unica fase, certamente più complessa da gestire, con un numero di emendamenti assai elevato e che impegnerebbe la Giunta a lungo, senza la certezza di approvare le piccole, ma certamente utili e significative, modifiche proposte nel testo in esame.

Igor IEZZI, *relatore*, nel dichiarare di non condividere quanto espresso dal collega Fornaro nel suo ultimo intervento, reputa come, invece, si aprano alla Giunta due possibili strade, egualmente percorribili: quella, sinora seguita, dell'elaborazione di un testo che *ab origine* possa avere il più ampio consenso dei Gruppi parlamentari e quella emendativa vera e propria, in cui ciascun componente presenta in autonomia i propri emendamenti, anche se questi si pongono al di fuori del perimetro tracciato dal testo. Questa seconda strada, tuttavia, non preclude la possibilità di trovare ampia condivisione fra i Gruppi nella fase successiva di esame e votazione degli emendamenti, sicché la scelta di seguire questo *modus operandi*,

diversamente da quanto affermato dal collega Fornaro, a suo avviso, non pone affatto a rischio il lavoro finora svolto e che ha portato all'elaborazione del testo oggi proposto. In tale prospettiva, ritiene che il termine indicato dal Presidente per la presentazione degli emendamenti sia del tutto congruo per permettere una piena interlocuzione di natura essenzialmente politica fra i Gruppi, così da consentire di definire con chiarezza il quadro politico e metodologico nel quale proseguire l'attività emendativa della Giunta.

Antonio BALDELLI, nell'esprimere la propria piena adesione all'intervento del collega Iezzi, tiene a sottolineare come, diversamente da quanto sostenuto dalla collega D'Orso, Fratelli d'Italia non ha affatto cambiato in modo unilaterale l'ordine delle priorità del gruppo di lavoro ma, invece, presa visione dell'apprezzabile lavoro dei relatori, ha semplicemente ritenuto che fosse necessario aggiungere degli ulteriori elementi qualificanti.

Dichiara inoltre di accogliere con favore l'invito formulato dalla collega Madia a mantenere un clima di reciproca fiducia nello svolgimento del lavoro di riforma ma, al contempo, ribadisce come tale fiducia non possa avere l'effetto di inibire le prerogative di ciascun componente di introdurre, nella fase emendativa, anche altri temi rispetto a quelli già individuati nel testo. Peraltro, sul punto, in linea con quanto sostenuto dal collega Iezzi, fa presente come potrebbe realizzarsi un'ampia condivisione fra i Gruppi anche nella fase successiva di esame e votazione degli emendamenti; in proposito, ritiene, ad esempio, che la convergenza già manifestata in passato dal Partito Democratico sull'abolizione delle ventiquattro ore successive alla posizione della questione di fiducia, contenuta anche in proposte di modifica regolamentare, lascerebbe presagire la possibilità di giungere su tale aspetto ad un accordo.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, assicura che sarà cura della Presidenza valutare la situazione dopo la scadenza del

termine di presentazione degli emendamenti, in particolare verificando quali siano gli ambiti di intervento da essi investiti e riservandosi, ove si rendesse necessario, di riconsiderare un'eventuale riapertura del termine.

Ciò detto, auspica che anche nello svolgimento di questa fase del procedimento di modifica del Regolamento, nel corso della quale proseguirà il dialogo e il confronto politico anche per via informale, possa preservarsi uno spirito di massima

condivisione, che muova anche dalla consapevolezza della fisiologica mutevolezza delle posizioni delle forze politiche nel ruolo di maggioranza e di opposizione nel succedersi delle diverse legislature e che conduca quindi all'elaborazione di misure di riforma del Regolamento che abbiano come obiettivo comune la ricerca della maggiore funzionalità di questo ramo del Parlamento.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**PRIME IPOTESI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
FORMULATE DAI RELATORI FORNARO E IEZZI**

**(Riunione del Gruppo di lavoro del secondo procedimento di riforma
del Regolamento del 4 ottobre 2023)**

I N D I C E

Interventi per la razionalizzazione dei lavori dell'Assemblea	12
Durata degli interventi	12
ART. 39	12
ART. 24	12
ART. 83	13
Durata della sospensione della seduta per mancanza del numero legale	14
ART. 47	14
Preavviso	15
ART. 49	15
Discussione sul complesso degli emendamenti	16
ART. 85	16
Ordini del giorno	19
ART. 88	19
Formulazione e votazione per parti separate di atti di indirizzo	20
ART. 110	20
ART. 114	20
ART. 118	20

Interventi per la razionalizzazione dei lavori dell'Assemblea.***Durata degli interventi*****ART. 39.**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.	1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.	2-4. <i>Identici.</i>
3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.	
4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.	
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.	5. Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale . È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

ART. 24.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore al triplo di quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
--	--

ART. 83.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

Durata della sospensione della seduta per mancanza del numero legale

ART. 47.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.	1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.	2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti , oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Preavviso

ART. 49.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.	5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione sul complesso degli emendamenti

(Nell'ambito dell'obiettivo del miglioramento della qualità della legislazione potranno essere valutate proposte volte al rafforzamento del ruolo del Comitato per la legislazione nel procedimento legislativo)

ART. 85.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.	1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge .
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.	1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1 .
2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli , se la loro particolare importanza lo richieda.	2. Un deputato per ciascun Gruppo * può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti . Il termine è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale ed elettorale. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.
3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.	3. <i>Abrogato</i> .
4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.	4. <i>Abrogato</i>

* Occorre valutare su questo aspetto se differenziare o meno la posizione del Gruppo misto.

<p>5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>5. <i>Abrogato.</i></p>
<p>6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.</p>	<p>6. <i>Abrogato.</i></p>
<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>
<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ri-</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<p>tenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione peralzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>	
---	--

Ordini del giorno**ART. 88.**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.</p>	<p>1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recante istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.</p>
	<p>1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, senza subordinarlo ad alcuna riformulazione, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione richiedendone la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, che può essere solo favorevole o contrario. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.</p>
<p>2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p>	<p>2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. <i>(la soppressione del secondo e terzo periodo sono codificazione della prassi)</i></p>

Formulazione e votazione per parti separate di atti di indirizzo**ART. 110.**

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole , al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

ART. 114.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.	5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano o vi consentano i presentatori .

ART. 118.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.	1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110 , che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA-COLLEGIO UNINOMINALE 07)	21
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XI Circoscrizione Emilia Romagna, Collegio uninominale n. 7	21
Sui lavori della Giunta	24

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA-COLLEGIO UNINOMINALE 07)

Mercoledì 24 gennaio 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 8.40 alle 9.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 9.

Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XI Circoscrizione Emilia Romagna, Collegio uninominale n. 7.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XI Circoscrizione Emilia Romagna, Collegio uninominale n. 7 e deliberazioni in materia di convalida.

Dà la parola al relatore, on. Candiani.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, riferisce sugli esiti della riunione del Comitato di verifica dedicata alle conclusioni sul lavoro svolto, alla luce degli esiti della verifica dei lavori del 10 gennaio 2024.

Fa presente che, nella memoria inviata il 19 gennaio scorso, il ricorrente Galati ha ribadito in primo luogo le tesi evidenziate già nel ricorso presentato alla Giunta e relative, in particolare, alla disomogeneità di valutazione della nullità delle schede da parte dei seggi elettorali e all'indebito annullamento di quelle recanti voti che avrebbero dovuto essere considerati validi perché recanti segni su più simboli della medesima coalizione e, quindi, chiaramente espressi dall'elettore in favore di una coalizione, fattispecie di annullamento che « non trova precedenti in nessuna elezione passata ». Nella memoria è poi rilevata l'insufficienza della misura del campione di sezioni esaminato dal Comitato, che non consentirebbe di effettuare proiezioni statisticamente attendibili, anche per il numero di schede bianche e nulle del collegio che il ricorrente qualifica come « elevatissimo ». Il ricorrente ipotizza inoltre la « possibilità » che nelle sezioni escluse dal campione « sia concentrato un numero più elevato di schede valide sì da superare il divario tra i due candidati in competizione ». In conclusione, nella memoria del ricorrente si chiede

il riesame di tutte le schede nulle e bianche del collegio.

Sulle argomentazioni svolte nella memoria, osserva preliminarmente che tra il candidato eletto ed il ricorrente sussiste uno scarto iniziale di 1.968 voti, scarto che è stato confermato anche a seguito dell'esame e del riscontro effettuato nel corso dell'attività di verifica su tutti i documenti elettorali del collegio.

Rileva inoltre che, anche rispetto ai precedenti seguiti dalla Giunta, è la prima volta che, pur a fronte di un divario così elevato in sede di proclamazione – nella specie, superiore a 1500 voti – la Giunta ha convenuto di deliberare comunque l'apertura dell'istruttoria e quindi di riesaminare le schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni ritenuto adeguato. E ciò, proprio per venire incontro alle esigenze di ulteriore approfondimento e di indagine prospettate nel ricorso in questione.

Quanto all'opportunità di ampliare il campione definito dalla Giunta, alla luce del numero di schede bianche e nulle del collegio rispetto allo scarto del risultato del collegio, rileva come occorra considerare che a seguito della verifica dei verbali sezionali degli 11 collegi uninominali della Circoscrizione Emilia-Romagna il collegio 7 (oggetto del ricorso) non rientra tra quelli con il più elevato numero percentuale di schede bianche e nulle in relazione ai votanti e si pone altresì al di sotto della media riscontrata in sede nazionale.

Con riferimento in particolare alle schede nulle, il collegio 7 (con una percentuale pari al 2,51 per cento dei votanti) si colloca – oltre che al di sotto della media nazionale, pari a circa 2,80 per cento in base ai dati del Ministero dell'interno pubblicati su Eligendo – anche al di sotto della percentuale di schede nulle di diversi collegi della circoscrizione (in particolare dei collegi 9, 10, 8 e 5, in cui è stata riscontrata, rispettivamente, una percentuale di schede nulle pari al 2,78 per cento, 2,73 per cento, 2,58 per cento e 2,56 per cento dei votanti). Nemmeno con riferimento alle sole schede bianche, dal cui riesame deriva peraltro un recupero assai limitato di voti validi, il

collegio 7 risulta avere la maggiore percentuale in rapporto ai votanti.

Osserva che il numero di schede bianche e nulle del collegio non è dunque statisticamente divergente rispetto al numero di schede bianche e nulle riscontrato nella circoscrizione e a livello nazionale.

Rileva che l'impostazione metodologica sin qui seguita si pone inoltre in continuità con quanto convenuto nella scorsa legislatura, in cui fu esaminato un campione delle schede bianche e nulle del collegio uninominale 8 della Circoscrizione Calabria. In tale occasione, la Giunta concordò, al termine dell'esame del campione di sezioni, di non procedere oltre sulla base di una proiezione statistico-matematica dei risultati del campione medesimo sul totale delle sezioni del collegio. Parimenti, nel caso attualmente in esame, la Giunta ha deliberato – nella seduta dell'8 novembre 2023 – che, qualora la verifica del campione non avesse dato luogo a modifiche tali da rendere statisticamente ipotizzabili sensibili cambiamenti nei risultati elettorali, non si sarebbe dato corso a ulteriori controlli.

Rileva altresì che la fattispecie di annullamento delle schede determinata dall'apposizione di un segno su più di una lista collegata non è peculiare della tornata elettorale del 25 settembre 2022, essendo stata già riscontrata nelle elezioni del 4 marzo 2018; d'altra parte, tale fattispecie di annullamento ha riguardato anche schede recanti voti validi per il candidato eletto nel collegio uninominale De Maria, come ha dimostrato l'attività di revisione svolta dal Comitato di verifica, a seguito della quale lo scarto di 1968 voti tra i due candidati si è ridotto di sole 8 unità.

Tenendo conto che la memoria del ricorrente si fonda sul fatto che non sarebbe da escludere la « possibilità » di recuperare il divario nelle restanti sezioni e tenuto conto delle argomentazioni testé svolte, ritiene che non sia possibile riscontrare elementi nuovi tali da rendere statisticamente ipotizzabili sensibili cambiamenti nei risultati elettorali alla luce del calcolo statistico-matematico effettuato dopo l'attività di revisione del Comitato di verifica.

Tanto premesso, tenuto conto che le esigenze istruttorie devono essere coniugate con i termini procedurali previsti per la verifica dei poteri e con un principio di economia dei lavori, considerato altresì lo scarto iniziale di 1968 voti tra l'eletto e il ricorrente nonché i risultati dell'attività di verifica svolta dal Comitato, propone alla Giunta di:

archiviare il ricorso presentato dal candidato Galati, alla luce sia del risultato della verifica del campione del 5 per cento sia delle considerazioni svolte nella seduta dell'8 novembre 2023 con riferimento alla parte del ricorso relativa alla richiesta di acquisire i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio, che sono state già oggetto di esame nel corso dell'attività di verifica svolta;

approvare le modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati del Collegio uninominale 7, come risultanti a seguito dei lavori del Comitato di verifica;

proporre all'Assemblea di convalidare l'elezione dell'on. De Maria;

approvare le modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nel Collegio plurinomiale 2, come risultanti a seguito dei lavori del Comitato di verifica.

Ricorda infine che le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei Collegi uninominali per ciascuna lista previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e le modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nel Collegio plurinomiale 3 e nella Circoscrizione potranno essere approvate solo all'esito dei lavori del Comitato di verifica relativo al collegio uninominale 8.

Pino BICCHIELLI (MN(N-C-U-I)-M) osserva che il recupero di voti da parte del ricorrente si è verificato con riferimento

alle sezioni oggetto del campione, comunque limitato e che, alla luce delle motivazioni del ricorso e degli esiti della verifica, andrebbe valutata l'opportunità di un ampliamento del campione così da tenere conto delle argomentazioni espresse nella memoria presentata dal ricorrente.

Nicola STUMPO (PD-IDP) osserva che il mandato che la Giunta ha conferito al Comitato è quello di esaminare un campione di sezioni e non procedere oltre, se non in presenza di risultati tali da mostrare una tendenza alla sensibile riduzione del divario di voti tra il ricorrente e il candidato eletto o addirittura all'annullamento dello stesso.

Nel sottolineare che è la prima volta che è stata aperta l'istruttoria in presenza di un divario di voti così ampio, superiore ai 1.500, rileva che i risultati della verifica del campione non evidenziano alcuna tendenza che prefiguri un significativo recupero di voti da parte del ricorrente qualora si ampliasse il campione esaminato.

Evidenzia che la presenza di picchi statistici, nei quali peraltro il recupero di voti erroneamente considerati nulli dalle sezioni non è limitato a un solo candidato, testimonia la rappresentatività del campione.

In conclusione preannuncia il voto favorevole alla proposta del relatore sottolineando gli effetti sui tempi complessivi della verifica dei poteri che si determinerebbero con l'eventuale accoglimento della richiesta di esame di un campione ulteriore del 5 per cento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che nell'ambito del Comitato di verifica si è preso atto del consenso maggioritario sulle conclusioni da lui espresse alla Giunta. Evidenzia come non appaia opportuno procedere all'esame di un ulteriore campione di sezioni a fronte del divario di voti tra candidato eletto e ricorrente e di dati numerici della verifica effettuata dal Comitato che non indicano, proiettati statisticamente, un sensibile mutamento dei risultati del collegio. Sottolinea infine come un eventuale ampliamento del campione

andrebbe in ogni caso conciliato con il rispetto dei tempi e di un principio di economia dei lavori che è richiesto all'attività della verifica dei poteri. Ribadisce pertanto le proposte testé formulate alla Giunta di conclusione dell'istruttoria.

Anna Laura ORRICO (M5S) dichiara il voto favorevole a nome del proprio gruppo sulla proposta del relatore, non solo perché i risultati del campione esaminato non evidenziano una tendenza statistica verso una significativa modifica del divario tra le cifre elettorali del ricorrente e del candidato eletto, ma soprattutto perché l'esiguo recupero di voti validi si è verificato mediante l'applicazione di un criterio per la validità dei voti che non è compreso tra quelli approvati dalla Giunta nella seduta del 28 giugno 2023 ed è a suo avviso in contrasto con la legge elettorale e le istruzioni del Ministero dell'interno agli uffici elettorali di sezione.

Federico FORNARO, *presidente*, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione le proposte del relatore, in esito alle attività svolte dal Comitato di verifica.

La Giunta approva.

Federico FORNARO, *presidente*, osserva che la scelta di esaminare un campione di sezioni del collegio consente di contemporaneamente, anche in prospettiva futura, le esigenze di economia dei lavori con la richiesta di istruttoria recata dai ricorsi medesimi.

Sui lavori della Giunta.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che, come stabilito nell'ambito dell'Ufficio

di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendosi conclusi oggi i lavori del Comitato di verifica del Collegio uninominale 07 della circoscrizione Emilia-Romagna, nella giornata di domani si riunirà il Comitato di verifica del Collegio uninominale 08 della Circoscrizione Lombardia 1, che potrà riferire alla Giunta non appena avrà concluso i propri lavori. Sempre nella prossima seduta della Giunta potrà avere luogo l'esame delle relazioni per le Circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige avendo il relatore completato la relativa attività di verifica, nonché delle altre circoscrizioni per le quali l'attività di cui all'articolo 8 del regolamento della Giunta dovesse concludersi. A tal proposito, ricorda che i prospetti di cui all'articolo 8 del regolamento sono stati completati dagli uffici dal mese di settembre scorso; invita quindi i relatori, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del regolamento della Giunta, a istruire non appena possibile le relazioni di propria competenza così da poter poi presentare le proprie conclusioni alla Giunta, tenendo conto dei termini procedurali previsti per la verifica dei poteri.

Nel prosieguo potrà essere altresì inserita nel calendario dei lavori della Giunta la deliberazione sui lavori del Comitato permanente in tema di ineleggibilità con riguardo agli eletti nei collegi plurinominali e nella Circoscrizione Estero, di cui il Comitato ha svolto l'istruttoria, in modo da concludere il relativo *iter* tenendo conto dei tempi previsti dal Regolamento della Giunta e delle raccomandazioni sui tempi espresse in diverse occasioni tra cui, anche di recente, dall'organismo del Consiglio d'Europa denominato GRECO (*Group of States against corruption*).

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono state comunicate le valutazioni dei presidenti in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso le quali sono state presentate 93 richieste di riesame. Al riguardo le Presidenze, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi presentati, nonché a seguito di un supplemento di istruttoria, hanno ritenuto di riammettere le seguenti proposte emendative: Boschi

1.20; Ottaviani 1.79 e conseguentemente, in considerazione dell'analogia di contenuto gli identici Roggiani 2.013 e Palombi 2.014, nonché gli identici Steger 3.03 e 3.06 Pella; Mascaretti 2.14; Iezzi 2.16; Trancassini 2.20; Carmina 3.56 e conseguentemente, in considerazione dell'analogia di contenuto gli identici Cannata 2.47 e Lai 2.48; Iezzi 3.99 e conseguentemente l'identico Deborah Bergamini 3.98; Ottaviani 3.118 e conseguentemente gli identici Ruffino 3.117 e Roggiani 3.120; Ubaldo Pagano 3.127 e conseguentemente l'identico Zaratti 3.126; Donno 3.128; Trancassini 4.41; Bordonali 4.65; Maddia 4.66; Boschi 7.20; Gadda 13.75 e conseguentemente in considerazione dell'analogia di contenuto gli identici Nevi 13.62 e La Salandra 13.63.

Per le restanti proposte emendative in ordine alle quali sono state presentate richieste di riesame, le presidenze confermano il giudizio di inammissibilità. Tali proposte emendative, infatti, non recano proroghe di termini, anche riferiti a termini già scaduti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, previsti da disposizioni di rango legislativo, né appaiono strettamente connesse e consequenziali a disposizioni, diverse da quelle recanti pro-

roghe, previste nel testo del decreto-legge. Precisa altresì che le Presidenze hanno confermato l'inammissibilità delle proposte emendative volte a riaprire termini e regimi normativi scaduti da un numero considerevole di anni, nello specifico, da oltre un quinquennio: in tali casi, infatti, il lasso temporale trascorso dalla scadenza del termine fa sì che le proposte emendative debbano intendersi come sostanzialmente volte a introdurre contenuti normativi innovativi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	40
Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	42
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. C. 1306, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 527 De Luca e C. 644 Deidda (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	38
Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per

i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 1630). Fa altresì presente che il decreto-legge n. 212 del 2023, composto di quattro articoli, contiene misure volte a evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus comporti la revoca dei benefici già erogati (articolo 1, comma 1); riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2); limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1); prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel dettaglio segnala che l'articolo 1, al comma 1, introduce una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus e per i quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta (di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020). La norma introdotta prevede che, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi medesimi, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglio-

ramento di due classi energetiche. Rileva che la relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che l'intervento in esame non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. La norma, tuttavia, chiarisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il comma 2 dell'articolo 1 riconosce l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Precisa che si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Tale contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il comma 3 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro

16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Segnala quindi che l'articolo 2, al comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce le finalità dell'intervento precisando che con tale norma si intende limitare l'ambito della deroga in questione riservandola agli interventi per i quali si può ritenere che, in capo ai contribuenti, sia venuta ad esistenza una legittima aspettativa all'utilizzo della deroga stessa, connessa alla richiesta dello specifico titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell'edificio per cui si intenda procedere al recupero. Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Fa presente che l'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni IRPEF per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le norme in esame, intervenendo al comma 1 sull'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i paga-

menti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Come precisato dal comma 4 del medesimo articolo 3, tali disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il comma 2 dell'articolo 3, modificando l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, limita al 31 dicembre 2023 la possibilità di continuare ad avvalersi, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura, in deroga al più generale divieto posto dall'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023. Ai sensi del comma 3, tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. In particolare, la misura si applica alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023: a) risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L'articolo 4 in fine disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.**C. 1315.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 1315 Mollicone, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente. Segnala quindi che il provvedimento è composto da 8 articoli, il primo dei quali al comma 1 prevede che, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica delle opere e degli edifici pubblici esistenti, le amministrazioni pubbliche destinano all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota percentuale dell'importo totale dei lavori, variabile dal 2 allo 0.5 per cento sulla base dell'entità di tale importo. Il comma 2 precisa che nella suddetta quota non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale. Il comma 3 specifica ulteriormente – con formula che ricalca quella impiegata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (il nuovo codice dei contratti pubblici) – che ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.

Rileva che l'articolo 2, composto di un solo comma, dispone che le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiorna-

menti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro. Il medesimo comma precisa che il dirigente preposto all'unità organizzativa competente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra finalità.

Evidenzia quindi che l'articolo 3 disciplina le procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte. In particolare, il comma 1 stabilisce che per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici. Il comma 2 introduce una norma speciale, prevedendo che, qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio. In base al comma 3, qualora invece il costo dell'opera d'arte da realizzare sia superiore a 500.000 euro, la composizione della commissione è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti. Il comma 4, con una clausola derogatoria, prevede comunque che le disposizioni in questione non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta.

Fa presente che l'articolo 4 dispone al comma 1 che all'atto del collaudo il responsabile del procedimento verifica l'adempimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame. Secondo il comma 2, in caso di inadempimento il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione circostanziata al Ministero della cultura e alla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribu-

zione di risultato. Ai sensi del comma 3, per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

Segnala che l'articolo 5 istituisce e disciplina il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. In base al comma 1, qualora, con determinazione motivata espressa nella fase progettuale, l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota di cui all'articolo 1 è riversata al bilancio del Ministero della cultura. A tal fine, il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. A valere su tale Fondo sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. Ai sensi del comma 3, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata – di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Come previsto dal comma 4, le

risorse del Fondo sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Fa presente che l'articolo 6 individua l'ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione del provvedimento. In base al comma 1, le disposizioni introdotte non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.

Evidenzia che l'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 dispone che il provvedimento si applica a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che la legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogata e cessa di applicarsi con la medesima decorrenza prevista dal comma 1. Dall'attuazione del provvedimento – secondo il comma 3 – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che l'articolo 8 prevede una clausola di salvaguardia. Ai sensi del suo unico comma, le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (che reca le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge in esame appare riconducibile, per ambiti disciplinati e finalità, alla materia « ordinamento civile », attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alla materia « governo del territorio » di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della

Costituzione). Viene inoltre in rilievo la materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). A questo proposito, evidenzia che l'articolo 5, nell'istituire il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, prevede, al comma 3, che le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al comma 4 del medesimo articolo 5 si dispone inoltre che le risorse del Fondo sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Segnala infine che l'istituzione del Fondo sembra qualificabile come esercizio da parte dello Stato della chiamata in sussidiarietà, legata a ragioni di esercizio unitario, controbilanciata dal ricorso agli strumenti della leale collaborazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.

Nuovo testo C. 565 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, la proposta di legge recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (nuovo testo

C. 565 Nevi), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Segnala che il provvedimento si compone di diciotto articoli suddivisi in cinque capi. Fa quindi presente che il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) reca le disposizioni generali. L'articolo 1 stabilisce le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge. Tra le finalità si segnalano tra l'altro: la coltivazione sostenibile dei castagneti, incoraggiando le produzioni certificabili biologiche; il sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione sia innovativi sia tradizionali; la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva. L'articolo 2 reca le definizioni.

Segnala che il Capo II, composto dagli articoli da 3 a 9, interviene in materia di rappresentanza e coordinamento istituzionale. L'articolo 3 disciplina il Piano di settore della filiera castanicola che ha durata triennale ed è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore. L'articolo 4 disciplina l'istituzione del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Tavolo è composto da rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; delle organizzazioni professionali agricole, dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, dei collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle università e degli enti di ricerca competenti in materia. Nell'ambito del Tavolo, i cui

componenti durano in carica tre anni, è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore. L'articolo 5 prevede l'istituzione, nell'ambito del Tavolo, del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, composto da tre assaggiatori esperti. L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura che provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il medesimo Ministero, del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di *Castanea sativa* Mill; le procedure per l'iscrizione al registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Ministro inoltre individua con proprio decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa* Mill e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, la cui attività è finalizzata alla conservazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto. L'articolo 9, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa* Mill.

Evidenzia che il Capo III, recante interventi pubblici per la filiera castanicola, è composto dagli articoli da 10 a 15. Nel dettaglio, l'articolo 10 prevede che, sulla

base delle indicazioni contenute nel Piano di settore della filiera castanicola, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di primalità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale. I sostegni, nella forma di contributi, devono essere finalizzati ad incentivare, con priorità i castagneti ubicati nei territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. La ripartizione di tale Fondo è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 11 prevede che i criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune sono individuati, con decreto, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo di filiera per la frutta in guscio e in base alle indicazioni del Piano di settore della filiera castanicola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala che tali criteri di premialità sono volti a favorire in via prioritaria la costituzione di organizzazioni di produttori castanicoli, l'avvio di processi di integrazione e associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno. L'articolo 12 prevede che, in attuazione del citato Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in-

individui, con proprio decreto, le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze. Inoltre, per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 13 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano di settore della filiera castanicola. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla procedura a evidenza pubblica e le tipologie di progetti ammissibili. Inoltre, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce, nell'ambito delle attività istituzionali, iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione. L'articolo 14 prevede che, in attuazione del Piano di settore, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avvalendosi della mappatura storica e attuale del territorio, individui, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del « Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura ». L'articolo 15 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione

europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.

Rileva che il Capo IV, relativo a controlli e sanzioni, è costituito dal solo articolo 16, in base al quale le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e vincolano l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale. Sono previste altresì sanzioni nei confronti del castanicoltore o dell'azienda castanicola beneficiari dei contributi, che realizzino gli interventi in modo parziale o carente o che non realizzino gli interventi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.

Evidenzia che il Capo V, composto dagli articoli 17 e 18, reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 17 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal provvedimento, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. L'articolo 18 prevede la clausola di salvaguardia.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), nonché alla materia « agricoltura », ricondotta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla competenza legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Segnala che, a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: l'articolo 3 prevede che il Piano di settore della filiera castanicola sia adottato con decreto del MASAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 7 prevede che i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di *Castanea sativa* Mill e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio siano individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 9 prevede che l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa* Mill avvenga sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni; l'articolo 10 prevede che gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di primalità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale siano stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 11 prevede che i criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune sono individuati, con decreto, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; l'articolo 12 prevede che le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze, siano individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata; l'articolo 14 prevede che le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno siano individuate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unifi-

cata; l'articolo 15 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli; l'articolo 16 infine rimette alle regioni la programmazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del provvedimento.

Ciò premesso, segnala che potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere un'ulteriore forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, con riferimento all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, chiamato a definire le modalità attuative per il finanziamento dei progetti di miglioramento della competitività e della produzione vivaistica nazionale nel settore castanicolo. In particolare, potrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Testo unificato C. 153 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge C.153, C. 202, C. 844, C. 1104, C. 1128, e C. 1395, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, inva-

lidanti e croniche, ricordando che il provvedimento, iscritto nel vigente calendario dell'Assemblea in quota opposizione, si compone di cinque articoli.

Passando a descrivere il contenuto del testo unificato, evidenzia che l'articolo 1 riconosce ai lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. La disposizione specifica che durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici, economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (in tal senso dispone il comma 1). Spetta al medico di medicina generale o al medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata certificare la sussistenza di tali malattie (così il comma 2). Con riferimento al lavoro autonomo, il medesimo articolo 1 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dalla normativa vigente (comma 3). Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile e non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, pena la nullità della decisione presa (comma 4). Si prevede inoltre a favore del lavoratore di-

pendente affetto dalle malattie in oggetto, l'estensione da 30 a 45 giorni del periodo di congedo per cure previsto dalla normativa vigente (comma 5). Il lavoratore, per il periodo in cui si sottopone alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia, può chiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia (comma 6).

Rileva poi che il successivo articolo 2 prevede che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche individuate con apposito decreto del Ministro della salute, possano fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 1). Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chiede il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti attuativi, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale (comma 2). Ai lavoratori dipendenti si riconosce altresì la possibilità di richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*). Anche in questo caso il provvedimento prevede che lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non possa subire demansionamenti o altri trattamenti discriminatori (comma 3). Il comma 4 quell'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie e il comma 5 prevede le disposizioni applicabili al caso di fruizione irregolare dei benefici della proposta di legge.

Fa presente poi che l'articolo 3, intervenendo sulla legge n. 104 del 1992, integra le Commissioni mediche della ASL chia-

mate ad accertare lo stato di invalidità o handicap prevedendo che quando l'accertamento riguarda pazienti oncologici debbano entrare a far parte della commissione un oncologo specializzato nella particolare patologia tumorale e uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.

Infine, evidenzia che l'articolo 4 istituisce un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche mentre l'articolo 5 detta disposizioni attuative. In particolare l'articolo 5 prevede che per le malattie oncologiche la legge produrrà effetti a decorrere dalla sua entrata in vigore, mentre per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, ciò avverrà previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'individuazione delle modalità e delle condizioni di fruizione delle ore di permesso è invece demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale decreto individuerà in particolare gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione nonché le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

Passando ai profili di competenza della I Commissione, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni recate dal testo unificato paiono essenzialmente riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Evidenzia che la riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla materia di competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (richiama, a tal proposito, le sentenze n. 359 del 2003, e n. 50 del 2005). In particolare, secondo la Corte costituzionale, rientrano nell'ambito della materia « ordinamento civile », le norme che « attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro » (sentenza n. 50 del 2005). Sempre secondo il giudice delle leggi, « la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli articoli 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m), o della previdenza sociale (lettera o) ». Premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia « ordinamento civile » di competenza esclusiva statale, ritiene che possano dirsi coinvolte altresì le materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » e « previdenza sociale », anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

C. 1306, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 527 De Luca e C. 644 Deidda.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale e all'adozione del testo base. Rilevato che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, in qualità di relatore, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 1306 approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante « Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ».

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 1306 approvata, in un testo unificato, dal Senato, quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative sarà definito nella

riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta in sede referente. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 novembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Dopo aver sottolineato che la seduta odierna è dedicata alla discussione generale, prende atto che nessuno chiede di intervenire e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1630, di conversione del decreto-legge legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

rilevato che:

il decreto-legge, composto di quattro articoli, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto « superbonus » comporti la revoca dei benefici già erogati (articolo 1, comma 1), a riconoscere ai contribuenti più deboli un contributo volto a mitigare gli effetti della riduzione dell'entità del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2), a limitare ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di

edifici (articolo 2, comma 1), a prevedere un obbligo di assicurazione contro il rischio sismico per i contribuenti che abbiano fruito del superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2) e, infine, a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1315 Mollicone, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici;

rilevato che:

la proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di otto articoli, che intervengono rispettivamente in materia di: destinazione delle quote dell'importo totale dei lavori all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, individuazione delle risorse e loro accantonamento, procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte; verifica dell'adempimento e potere sostitutivo; istituzione del Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici; ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione del provvedimento, disposizioni transitorie e finali, clausola di salvaguardia;

l'articolo 5, al comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, a valere sul quale sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa;

ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata – di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

come previsto dal comma 4, le risorse del Fondo sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili alla materia « ordinamento civile », attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), alla competenza esclusiva dello Stato, nonché alle materie « governo del territorio » e « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

l'articolo 5, nell'istituire il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, prevede, al comma 3, che le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

il comma 4 del medesimo articolo 5 dispone che le risorse del Fondo sono stanziare sulla base di programmi triennali,

adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Norme per la valorizzazione della castanicoltura.
Nuovo testo C. 565 e abb.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (nuovo testo C. 565 Nevi), come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

la proposta di legge si prefigge la finalità di promuovere la coltivazione sostenibile dei castagneti, incoraggiando le produzioni certificabili biologiche; sostenere le attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione sia innovativi sia tradizionali; promuovere il settore castanicolo nazionale e la sua filiera produttiva;

il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di diciotto articoli suddivisi in cinque capi, che recano rispettivamente disposizioni generali, misure di rappresentanza e coordinamento istituzionale, interventi pubblici per la filiera castanicola, controlli e sanzioni, disposizioni transitorie e finali;

l'articolo 3 disciplina il Piano di settore della filiera castanicola, quale strumento programmatico strategico del settore che definisce gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse. Tale piano è adottato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

l'articolo 7 prevede l'istituzione del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante delle varietà *Castanea sativa Mill*, stabi-

lendo al comma 4 che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico e il disciplinare per la gestione della coltura delle piante in vivaio;

l'articolo 9 prevede al comma 1 che, sulla base di un'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano istituiti almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa Mill*;

l'articolo 10 prevede al comma 1 che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di settore della filiera castanicola, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale. Il medesimo articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

l'articolo 11 prevede, al comma 1, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, individui

con decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune per favorire in via prioritaria la costituzione di organizzazioni di produttori castanicoli, l'avvio di processi di integrazione e associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno;

l'articolo 12, al comma 1, prevede che, in attuazione del Piano di settore della filiera castanicola, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individui, con proprio decreto, le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze;

l'articolo 14 prevede che, in attuazione del Piano di settore, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avvalendosi della mappatura storica e attuale del territorio, individui, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione di un Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura;

l'articolo 15 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli;

l'articolo 16 stabilisce che le regioni programmano i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e vincolano l'erogazione dei contri-

buti medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento riguarda in misura prevalente la materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), nonché la materia « agricoltura » che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

a fronte di tale concorso di competenze, il provvedimento prevede diverse forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali sopra riportate;

appare altresì opportuno assicurare, alla luce dell'intreccio delle competenze legislative coinvolte, il necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'articolo 13, comma 1, che prevede un decreto del Ministro dell'agricoltura, chiamato a definire le modalità attuative per il finanziamento dei progetti di miglioramento della competitività e della produzione vivaistica nazionale nel settore castanicolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'agricoltura, al quale l'articolo 13, comma 1 del provvedimento in esame rimette la definizione dei criteri di riparto dei finanziamenti dei progetti di miglioramento della competitività e produzione vivaistica nazionale del settore castanicolo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle abbinare proposte di legge C.153, C. 202, C. 844, C. 1104, C. 1128, e C. 1395, recante « Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche »;

rilevato che:

il testo unificato riconosce e disciplina il diritto dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, di: richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi; richiedere un periodo di congedo per cure di 45 giorni; accedere prioritariamente al lavoro agile al termine del periodo di congedo; chiedere un cambio di mansione durante il periodo di *follow up*; fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti;

il provvedimento riconosce altresì ai lavoratori autonomi affetti da tali malattie la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare;

il testo unificato, inoltre, integra la composizione delle Commissioni mediche ASL chiamate ad accertare lo stato di invalidità, istituisce un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche e detta disposizioni attuative

con particolare riferimento all'individuazione delle malattie invalidanti o croniche, anche rare, che danno diritto alle misure previste dalla riforma e alla definizione delle modalità e delle condizioni di fruizione delle ore di permesso;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del testo unificato sono prevalentemente riconducibili alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto intervengono sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro;

in tal senso si è in più occasioni espressa la Corte costituzionale per la quale rientrano nell'ambito della materia « ordinamento civile », le norme che « attengono alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro » (così la sentenza n. 50 del 2005) e per la quale, più ampiamente, « la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli articoli 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazio-

nale (lettera *m*), o della previdenza sociale (lettera *o*)» (così la sentenza n. 384 del 2005);

inoltre, premessa la prevalente riconducibilità delle disposizioni del provvedimento alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, possono dirsi investite altresì le materie inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali e la previdenza sociale, anch'esse oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *o*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	53
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	54

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1109 Bruzzone</i>)	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Mattia Alfano, rappresentante dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime del Reato (in videoconferenza)	52
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Michele Caianiello, Direttore del dipartimento di Scienze giuridiche dell'università degli Studi di Bologna (in videoconferenza)	52

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli

52

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Atto n. 107.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, essendo ancora in corso le opportune interlocuzioni per la predisposizione della proposta di parere, chiede di poter disporre di ulteriore tempo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di adottare in via definitiva lo schema di decreto legislativo in esame.

Federico GIANASSI (PD-IDP) preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame e, a tal fine, chiede che sia definito un calendario dei lavori che consenta ai membri della Commissione di conoscere preventivamente le proposte dei relatori, sia sul provvedimento in esame, che sull'atto del Governo n. 110 al successivo punto all'ordine del giorno.

Con riguardo all'atto in esame, è stato già possibile predisporre un documento – che si riserva di presentare al momento opportuno – in quanto la relatrice ha anticipato per le vie brevi i contenuti della sua proposta.

Nel citato documento si evidenziano numerosi punti critici, peraltro evidenziati dalla massima parte dei soggetti chiamati in audizione.

Nel riservarsi di illustrarlo in modo compiuto, anticipa che uno dei punti critici riguarda il delicato equilibrio che si era trovato in sede di legge delega in ordine alla quantità e alla qualità degli incarichi per i quali era consentito il collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Non avendo il suo gruppo alcun pregiudizio sull'opportunità o meno di garantire che i magistrati possano offrire il loro contributo anche in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, ritiene particolarmente grave aver tradito quel punto di equilibrio che la legge delega aveva individuato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, precisa che la relatrice non ha depositato formalmente alcuna proposta di parere, ma ha solo anticipato solo per le vie brevi un testo, al fine di consentire ai membri della Commissione di poter disporre di tempo per le proprie valutazioni.

Quanto ai tempi di esame, ritiene che la Commissione possa aggiornare i propri lavori alla prossima settimana e assicura che, anche in quel caso, sarà sua cura organizzare i lavori al fine di consentire ai membri della Commissione di avere a disposizione i testi che i relatori si accingono a presentare in seduta per poter svolgere le proprie valutazioni e, eventualmente, presentare proposte alternative.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, conferma di aver voluto anticipare ai colleghi un testo recante una valutazione favorevole del provvedimento proprio per venire incontro alle esigenze in tal senso espresse dai colleghi, fermo restando che la sua richiesta di rinviare l'esame è motivata dalla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ringrazia la relatrice e il presidente per aver colto il senso della sua richiesta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 28 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

Essendo ancora in corso le opportune interlocuzioni per la predisposizione della proposta di parere, chiede al rappresentante del Governo presente in seduta la disponibilità ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara la disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di adottare in via definitiva lo schema di decreto legislativo in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.

C. 1539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, rammenta che L'OIL è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne e che il Protocollo in esame stabilisce per tutti gli Stati membri nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato e contrastare la tratta degli esseri umani, nonché per migliorare la protezione delle vittime e prevedere misure di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.

Sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'adozione del Protocollo è stata det-

tata dalla necessità di colmare le lacune riscontrate nell'applicazione della Convenzione n. 29 sul lavoro forzato attraverso la formulazione delle richiamate nuove norme, finalizzate a prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, nonché a rafforzare la protezione delle vittime, anche attraverso azioni di risarcimento.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo del Protocollo – che consta di 12 articoli – ne richiama sinteticamente i principali contenuti.

L'articolo 1 stabilisce, al paragrafo 1, l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare l'utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime protezione e l'accesso ad azioni adeguate ed efficaci di ricorso e risarcimento (indennizzo), nonché per sanzionare i responsabili dei reati connessi al lavoro forzato o obbligatorio.

Il paragrafo 2 prevede, altresì, l'obbligo di elaborare, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, una politica nazionale e un piano d'azione nazionale per l'eliminazione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in cui siano previste azioni sistematiche adottate dalle Autorità competenti, eventualmente in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con altri gruppi interessati.

Il paragrafo 3 ribadisce inoltre la definizione di lavoro forzato o obbligatorio riportata nella Convenzione n. 29 del 1930, in base alla quale le misure di cui al presente Protocollo devono comprendere specifiche azioni contro la tratta di persone finalizzata al lavoro forzato o obbligatorio.

L'articolo 2 specifica le misure per prevenire il lavoro forzato od obbligatorio, mentre l'articolo 3 prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure efficaci per identificare, liberare e proteggere tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, consentire il loro recupero e la loro riabilitazione, così come altre forme di assistenza e sostegno.

L'articolo 4 prevede, al paragrafo 1, che ogni Stato membro garantisca a tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, a prescindere dal loro *status* giuridico nel territorio nazionale, l'accesso a rimedi adeguati ed efficaci come, ad esempio, l'indennizzo.

Il paragrafo 2 stabilisce l'obbligo di ogni Stato membro, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, di adottare le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime del lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sotmissione al lavoro forzato o obbligatorio.

L'articolo 5 prevede l'obbligo degli Stati membri di cooperare tra di loro per garantire la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, mentre i restanti articoli da 6 a 12 del Protocollo rivestono carattere meramente procedurale, in quanto volti a disciplinare gli aspetti interni e internazionali della procedura di ratifica.

Con riferimento ai contenuti del disegno di legge di ratifica, che consta di quattro articoli, si evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore della legge di ratifica.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Testo unificato C. 153 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, in considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 5 articoli, di cui richiama sinteticamente i contenuti.

L'articolo 1 riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da invalidanti o croniche, anche rare, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

L'articolo 2 stabilisce che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, individuate con apposito decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I medesimi lavoratori possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*).

In particolare, il comma 3 dell'articolo in esame precisa che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e che qualunque misura adottata in violazione di tale previsione è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, ai sensi dell'articolo 5, si applicano per i malati oncologici a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre per i lavoratori affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, a decorrere previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco delle malattie che danno titolo alla fruizione dei congedi e dei permessi di cui ai medesimi articoli 1 e 2.

L'articolo 3 reca una disposizione volta ad integrare le Commissioni mediche della ASL chiamate, in base alla legge n. 104 del 1992, ad accertare lo stato di invalidità o *handicap*. In particolare, nei casi in cui i suddetti accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche, si prevede che le predette commissioni mediche siano integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.

L'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

L'articolo 5, infine, reca le disposizioni attuative.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene

*il sottosegretario di Stato per la giustizia
Andrea Delmastro Delle Vedove.*

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1109 Bruzzone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio.

Ricorda inoltre che sono pervenute le richieste di abbinamento dei provvedimenti C. 518 Di Lauro e C. 1109 Bruzzone, sulle quali la presidenza ha già escluso la sussistenza dei requisiti per l'abbinamento d'ufficio e che nella seduta del 12 luglio scorso la relatrice, onorevole Brambilla, si era espressa in senso contrario all'abbinamento.

Precisa che, al fine di proseguire l'attività istruttoria, occorre previamente definire il perimetro dell'intervento normativo. A tal fine, rammenta di aver sollecitato in sede di Ufficio di presidenza i gruppi ad assumere le opportune intese in ordine alle proposte da abbinare, fermo restando che nel caso in cui non vi sia un accordo tra i gruppi, la presidenza porrà in votazione le richieste di abbinamento, entrambe volte a realizzare un ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, conferma la sua posizione contraria ad un ampliamento del perimetro di intervento, preannunciando, pertanto, che si asterrà dalle relative votazioni.

Devis DORI (AVS) ribadisce la sua contrarietà ad un ampliamento del perimetro, motivato principalmente dal rischio che ne possa derivare un significativo rallentamento dell'*iter*.

Nel momento in cui, però, emerge un orientamento maggioritario in tal senso, ritiene che per coerenza occorra esprimersi in modo uniforme su entrambe le richieste.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara di condividere pienamente la posizione del collega Dori, ritenendo non sarebbe corretto da parte della maggioranza esprimersi favorevolmente sull'abbinamento del provvedimento di un suo esponente e in modo contrario nel voto che riguarda un provvedimento di una deputata dell'opposizione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, pone in votazione le due richieste di abbinamento.

La Commissione respinge la richiesta di abbinamento della proposta di legge Di Lauro C. 518 ed approva la richiesta di abbinamento della proposta Bruzzone C. 1109.

Carla GIULIANO (M5S) esprime disappunto per questo atteggiamento della maggioranza che evidenzia ostilità verso tematiche ambientali presenti nella proposta di legge del suo gruppo.

Tiene tuttavia ad evidenziare che le tematiche delle proposte di legge in esame rispondono ad una forte sensibilità del suo gruppo che si impegnerà per un loro approfondito esame al fine di consentire che giunga in Assemblea un testo equilibrato in tempi rapidi.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avendo quindi definito il perimetro dell'intervento, si procederà a programmare l'attività conoscitiva nelle modalità che saranno definite dall'Ufficio di presidenza già previsto per la giornata odierna, nel quale proporrà di fissare il termine per le richieste di audizione a lunedì 29 gennaio.

Al termine della fase preliminare, potrà eventualmente utile costituire un comitato

ristretto per la formulazione della proposta relativa all'adozione del testo base.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Mattia Al-

fano, rappresentante dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime del Reato (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.20.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Michele Cagianello, Direttore del dipartimento di Scienze giuridiche dell'università degli Studi di Bologna (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.
C. 1539 Governo.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

il Protocollo stabilisce per tutti gli Stati membri nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato e contrastare la tratta degli esseri umani, nonché per migliorare la protezione delle vittime e prevedere misure di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il testo come risultante dall'esame dell'emendamento approvato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2024 della Commissione di merito;

condivisa la finalità del provvedimento di favorire e tutelare la conservazione del posto di lavoro, nonché il riconoscimento di un periodo di congedo e di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;

preso atto che non vi sono disposizioni di specifico interesse in relazione ai profili di competenza della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fabrizio Coticchia, professore ordinario di Scienza politica presso l'Università degli studi di Genova, sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.

Audizione informale di Alessandro Ricci, ricercatore di geografia politica presso l'Università degli studi di Bergamo 55

Audizione informale, in videoconferenza, di Emidio Diodato, professore ordinario di Scienza politica presso l'Università per stranieri di Perugia 55

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

Audizione informale di Fabrizio Coticchia, professore ordinario di Scienza politica presso l'Università degli studi di Genova, sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

Audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.

Audizione informale di Alessandro Ricci, ricercatore di geografia politica presso l'Università degli studi di Bergamo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di Emidio Diodato, professore ordinario di Scienza politica presso l'Università per stranieri di Perugia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40. alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 40 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.35.

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a vicepresidente della Lega navale italiana.

Nomina n. 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulla proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo, Luciano Magnanelli, a Vice Presidente della Lega navale italiana (Atto Governo n. 40), il cui *curriculum vitae* è in distribuzione, che ha già ricoperto l'incarico nel precedente triennio, scaduto lo scorso 7 luglio.

Ricorda, poi, che lo scorso 17 ottobre 2023 la Commissione si è già espressa favorevolmente sulla nomina dell'Ammira-

glio di squadra, Donato Marzano, a Presidente della Lega navale italiana (Atto Governo n. 17).

La Lega Navale Italiana è un ente pubblico che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti e ha come scopo principale quello di diffondere l'amore per il mare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, nonché promuovere e sostenere la pratica del diporto e delle attività nautiche.

L'ente è articolato in una Presidenza Nazionale e in oltre 260 tra Sezioni e Delegazioni, ubicate su tutto il territorio nazionale e le norme che lo disciplinano sono contenute nello Statuto e negli articoli da 65 a 72 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90).

Gli organi di vertice della Lega navale Italiana restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. In particolare, il Vice presidente nazionale sostituisce il Presidente nazionale in caso di assenza o impedimento e viene nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di Stato maggiore della Marina militare (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica

15 marzo 2010, n. 90), previo parere parlamentare.

Conclude segnalando che l'incarico sarà svolto a titolo gratuito.

Propone, pertanto, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina.

Antonino MINARDO, *presidente*, non essendovi richieste d'intervento, avverte che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ricorda, quindi, le modalità di votazione sulla proposta e, dato conto dei deputati in missione, invita i deputati segretari a effettuare la chiama.

(Segue la chiama)

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	16
Votanti	13
Astenuti	3
Maggioranza	7

Hanno votato sì: 13

Hanno votato no: 0.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bicchielli, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Comba, Giglio Vigna, Maiorano, Malaguti, Minardo, Padovani, Polo, Saccani Jotti e Zoffili.

Si sono astenuti i deputati: Carè, De Maria e Gubitosa.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 8.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 799 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare. Atto n. 111 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento. Atto n. 112 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA:

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 1630 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *superbonus*, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, sia stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Osserva, altresì, che con la disposizione di cui al comma 2 si riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022.

In proposito, con riferimento al comma 1 prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che, ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato,

non sono considerati effetti restitutori rispetto alle ipotesi considerate dall'intervento normativo e pertanto il mancato recupero dei benefici fruiti non comporterebbe modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica. Ciò posto, evidenzia comunque l'opportunità di disporre di un quadro informativo completo e aggiornato relativo agli oneri già sostenuti nonché alle previsioni di spesa con riferimento alla disciplina del *superbonus*.

Con riferimento invece al comma 2, rileva, da un lato, che la misura opera nei limiti delle risorse disponibili, certificate dalla relazione tecnica pari a 16,4 milioni, e, dall'altro, che la disposizione prevede un'apposita compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Ciò stante, ai fini della puntuale definizione della platea degli aventi diritto al contributo, reputa necessario che il Governo chiarisca, fermo restando il requisito del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, se il richiamo ai « soggetti di cui al comma 1 », contenuto al comma 2, consenta di erogare il contributo medesimo solo a coloro che non hanno ultimato i lavori e che sono esclusi dalle procedure di recupero ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1 o se, invece, il contributo stesso debba essere erogato a tutti coloro che non hanno ultimato i lavori di cui al comma 1, anche se non hanno alcunché da restituire all'erario a causa della mancata fruizione dello sgravio fiscale, ad esempio per incapacienza.

Ritiene che tale chiarimento sia opportuno in quanto, testualmente, il rinvio al comma 1 appare consentire entrambe le letture, posto che il citato comma 1 individua una fattispecie piuttosto che una categoria di soggetti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 provvede alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal precedente comma 2, pari a 16.441.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizza-

zione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, nel segnalare che il citato Fondo, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, reca per l'anno 2024 una dotazione iniziale in termini di cassa pari a euro 206.601.989, fa presente che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – dal citato stanziamento risulta già detratto un importo equivalente indicato dalla presente disposizione e che sul medesimo Fondo residua al momento una disponibilità di 91.160.989 euro per l'anno 2024. Ciò premesso, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati, per il medesimo anno 2024, a valere sulla dotazione del Fondo stesso.

In relazione all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 estende il divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. Evidenzia che, a legislazione previgente, questi interventi erano ricompresi nella deroga al divieto generalizzato di sconto in fattura e di cessione del credito. Osserva pertanto che, per effetto della norma ora introdotta, la deroga resta applicabile ai soli interventi di demolizione e ricostruzione, come sopra qualificati, per i quali sia già stato richiesto il titolo abilitativo.

Rileva, quindi, che il successivo comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento, cosiddetto *superbonus*, per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

Tanto premesso, con riferimento al comma 1 non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica secondo cui l'intervento è volto a restringere l'ambito di applicazione della deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura o cessione del credito ed è pertanto finalizzato a evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, evidenzia invece che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione risulterebbe neutrale dal punto di vista finanziario dal momento che l'effetto positivo correlato al pagamento dell'imposta sui premi assicurativi sarebbe più che sufficiente a compensare l'effetto negativo derivante dalla detrazione per oneri ai fini IRPEF del 19 per cento. In proposito, rileva tuttavia che, a legislazione vigente, oltre alla detrazione ai fini IRPEF del 19 per cento, è prevista l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per le polizze contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie riferiti ad unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 11-*bis* della tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dal comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, al fine di verificare l'effettiva compensatività degli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame e la conseguente neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero quindi forniti, da un lato, chiarimenti in merito alla tassazione applicabile alla fattispecie in esame e, dall'altro, i dati e gli elementi informativi posti alla base di quanto rilevato dalla relazione tecnica.

Relativamente, infine, all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma modifica la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di restringerne l'ambito applicativo nonché di limitare il ricorso alla sua fruizione mediante cessione del credito e sconto in fattura. In proposito non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma appare suscettibile di determinare effetti

positivi sui saldi di finanza pubblica prudenzialmente non stimati.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

C. 799 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2024.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha deliberato di richiedere una relazione tecnica sul testo in esame. Essendo decorso il termine di sei giorni stabilito per la trasmissione della predetta relazione tecnica, chiede alla rappresentante del Governo se la relazione richiesta sia disponibile.

La sottosegretaria Sandra SAVINO informa che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della cultura è al momento in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e sono altresì in atto interlocuzioni tra gli uffici interessati volte ad acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione degli effetti finanziari della proposta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2023.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento aveva deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo in esame.

Essendo da tempo decorso il termine di trenta giorni stabilito per la trasmissione della predetta relazione tecnica, chiede alla rappresentante del Governo se la relazione richiesta sia disponibile.

La sottosegretaria Sandra SAVINO informa che la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti è al momento in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, che ha richiesto ulteriori elementi di valutazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene la

sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Atto n. 102.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto in esame reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, di cui all'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, ed è corredato di relazione tecnica.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici delle Camere per una più approfondita disamina delle diverse disposizioni del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni delle quali occorre valutare gli effetti finanziari.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della Polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, reputa opportuno disporre di dati quantitativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto

della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di Polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di verbale di assunzione dei mezzi di prova, evidenzia, per quanto concerne i profili di quantificazione, che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti mentre d'ora innanzi avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti. A tale proposito, considerando che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale evitando discrasie applicative, andrebbe chiarito, a suo avviso, se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Segnala che andrebbe, inoltre, chiarita la parte della relazione tecnica che asserisce che dall'entrata a regime del processo penale telematico « si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività », chiedendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.

Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che consentono, in casi di particolare urgenza specificamente individuati dalla norma, di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione alla persona offesa dal reato dell'avviso della fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio, si potrà provvedere nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che tale attività può essere ricondotta ai compiti istituzionali già svolti a legislazione vigente dalla medesima polizia giudiziaria.

Segnala, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *t*), che sopprimono il comma 3-*bis* dell'articolo 510 del codice di procedura penale, ai sensi del quale la trascrizione delle registrazioni audiovisive nella fase di istruttoria dibattimentale è disposta solo su richiesta delle parti, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che alle trascrizioni delle registrazioni con modalità digitali si potrà provvedere a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente alla transizione digitale dei servizi della giustizia, che, nell'ambito del bilancio triennale 2024-2026, ammontano a 329.872.552 euro per l'anno 2024, a 296.294.196 euro per l'anno 2025 e a 199.708.048 euro per l'anno 2026.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che consentono, in casi di particolare urgenza specificamente individuati dalla norma, di avvalersi della polizia giudiziaria per la notificazione alla persona offesa dal reato dell'avviso della fissazione dell'udienza preeliminarle o della citazione a giudizio, si

potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, considerando che tale attività può essere ricondotta ai compiti istituzionali già svolti a legislazione vigente dalla medesima polizia giudiziaria;

le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *t*), che sopprimono il comma 3-*bis* dell'articolo 510 del codice di procedura penale, ai sensi del quale la trascrizione delle registrazioni audiovisive nella fase di istruttoria dibattimentale è disposta solo su richiesta delle parti, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerando che alle trascrizioni delle registrazioni con modalità digitali si potrà provvedere a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente alla transizione digitale dei servizi della giustizia, che, nell'ambito del bilancio triennale 2024-2026, ammontano a 329.872.552 euro per l'anno 2024, a 296.294.196 euro per l'anno 2025 e a 199.708.048 euro per l'anno 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto in esame reca disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge n. 71 del 2022, recante la riforma dell'ordinamento giudiziario, ed è corredato di relazione tecnica.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici delle Camere per una più approfondita disamina delle diverse disposizioni del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni delle quali occorre valutare gli effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di tabelle degli uffici giudicanti, in merito ai profili di quantificazione, pur considerando che la relazione tecnica assicura che le norme predispongono interventi aventi mero rilievo ordinamentale, appare utile, a suo avviso, soffermarsi su alcune disposizioni che potrebbero comportare adempimenti e attività da valutare per le eventuali ricadute sui fabbisogni organizzativi degli uffici.

Quanto all'integrazione disposta con l'inserimento all'articolo 7-*bis* del comma 1-*bis*, laddove si prevede che le proposte inerenti alle tabelle degli uffici giudiziari debbano essere corredate dei documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse umane e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento di ciascun ufficio giudiziario, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente, segnala che andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente per l'elaborazione dei citati documenti.

Inoltre, posto che il nuovo comma 2.2 stabilisce che i documenti organizzativi, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, fa presente che andrebbero anche in questo caso fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici di realizzare tali modelli avvalendosi delle sole risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 3, recante modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in tema di Scuola superiore della magistratura, in merito ai profili di

quantificazione segnala che la relazione tecnica rassicura riguardo all'adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della predetta Scuola, sia in termini di strutture sia in termini di personale, nei limiti delle risorse disponibili. Ciò posto, rammenta tuttavia che la mera certificazione di neutralità delle norme riportata dalla relazione tecnica riguardo all'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica non costituisce mai di per sé adeguato strumento di garanzia in ordine all'assenza di oneri aggiuntivi, a meno che tale certificazione non si accompagni all'esposizione di dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Evidenzia che andrebbero quindi esposti gli oneri complessivi da sostenersi da parte della Scuola per la strutturazione e l'avvio dei citati corsi, con riferimento, ad esempio, alla didattica e alle attività di segreteria, le risorse che la Scuola potrà trarre dal proprio bilancio e i costi che saranno posti a carico degli studenti, considerando che dovendo tenere conto delle condizioni reddituali degli studenti potrebbe non essere possibile un'integrale copertura dei costi a carico dei medesimi e quindi una parte degli oneri potrebbe gravare sulla dotazione annua prevista in bilancio. Segnala, in proposito, che la dotazione finanziaria della Scuola ha registrato una riduzione dal 2024 al 2026 rispetto a quanto previsto in origine per il suo funzionamento.

Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in tema di adozione di modelli *standard* stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, analogamente a quanto osservato all'articolo 1 fa presente che andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli *standard* previsti. Inoltre, dal momento che la relazione tecnica attesta che per le finalità indicate le disposizioni sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, che allo stato attuale non sono quantificabili, osserva come andrebbero meglio specificati i profili organizzativi e di riassetto

previsti rispetto alla disciplina vigente da cui potrebbero derivare risparmi.

Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), capoverso 2.2, che prevedono l'elaborazione dei documenti organizzativi generali, delle tabelle degli uffici giudicanti e delle relative variazioni e la loro successiva trasmissione telematica, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il ricorso a modelli *standard*, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, consente di semplificare e uniformare la redazione dei medesimi documenti.

Rileva, altresì, che le disposizioni dell'articolo 3, che prevedono l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario da parte della Scuola superiore della magistratura, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi di organizzazione dei corsi, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 17-*octies*, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 3, graveranno sui partecipanti ai corsi medesimi, secondo principi di gradualità in relazione alla capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare, e la Scuola medesima potrà far fronte agli eventuali oneri residui nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio autonomo.

Evidenzia, infine, che i competenti uffici del Consiglio superiore della magistratura potranno provvedere all'elaborazione dei modelli *standard* previsti dall'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relattrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (Atto n. 110);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e lettera *d*), capoverso 2.2, che prevedono l'elaborazione dei documenti organizzativi generali, delle tabelle degli uffici giudicanti e delle relative variazioni e la loro successiva trasmissione telematica, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il ricorso a modelli *standard*, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, consente di semplificare e uniformare la redazione dei medesimi documenti;

le disposizioni dell'articolo 3, che prevedono l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario da parte della Scuola superiore della magistratura, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i costi di organizzazione dei corsi, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 17-*octies*, introdotto dal comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 3, graveranno sui partecipanti ai corsi medesimi, secondo principi di gradualità in relazione alla capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare, e la Scuola medesima potrà far fronte agli eventuali oneri residui nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio autonomo;

i competenti uffici del Consiglio superiore della magistratura potranno provvedere all'elaborazione dei modelli *standard* previsti dall'articolo 4 nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

La seduta termina alle 14.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare.

Atto n. 111.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD

06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare.

Avverte, altresì, che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Tanto premesso, fa presente che la relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale riguarda l'adeguamento della capacità di supporto logistico delle Basi navali principali di Taranto, La Spezia, Augusta, nonché quella delle Basi secondarie e di supporto logistico di Brindisi, Messina, Cagliari, Ancona, Venezia, Napoli e Livorno, in termini sia di spazio disponibile per l'ormeggio in banchina sia di impianti destinati a fornire i principali servizi.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame reca un costo complessivo di 1.760 milioni di euro, di cui 203 milioni di euro sono stati già impegnati con le delibere CIPE n. 51 del 2020 e n. 47 del 2021, mediante utilizzo delle risorse afferenti al Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto.

Rileva, inoltre, che lo schema di decreto in esame, secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, ha ad oggetto la prima fase del programma, che comporta una spesa pari a 559,36 milioni di euro. Osserva che l'avvio della prima fase era previsto nell'anno 2023 e dovrebbe concludersi nel 2033 e che tale fase è finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa attraverso le seguenti modalità: per 9,44 milioni di euro per il 2023, 7,01 milioni di euro per il 2024, 18,68 milioni di euro per l'anno 2025, 14,97 milioni di euro per l'anno 2026, 41,84 milioni

di euro per il 2027, 85,89 per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per il 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per il 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, assegnate al Ministero della difesa. Come precisato nella scheda tecnica, rammenta che le risorse a tal fine utilizzate risultano allocate sul piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, al quale, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, risultano assegnati 38.475.041 euro per il 2024, 68.827.003 per il 2025 e 12.271.482 euro per il 2026; per 5,80 milioni di euro per il 2024, 14,20 milioni di euro per il 2025, 12,10 milioni di euro per il 2026, 40 milioni di euro per il 2032 e 31 milioni di euro per il 2033 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio per il 2018, assegnate al Ministero della difesa. Come precisato nella scheda tecnica, rammenta che le risorse a tal fine utilizzate risultano allocate sul piano gestionale n. 31 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, al quale, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, risultano assegnati 52.621.188 euro per il 2024, 38.667.906 per il 2025 e 20.000.000 euro per il 2026; per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033 mediante utilizzo delle risorse allocate sul piano gestionale 20 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, al quale, nell'ambito del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026, risultano assegnati 462.148.589 euro per il 2024, 326.321.422 per il 2025 e 151.460.000 euro per il 2026.

Nel chiarire che la prima fase del programma reca un profilo finanziario compreso nell'arco temporale 2023-2033, ricorda che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'arti-

colo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Infine, specifica che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 997,64 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

A tale proposito, rileva che, a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto, secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, ritiene opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno

o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, appare quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, si evidenzia in primo luogo che il citato piano gestionale n. 26 del capitolo 7120, del quale si prevede l'utilizzo, reca nell'anno 2026 una dotazione di 12.271.482 euro, inferiore, quindi, alla spesa prevista per il medesimo anno pari a 14,97 milioni di euro. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportunamente rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 e le relative disponibilità.

Ciò posto, reputa in ogni caso necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del programma in esame per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, considerato il divario esistente tra gli oneri imputati agli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa di cui ai piani gestionali n. 26 e n. 31 del capitolo 7120 con riguardo all'ultimo anno del triennio vigente e gli oneri ultratriennali imputati al medesimo stanziamento dovrebbe essere assicurato, per ogni singola annualità, che quanto già assentito o autorizzato sul capitolo interessato dal programma in esame non ecceda lo stanziamento previsto per il capitolo medesimo.

Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere, come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa, alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, appare opportuno verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento di lettera « f », riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, secondo quanto precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato « Volo a vela », relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento.

Atto n. 112.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a Vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento.

Avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Tanto premesso, segnala che la relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità il rinnovo della componente Volo a vela, che si rende necessario al fine di dotarsi di nuovi velivoli con capacità acrobatica, sostituendo gradualmente l'attuale flotta di otto velivoli G103-A con altri otto velivoli con caratteristiche avanzate.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, osserva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di presumibile avvio nell'anno 2023 e conclusione nell'anno 2029, reca un costo complessivo di 2 milioni di euro.

Osserva, altresì, che il programma sarà integralmente finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento.

In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a

1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.

Rileva, altresì, che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi al programma è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica chiarisce, inoltre, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concorrente con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma – pari, come detto, a 2 milioni di euro –, alla correlata integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto,

che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, stante la relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma circa la disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, appare opportuno verificare se tali risorse possano essere riscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento di lettera « f », riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, secondo quanto precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

— Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1606-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 23 gennaio 2024, ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, finalizzata a modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 4, per renderla conforme alla formulazione comunemente utilizzata.

Nel soffermarsi sulle modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni Ambiente e Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente, segnala preliminarmente che la condizione contenuta nel parere espresso nella giornata di ieri è stata recepita dalle Commissioni di merito, evidenziando altresì che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 18.016 del Governo.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera per una più approfondita disamina delle diverse disposizioni del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni delle quali occorre valutare gli effetti finanziari.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 4-*sexies*, rileva preliminarmente che la norma, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, porta da cinquanta a settanta il numero massimo dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui al comma 1, lettera *a*). Inoltre, nel confermare quanto già previsto nell'assetto vigente, cioè che alla copertura dei costi di funzionamento, comprensivi dei compensi dei componenti, della suddetta Commissione, nonché di quelli relativi alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante le tariffe da applicare ai soggetti richiedenti l'avvio delle procedure VIA e VAS, segnala che viene espunto dal testo vigente il vincolo della determinazione dei suddetti costi di funzionamento in misura complessivamente non superiore all'ammontare di tali tariffe. Rileva come venga, altresì, precisato che i relativi proventi, versati all'entrata del bilancio dello Stato, vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino alla concorrenza dei suddetti costi, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022, che reca un'autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 in favore della Commissione tecnica VIA e VAS, e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti a regime da specifiche misure di contenimento delle spese dei Ministeri individuate dalla norma. Fa presente che viene, altresì, previsto che dal 2024 ai componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC i relativi compensi sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento, di cui al comma 1, lettera *b*). Al riguardo, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di informazione da parte del Governo volti a consentire di verificare che le novelle disposte dalla norma in esame siano compatibili con il vincolo di neutralità finanziaria

già recato dalla disposizione vigente e confermato dalla norma stessa.

Rileva poi che l'articolo 4-*octies* incrementa, di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, la quota annua dei proventi delle aste di quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Rileva che alla disposizione, non corredata di relazione tecnica, non sono ascritti effetti finanziari. Rammenta che a precedenti interventi normativi di destinazione delle « quote eccedenti » dei proventi delle aste CO₂ non sono stati ascritti effetti finanziari in considerazione del fatto che si trattava di destinazioni a specifiche finalità di quote di carattere eventuale, ossia utilizzabili solo qualora disponibili, che il Governo aveva rassicurato circa la mancanza di effetti sulla quota di proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale opera comunque nel limite delle disponibilità. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque utile, a suo avviso, una conferma del Governo, che l'incremento delle quote eccedenti non comprometta il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Con riferimento all'articolo 5, commi da 3-*ter* a 3-*quinqüies*, rileva che il comma 3-*quater* reca misure per la promozione del biometano, fra le quali l'applicazione delle agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1994, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. Fa presente che alla norma non sono ascritti effetti finanziari, e l'emendamento che l'ha introdotta non è corredata di relazione tecnica. In proposito, evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti finanziari per minor gettito da accise: circa tale punto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo. Non ha invece osservazioni da formulare con riferimento alle restanti disposizioni.

Con riferimento all'articolo 8, comma 2-*bis*, in merito ai profili di quantifica-

zione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Rileva che alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari e l'emendamento che l'ha introdotta non era corredato di relazione tecnica. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire da parte del Governo elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la disposizione possa essere attuata in condizioni di invarianza.

Con riferimento all'articolo 14-*bis*, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono il rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per un importo di 5 milioni di euro per il 2024. In proposito non ha osservazioni da formulare atteso che l'onere è configurato come limite massimo di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 14-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, osserva preliminarmente che il predetto Fondo – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – presenta per l'anno 2024 una dotazione iniziale di 226.852.684 euro. In proposito, segnala che – sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto Fondo al momento risultano disponibili per l'anno 2024 risorse pari ad euro 174.835.050. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14-*ter*, rileva preliminarmente che la norma modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di ridefinire il quadro dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane istituito dalla medesima disposizione. Segnala, in particolare, che viene previsto che il Commissario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di cui al comma 1, lettera *a*). Inoltre, con specifico riguardo agli interventi rientranti nei siti che costituiscono la rete Natura 2000, rileva che viene prevista la nomina di un commissario *ad acta* – per tali funzioni può essere nominato il Commissario unico – al quale attribuire, in caso di inerzia dell'autorità competente, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che la disposizione esclude espressamente la corresponsione al commissario *ad acta* di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altro emolumento comunque denominato, di cui al comma 1, lettera *a*), capoverso 11-*ter*.

In proposito, per quanto riguarda i poteri del Commissario unico, appare necessaria, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che, dall'ambito di applicazione della predetta deroga di cui può avvalersi il commissario medesimo nell'esercizio dei suoi poteri, siano comunque esclusi i vincoli di finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare in merito al comma 1, lettera *a*), capoverso 11-*ter* stante l'espressa esclusione disposta dalla norma della corresponsione di qualsiasi emolumento o rimborso spesa in favore del Commissario *ad acta* di cui si prevede la nomina.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera *b*), capoverso 11-*ter*, ultimo periodo, dell'articolo 1-*ter* stabilisce che al commissario *ad acta* eventualmente nominato ai sensi

del medesimo capoverso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

Con riferimento all'articolo 14-*quater*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Regione Siciliana quale Commissario straordinario al fine di assicurare il completamento della rete impiantistica integrata che consenta il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute. Segnala che gli investimenti, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021–2027 della Regione Siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari, riferibili alla medesima regione. Rileva che per la realizzazione degli interventi urgenti è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse prima indicate. Fa presente che la regione può dare supporto al Commissario straordinario con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari.

Al riguardo, prende atto che le risorse volte al finanziamento degli interventi sono previste come limite di spesa; la norma non individua le annualità di riferimento, in quanto si tratta di utilizzi di risorse: riguardo a tale questione, sarebbe utile acquisire elementi informativi da parte del Governo, anche al fine di valutare la coerenza di tale utilizzo, che riguarda risorse

di entità non trascurabile, con gli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Riguardo alle risorse individuate a copertura, andrebbe inoltre acquisita, a suo avviso, conferma che le finalizzazioni previste dalle norme in esame non pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Riguardo alla facoltà per la Regione Siciliana di istituire un'apposita struttura eventualmente comprensiva di due sub-commissari, non ha osservazioni da formulare, dal momento che detta istituzione si configura come facoltativa e pertanto la Regione potrà darvi esecuzione al sussistere delle necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 14-*quinqüies*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma integra il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i cui compiti, funzioni e composizione sono disciplinati dal medesimo comma, possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. Posto che nell'assetto vigente la definizione annuale con decreto interministeriale dei costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi dei componenti, viene disposta, in condizioni di neutralità finanziaria, andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo volta a confermare che l'eventuale articolazione organizzativa della Commissione consentita dalla norma possa essere disposta nel rispetto del suddetto vincolo di neutralità finanziaria. Segnala che la richiesta appare opportuna anche alla luce delle ulteriori modifiche apportate all'articolo 8 del suddetto decreto legislativo dall'articolo 4-*sexies*.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate sui profili finanziari del provvedimento, fa presente che, all'articolo 4-*sexies*, le novelle legislative ivi apportate all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-

PNIEC, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i costi di funzionamento dei predetti organismi saranno coperti a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, e 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Assicura che le disposizioni di cui all'articolo 4-*octies*, che incrementano di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro che potrà essere destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non sono suscettibili di incidere sulla quota dei predetti proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Evidenzia che l'estensione delle agevolazioni in materia di accisa, attualmente previste per il gasolio, al biodiesel utilizzato tal quale, disposta dal comma 3-*quater* dell'articolo 5, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito erariale, dal momento che allo stato il predetto combustibile non risulta impiegato in ragione del suo prezzo elevato e conseguentemente non si registrano entrate ascrivibili alle accise ad esso riferite.

Con riferimento al comma 2-*bis* dell'articolo 8, l'avvalimento del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, di controllo del rispetto delle regole ambientali e di vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati gli impianti eolici galleggianti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti compiti rientrano nel novero delle competenze attribuite al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ai sensi della legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 14-*quater*, comma 9, che prevede l'utilizzo di risorse, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, in sede di attuazione dell'Accordo per la coesione che sarà stipulato con la Regione Siciliana, garantisce che verrà assicurata la coerenza del predetto utilizzo rispetto agli effetti già scontati, in relazione alle medesime risorse, negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse delle quali si prevede l'utilizzo.

All'articolo 14-*quinquies*, segnala che la nuova articolazione in sottocommissioni e gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione medesima, trattandosi di una misura organizzativa di natura interna volta a consentire una maggiore efficienza del collegio.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo sui profili finanziari del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1606-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4-*sexies*, le novelle legislative ivi apportate all'articolo 8 del de-

creto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i costi di funzionamento dei predetti organismi saranno coperti a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, e 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*octies*, che incrementano di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro che potrà essere destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non sono suscettibili di incidere sulla quota dei predetti proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

l'estensione delle agevolazioni in materia di accisa, attualmente previste per il gasolio, al biodiesel utilizzato tal quale, disposta dal comma 3-*quater* dell'articolo 5, non è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito erariale, dal momento che allo stato il predetto combustibile non risulta impiegato in ragione del suo prezzo elevato e conseguentemente non si registrano entrate ascrivibili alle accise ad esso riferite;

con riferimento al comma 2-*bis* dell'articolo 8, l'avvalimento del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento delle attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, di controllo del rispetto delle regole ambientali e di vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati gli impianti eolici galleggianti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica, giacché i predetti compiti rientrano nel novero delle competenze attribuite al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ai sensi della legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 14-*quater*, comma 9, che prevede l'utilizzo di risorse, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, in sede di attuazione dell'Accordo per la coesione che sarà stipulato con la Regione Siciliana verrà assicurata la coerenza del predetto utilizzo rispetto agli effetti già scontati, in relazione alle medesime risorse, negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse delle quali si prevede l'utilizzo;

all'articolo 14-*quinquies*, la nuova articolazione in sottocommissioni e gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione medesima, trattandosi di una misura organizzativa di natura interna volta a consentire una maggiore efficienza del collegio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere testé formulata, ribadisce le osservazioni critiche già formulate dal proprio gruppo durante l'esame nelle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive. In particolare sottolinea che la proposta emendativa dei relatori, con la quale è stato inserito nel testo l'articolo 14-*quater* concernente la nomina del presidente della Regione Sici-

liana quale Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti in tale regione, non solo ha introdotto un tema estraneo al contenuto originario del decreto, ma è stata approvata nell'ambito di una seduta nella quale, a suo giudizio, si sono verificate gravi violazioni del Regolamento della Camera.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le osservazioni della collega Roggiani, critica le modalità con cui la maggioranza e il Governo hanno condotto l'esame del provvedimento, che ha portato all'approvazione di proposte emendative che hanno sostanzialmente stravolto il contenuto del decreto presentato alla Camera. In particolare, nel far riferimento alle disposizioni dell'articolo 14-*quater*, comma 9, che prevedono un finanziamento di 800 milioni di euro per la realizzazione di due nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti in Sicilia, sostiene che, in considerazione della notevole rilevanza rivestita da tale intervento, sarebbe stato opportuno che le norme fossero inserite sin dal principio nell'ambito del decreto adottato dal Governo.

Nell'annunciare il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere sul provvedimento, invita la maggioranza e il Governo, che rivendicano il merito di aver posto termine ai governi

delle larghe intese, ad avere maggiore coraggio nell'adozione di provvedimenti di rilevante portata politica, sottoponendoli in modo aperto al confronto con l'opposizione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) annuncia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere, evidenziando che, ancora una volta, il Governo ha adottato un decreto in estrema fretta, senza svolgere la necessaria istruttoria, con un contenuto che, sin dall'inizio, non era omogeneo e si è arricchito nel corso dell'esame di disposizioni difficilmente riconducibili ad una *ratio* unitaria. Ritiene, invece, che le materie della sicurezza energetica e delle fonti rinnovabili, che rivestono un rilievo strategico, avrebbero meritato una maggiore considerazione nell'ambito della discussione parlamentare.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Intervengono i sottosegretari all'economia e alle finanze, Lucia Albano e Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 1630 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che nella seduta svoltasi nella mattina di ieri, 23 gennaio, è stato pronunciato il giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative presentate, confermato poi nella successiva seduta pomeridiana. Comunica inoltre che al momento sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), nonché il parere, con una osservazione, del Comitato per la Legislazione.

Avverte infine che i gruppi di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia hanno comunicato il ritiro di tutti gli emendamenti da loro presentati, e che l'onorevole Gebhard ha ritirato gli emendamenti a sua prima firma 1.34, 1.41 e 3.33.

La sottosegretaria Lucia ALBANO preannuncia l'orientamento contrario del Governo su tutte le proposte emendative in esame. Rammenta che la misura del *superbonus* ha effetti seri e gravi sui conti pubblici e che, come anche già evidenziato dal ministro Giorgetti in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, il Governo ha posto in essere tutte le misure possibili nella consapevolezza di dover salvaguardare i saldi di finanza pubblica. Prima di adottare qualunque misura ulteriore, ritiene che sia necessario, tra alcuni mesi, verificare gli effetti del provvedimento in esame. Sottolinea che il Governo è consapevole delle istanze legittimamente avanzate dai cittadini e dagli operatori del settore, e conferma la volontà dell'Esecutivo di porre la massima attenzione alle questioni sollevate. Ricorda tuttavia la necessità del Governo di assumere un atteggiamento responsabile sulle misure in esame, nell'ambito del delicato compito di salvaguardia dei conti pubblici.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia la necessità che il Governo dettagli con

precisione come intende procedere per risolvere le numerose questioni aperte sul *superbonus*. Rammenta che l'ordinamento giuridico italiano, per lunga tradizione, è informato dal principio di affidamento, che si pone al centro dei rapporti tra cittadini e Stato, richiedendo a quest'ultimo di essere lineare e prevedibile nelle proprie decisioni e nei propri comportamenti. Ritiene infatti che una caratteristica essenziale della decisione pubblica debba essere la prevedibilità; non ravvisa tale fondamentale caratteristica nelle vicende legislative relative al *superbonus*.

Rammenta che la misura in esame, così come l'ampliamento delle agevolazioni in ambito edilizio, è stata appoggiata da tutte le forze politiche, per lungo tempo; ricorda che tale tendenza si è interrotta allorché il ministro Giorgetti ha evidenziato che tali misure, alla luce del loro impatto sui conti dello Stato, mettevano a repentaglio i saldi di finanza pubblica.

Sotto un diverso profilo, si chiede se esista un quadro esatto delle reali conseguenze subite dai cittadini che non hanno ancora concluso i lavori, ovvero che non riusciranno a concluderli secondo le scadenze previste dalla legge; evidenzia la necessità di avere dati aggiornati, tenuto conto dell'impatto dell'incertezza normativa, in particolare, sulle fasce deboli della popolazione.

Chiede dunque al Governo, in virtù degli strumenti e delle risorse a disposizione dell'Esecutivo, e al di là dei pareri contrari agli emendamenti presentati, di assumersi qualche impegno concreto per affrontare le problematiche ancora irrisolte, e di predisporre un monitoraggio delle menzionate conseguenze, a tutela di tutti coloro che si sono legittimamente affidati alle decisioni pubbliche in materia di incentivi edilizi. Ritiene infatti necessario che lo Stato non leda i diritti fondamentali dei propri cittadini tra cui, in particolare, il legittimo affidamento nel decisore pubblico.

Enrica ALIFANO (M5S), ricollegandosi a quanto detto dal collega D'Alfonso, evidenzia che dalle misure agevolative come originariamente predisposte, la cui efficacia era comunque prevista come limitata

nel tempo, sarebbero discesi alcuni effetti prevedibili.

Ritiene che le attuali criticità richiedano necessariamente una disciplina transitoria, volta a superare le principali problematiche presenti e dare risposte concrete ai cittadini.

Bruno TABACCI (PD-IDP) concorda con i colleghi che lo hanno preceduto con riferimento alla necessità di tutelare i cittadini che, affidandosi in buona fede alle decisioni pubbliche, si trovano a non poter fruire delle agevolazioni disposte dal legislatore. Ritiene tuttavia opportuno che si mantenga una visione complessiva della vicenda. Rammenta che, all'atto dell'approvazione del *superbonus*, la Ragioneria generale dello Stato aveva fornito delle stime ottimistiche, con particolare riferimento alle previsioni relative all'impatto sul PIL. I fatti hanno palesemente smentito tale previsione. Ritiene dunque necessario che tutte le forze politiche che hanno approvato tale misura se ne assumano la responsabilità.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) evidenzia in primo luogo che i dati forniti sull'impatto della misura in esame sono ancora parziali e ritiene necessario, per il futuro, monitorarne gli effetti.

Nel ringraziare la rappresentante Governo per i modi e per il tono del proprio intervento, ricorda tuttavia che su questa tematica il legislatore è intervenuto in più occasioni e che gli impegni assunti in passato dall'Esecutivo sono stati disattesi, con particolare riferimento alla capacità di assorbimento dei crediti ceduti da parte di banche, gruppi bancari o soggetti – pubblici e privati – costituiti *ad hoc*.

Su un piano più generale, osserva che in democrazia non è possibile che siano fattori congiunturali esterni a determinare l'effettivo esercizio di un diritto garantito dallo Stato e che quest'ultimo deve tenere fede agli impegni assunti, a prescindere dall'esistenza di altre priorità e senza addebitare la propria responsabilità ad altri soggetti, quali il sistema bancario. Ritiene dunque che sia precisa responsabilità del Governo in carica quella di trovare solu-

zioni alle problematiche aperte sul *superbonus*; tali soluzioni al momento sembrano non esservi, o quantomeno non sembra esservi la concreta volontà di metterle in atto da parte della maggioranza.

Sotto il profilo dello svolgimento dei lavori, ritiene necessario che la Commissione non si limiti a certificare la correttezza formale delle procedure democratiche. Preannuncia quindi la volontà del proprio gruppo parlamentare di rivestire pienamente il ruolo di opposizione.

In presenza di un orientamento sfavorevole del Governo sul complesso delle proposte emendative e dal momento che la maggioranza ha ritirato tutti i propri emendamenti, esprime l'auspicio che, quantomeno, possa essere svolta una ulteriore riflessione su alcune specifiche questioni, a tal fine accantonando alcuni emendamenti. Conclude evidenziando che anche quelle forze di maggioranza che, in passato, si sono battute per il rafforzamento e l'implementazione del *superbonus* hanno ora ritirato le proprie proposte emendative.

Marco OSNATO, *presidente*, sottolinea che non vi è alcuna volontà di limitare il corretto e regolare esercizio della democrazia, né vi è intento di ridurre il ruolo dei commissari a soggetti aventi il solo compito di ratificare le decisioni del Governo. Ribadendo l'assoluta legittimità dell'utilizzo, da parte dell'opposizione, di tutti gli strumenti procedurali e sostanziali consentiti dal Regolamento, evidenzia tuttavia che le forze di maggioranza, in quanto tali, sono altrettanto legittimate a seguire le indicazioni fornite dal Governo e, dunque, a ritirare le proprie proposte emendative.

Rileva che il Governo si è mostrato disponibile a proseguire l'analisi delle misure in esame, per introdurre una disciplina degli incentivi che sia compatibile con la salvaguardia dei conti pubblici; rammenta che le forze politiche che hanno fatto parte delle precedenti maggioranze hanno fatto affidamento sulle stime iniziali dei costi del *superbonus*, pari a circa 35 miliardi. Rammenta altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze monitora e quantifica con regolare periodicità le cessioni dei crediti derivanti dalle agevolazioni

edilizie, al cui esito si verificano costantemente scostamenti rispetto alle previsioni, ogni volta di alcuni miliardi.

In tale situazione, rileva come il Governo abbia emanato un provvedimento che cerca di venire incontro alle esigenze dei cittadini più deboli e che, allo stesso tempo, tiene ferme le esigenze di salvaguardia dei conti pubblici. Evidenzia inoltre che vi sono specifici impegni con l'Unione Europea per quanto riguarda la tenuta delle finanze pubbliche, cui il Governo tiene fede con coerenza. Ritiene dunque legittimo che la maggioranza, nel corso della propria attività parlamentare, sia coerente con le istanze dell'Esecutivo, volte alla tutela dei cittadini senza compromettere i conti dello Stato.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) dà atto del clima positivo nel quale si sta svolgendo la discussione in corso e riconosce che la Presidenza sta mettendo a disposizione un ampio spazio per il dibattito. Rileva tuttavia l'ambiguità dell'atteggiamento dell'attuale maggioranza nei confronti delle indicazioni che provengono dall'Unione europea, che dichiara di voler rispettare. Ricorda come, in altri ambiti – tra cui la materia delle concessioni demaniali – il Governo mostri invece di non voler affatto seguire le prescrizioni europee.

Concorda con i colleghi che l'hanno preceduto e sottolinea che nelle sue pregresse esperienze da amministratore locale ha potuto apprezzare il valore del principio della continuità amministrativa.

Riconosce che la maggioranza si sta comportando, sul tema del *superbonus*, con rigorosa coerenza con quanto promesso in campagna elettorale, ma sottolinea che questo non dovrebbe tradursi in misure a danno di quei cittadini che, indipendentemente dalle opinioni politiche, si sono affidati legittimamente a decisioni già assunte dallo Stato, specialmente con riferimento ad un tema delicato come quello degli incentivi edilizi. Ritiene che, in questo momento, la priorità per tutte le forze politiche dovrebbe essere quella di limitare i danni cagionati ai cittadini incolpevoli dall'incertezza relativa al *superbonus*.

Marco SIMIANI (PD-IDP) evidenzia che il proprio gruppo parlamentare, nel corso del tempo, ha qualificato il *superbonus* come uno strumento che, a seconda dell'utilizzo che se ne fa, può comportare effetti positivi o negativi. Ritiene essenziale che vi sia lo spazio per modificarne la disciplina, al fine di migliorare lo strumento e garantirne un utilizzo efficace.

Rammenta che presso le Commissioni V Bilancio e VIII Ambiente della Camera si sono svolte due indagini conoscitive, concernenti il più generale tema dei *bonus* edilizi, allo scopo di fornire materiale conoscitivo a tutti i parlamentari e di giungere all'elaborazione di un nuovo assetto normativo, strutturale, che dispieghi i propri effetti su un orizzonte temporale di almeno quindici anni, coniugando le esigenze di sostenibilità ambientale con quelle di tenuta dei conti pubblici.

Espone la tesi secondo cui il brusco aumento della domanda e, dunque, dei prezzi, che si sono verificati negli scorsi anni potrebbe essere stato causato dal fatto che l'operatività del *superbonus* è stata relativamente breve nel tempo.

I documenti conclusivi delle due menzionate indagini non sono ancora stati approvati, ma i dati emersi dalle oltre 150 audizioni svolte hanno consentito al gruppo del Partito democratico di elaborare un proprio contributo di riflessione. Ad una più accurata e dettagliata analisi di tutte le maggiori entrate connesse, direttamente e indirettamente, alla misura del *superbonus*, anche derivanti dagli effetti positivi che essa avrebbe avuto sul PIL, il costo netto della misura, considerando tutti gli effetti, diretti ed indiretti, sarebbe effettivamente pari a circa 35 miliardi, ovvero il costo inizialmente stimato. A tali dati finanziari va aggiunto il dato sociale, consistente in un aumento dell'occupazione pari a 200.000 unità annue, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Con riferimento al provvedimento in esame, evidenzia che esso costituisce a suo avviso una occasione perduta, giacché fallisce nel compito di fornire una soluzione ordinata per l'uscita dalla misura del *superbonus*, e non si occupa di delineare un

quadro normativo strutturale che ambisca a coprire il prossimo quindicennio.

Saverio CONGEDO (FDI), nel rilevare l'approccio costruttivo di tutte le forze politiche che partecipano al dibattito, condivide, in linea di principio, l'esigenza di garantire la continuità amministrativa sottolineata dagli interventi che l'hanno preceduto; evidenzia tuttavia l'obbligo dell'attuale maggioranza di dimostrare coerenza e responsabilità nei confronti della delicata tematica in esame, dal momento che la misura del *superbonus* ha cagionato costi inattesi, la cui quantificazione evolve, in peggio, di mese in mese. Sebbene l'agevolazione sia ampiamente condivisibile nel fine, sottolinea che essa si è dimostrata insostenibile per i conti pubblici. In un tale contesto, garantire la tanto auspicata continuità amministrativa risulta di fatto impossibile.

Ricorda che nel corso dei lavori della Commissione è stato dato ampio spazio a rappresentanti della società civile e agli *stakeholders* coinvolti nell'incentivo, e che le relative esigenze sono state recepite anche nelle proposte emendative presentate dalla maggioranza. Evidenzia tuttavia che è stata aperta una riflessione con il Governo sulla sostenibilità finanziaria delle modifiche richieste, all'esito della quale si è preso atto che tali proposte non potevano essere accolte, perlomeno in questo momento. Costituiscono invece, certamente, un prezioso spunto di riflessione per il futuro.

Concorda con i colleghi Simiani e Ricciardi circa la necessità di approfondire l'impatto del *superbonus*, evidenziando che al riguardo le risultanze delle indagini conoscitive appena svolte forniscono dati non aggiornati, poiché, come ha già sottolineato, gli oneri derivanti dalla misura cambiano ad un ritmo assai rapido. Ritiene inoltre necessario approfondire gli effetti dell'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti d'imposta, in quanto i relativi flussi finanziari affluiscono gradualmente alle casse dello Stato.

Alla luce di quanto argomentato, ritiene quindi impossibile che il Governo acceda a proroghe ulteriori della misura in oggetto. Al contempo, preannuncia l'intenzione di

richiedere, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, che sia disposta, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per entrare in possesso, nell'arco orientativo di tre mesi, dei dati relativi all'impatto del provvedimento in esame e, più in generale, degli incentivi edilizi, in modo da poter riflettere su come impostare l'assetto futuro di tale delicata disciplina fiscale.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per ricordare che il *superbonus*, come introdotto nel 2020, era una misura destinata per sua natura ad espletare effetti in un arco limitato di tempo, con l'obiettivo di rilanciare l'economia del Paese in un momento di profonda crisi. Evidenzia, inoltre, l'esigenza di ottenere dati certi sull'impatto della misura in termini di risparmio energetico, elemento che ritiene particolarmente rilevante per uno Stato come l'Italia, che dipende dai combustibili fossili e, dunque, che è un importatore di energia. Ritiene infatti che i dati sul risparmio energetico possano anche fornire elementi rilevanti per la conoscenza degli effetti dell'incentivo sulla bilancia commerciale.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento del collega Congedo, condivide la proposta da questi formulata di svolgere una apposita indagine conoscitiva, che consenta di redigere un atto normativo che riordini definitivamente la materia degli incentivi edilizi. Si dice disposto a sottoscrivere tale iniziativa, a condizione che la misura del *superbonus* sia prorogata di tre mesi. Ritiene che una simile soluzione si collochi nel solco della più volte richiamata continuità amministrativa e che costituisca un'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini.

Angela RAFFA (M5S) concorda con quanto proposto dal collega Ricciardi, evidenziando la necessità che tutte le forze politiche si assumano la responsabilità della attuale situazione e trovino un punto di incontro, prorogando nel frattempo di tre mesi la misura del *superbonus*. Ritiene che le misure in esame creino un problema di

ordine più economico che politico e propone pertanto, conformemente alle proposte avanzate dal proprio gruppo, di trovare soluzioni, anche nella forma di una dilazione ripartita su dieci anni, per venire incontro alle imprese che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, con riferimento all'intervento del collega Ricciardi, si dichiara favorevole al recupero della cosiddetta supremazia della politica; chiede al Governo di mettere a disposizione dati che consentano di comparare le stime originarie dei costi del *superbonus* con l'onere effettivamente scaturito dalla misura nel tempo.

Saverio CONGEDO (FDI) evidenzia che perseguire la continuità amministrativa non equivale a insistere con la prosecuzione di misure finanziariamente insostenibili; ove un provvedimento non sia compatibile con le esigenze di finanza pubblica, ritiene che la maggioranza abbia il dovere di correggerlo. Non condivide dunque la proposta di proroga di tre mesi formulata dal collega Ricciardi, alla luce della sua insostenibilità finanziaria.

Sotto un altro profilo, ricorda che il riordino degli incentivi in materia edilizia rientra nel più generale riassetto delle agevolazioni previsto dalla legge di delega fiscale. Ritiene dunque che la Commissione abbia spazi di intervento sulle agevolazioni edilizie proprio in seno all'attuazione della delega, i cui decreti legislativi sono in corso di predisposizione da parte del Governo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene per puntualizzare che la proposta di una proroga intende tutelare i cittadini che nutrono legittime aspettative nei confronti dello Stato, il quale si è assunto precisi impegni, non già per riaprire i termini dell'agevolazione o consentire nuovi interventi.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che, piuttosto che parlare di continuità amministrativa, occorrerebbe porre l'accento sull'affidamento incolpevole dei cittadini.

Angela RAFFA (M5S) rammenta che le maggiori problematiche si riscontrano per le imprese che hanno emesso fattura entro il 31 dicembre 2023, ancorché parziale, nell'intento di completare le pratiche per l'asseverazione e i relativi lavori entro il mese di marzo.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) ricorda come, nel corso della precedente legislatura, alcuni colleghi dell'attuale maggioranza evidenziavano che l'attività dei Governi allora in carica andava in senso sistematicamente contrario rispetto a quanto rappresentato dai soggetti chiamati in audizione. Osserva come la medesima situazione sembri verificarsi anche in questa occasione: nel corso del ciclo di audizioni svoltosi sul decreto-legge, sono emerse alcune proposte che giudica ragionevoli e che il Governo non ha inteso recepire. Tra di esse, cita l'estensione da cinque a dieci anni del periodo nel quale è possibile compensare i crediti derivanti dalle agevolazioni edilizie. Da un lato, questa soluzione consentirebbe alle imprese di utilizzare dette somme per un periodo più lungo, a compensazione di debiti fiscali e contributivi; dall'altro, la misura avrebbe nel tempo un impatto più diluito sulle finanze pubbliche, con alleggerimento dei costi a carico dello Stato.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che la Commissione possa ora passare alla votazione delle proposte emendative.

Su richiesta del presentatore, dispone innanzitutto l'accantonamento dell'emendamento Casu 1.14, che prevede la proroga delle detrazioni spettanti per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti.

Dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti Casu 1.15, Santillo 1.29 e 1.30, vertenti su materia analoga o simile, al fine di consentirne un esame congiunto.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti Casu 1.14 e 1.15, Santillo 1.29 e 1.30, dei quali il Presidente ha appena disposto l'accantonamento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra il contenuto dell'emendamento Bonelli 1.1, che sottoscrive, evidenziando come esso prospetti una soluzione di buon senso che sembra andare nella direzione auspicata nel dibattito sul complesso degli emendamenti appena conclusosi, ovvero quella di salvaguardare coloro che si trovano in una sorta « via di mezzo » nell'*iter* dello stato di avanzamento dei lavori. Chiede al relatore e al Governo un ripensamento sul parere contrario appena espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 1.1 e 1.3 e gli identici emendamenti Manes 1.5, Pastorino 1.6 e Simiani 1.7.

Marco SIMIANI (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.13, che sottoscrive.

Coglie l'occasione per soffermarsi sul tema degli incentivi sulle unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, oggetto degli emendamenti precedentemente accantonati, sottolineandone la rilevanza ed invitando il Governo ad una riflessione approfondita sul tema, alla luce del fatto che in passato sono state disposte proroghe *ad hoc*, in particolare per i territori alluvionati della regione Marche. Sottolinea che sarebbe inaccettabile operare discriminazioni tra cittadini a seconda della regione di residenza.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), soffermandosi su quanto da ultimo argomentato dal deputato Simiani, sottolinea che il fatto che i danni prodotti dalle catastrofi non siano semplicemente un castigo divino ma la diretta conseguenza della omessa preven-

zione da parte delle istituzioni è un concetto ormai consolidatosi da secoli nel pensiero moderno, a partire dall'Illuminismo. Partendo da tale assunto, ritiene assolutamente incongruo che il Governo si rifiuti di intervenire a sostegno di chi ha subito danni alle proprie abitazioni, a maggior ragione in un contesto in cui, per cittadini nelle medesime situazioni ma residenti in regioni diverse rispetto a quelle colpite più recentemente, ha adottato un comportamento di segno opposto. Esprime preoccupazione, anche in relazione alla recente approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata al Senato, per il fatto che la maggioranza non si adoperi per evitare palesi discriminazioni territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.13.

Marco SIMIANI (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento Stefanazzi 1.16, che sottoscrive. La proposta estende il *superbonus* per le persone fisiche alle spese sostenute entro il 31 marzo 2024. In proposito, rimarca quanto già sostenuto in un proprio precedente intervento, sul fatto che il suo gruppo parlamentare non sostiene la necessità di una proroga del *superbonus*, ma quella di predisporre una via d'uscita ordinata da esso, una transizione equa verso un assetto nuovo e sostenibile.

Considera particolarmente grave che la maggioranza pensi di poter affrontare l'*iter* di conversione in legge di un decreto così importante, che riguarda moltissime imprese e famiglie, escludendo drasticamente ogni possibile modifica parlamentare. Invita i colleghi della maggioranza a tornare sui loro passi rispetto ad un comportamento che giudica svilente nei confronti del Parlamento.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede che il Governo acconsenta ad un accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 1.16, anche solo al fine di consentire agli uffici preposti di fornire una quantificazione esatta degli

oneri che esso comporta, che chiede al Governo di rendere nota.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che non vi è l'intenzione del Governo di assentire all'accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 1.16.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede che venga posta ai voti la proposta di accantonare l'emendamento Stefanazzi 1.16.

La Commissione respinge la proposta di accantonamento dell'emendamento Stefanazzi 1.16. Respinge, quindi, l'emendamento Stefanazzi 1.16.

Marco OSNATO, *presidente*, in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani mattina, aggiornandola alle ore 9.30.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) alla luce del fatto che, a quanto gli consta, il Governo porrà nel pomeriggio odierno la fiducia sul decreto-legge in materia di sicurezza energetica, manifesta il dissenso del proprio gruppo in ordine al fatto di proseguire l'esame del provvedimento in pendenza del voto di fiducia.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che l'esame in sede referente di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge è consentito anche in pendenza di fiducia, e ricorda che la seduta, già prevista per la mattina di domani, è finalizzata a rispettare il vigente calendario dei lavori dell'Assemblea, che fissa l'avvio dell'esame del provvedimento per lunedì 29 gennaio.

Conferma, pertanto, il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle ore 9.30 di domani mattina, giovedì 25 gennaio.

La seduta termina alle 14.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	85
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i>	90
<i>ALLEGATO 2 (Correzioni di forma)</i>	91

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	85
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	94
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	86
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	96
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	97

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande progetto Pompei. Nomina n. 41 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi . .	89
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione Cangiano 7-00175: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita	89
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 novembre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Avverte che sul testo sono pervenuti i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente), nonché del Comitato per la legislazione; sono altresì pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni IX (Trasporti), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri sono in distribuzione.

Avverte, altresì, che la V Commissione ha invece deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica e pertanto renderà il parere direttamente all'Assemblea.

Comunica, quindi, che il Relatore ha presentato gli emendamenti 12.100 e 14.100 volti a recepire le osservazioni contenute nel parere espresso dalla I Commissione, che sono in distribuzione.

Avverte, infine, che è stata predisposta, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, una proposta di correzioni

di forma, volta ad apportare al testo alcune modifiche di carattere esclusivamente formale, che è in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.100 e 14.100 del Relatore (*vedi allegato 1*). Approva, altresì, le correzioni di forma (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, on. Amorese, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento come risultante dalle proposte emendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Fabio ROSCANI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto esprime un orientamento contrario sul provvedimento in esame pur condividendo alcune delle osservazioni contenute nella proposta di parere elaborata dal relatore. Stigmatizza, in particolare, come nel provvedimento del Governo sia previsto nuovamente il rinvio dell'attivazione dei nuovi contratti di ricerca. Ciò premesso preannuncia il voto contrario, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, pur comprendendo le ragioni dell'orientamento contrario sul complesso del provvedimento invita i colleghi rappresentanti dei gruppi a considerare che molte delle osservazioni contenute nella proposta di parere riguardano alcune questioni rilevanti condivise anche da parte dei gruppi di opposizione. Invita pertanto a valutare l'opportunità di votare favorevolmente il parere della Commissione che invita appunto le Commissioni di merito ad apportare delle modifiche al testo del decreto in esame.

Antonio CASO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Manzi, preannuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione dal voto sulla proposta di parere elaborata dal relatore pur esprimendo molte perplessità sul provvedimento in esame nel suo complesso. Chiarisce che il voto di astensione è determinato dal fatto che alcune delle osservazioni contenute nella proposta di parere sono condivisibili e sono state anche oggetto di alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo.

Irene MANZI (PD-IDP), nell'auspicare che presso le Commissioni di merito possa svolgersi un confronto costruttivo sulle proposte emendative presentate e condi-

videndo il contenuto di molte delle osservazioni contenute nel parere, accogliendo l'invito del Presidente Mollicone, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), preannuncia l'astensione dal voto sulla proposta di parere del relatore pur confermando un orientamento contrario sul provvedimento nel suo complesso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Testo unificato C. 153 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE, *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla XII Commissione Affari sociali, sul testo unificato in esame recante Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente. Il testo si compone di 5 articoli.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, segnala in particolare le disposizioni di cui all'articolo 4 del testo che al comma 1 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meri-

tevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione relativa all'articolo 4 volta a prevedere l'emaneazione di un decreto attuativo del Ministro dell'Università e della ricerca che individui i requisiti necessari per il conferimento dei previsti premi di laurea, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore

Delega al Governo in materia di florovivaismo.

C. 1560 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO, *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla XIII Commissione Agricoltura, sul testo della proposta di legge in esame recante delega al Governo in materia di florovivaismo, sul testo come risultante dagli emendamenti approvati.

Il testo si compone di 5 articoli e prevede limitate disposizioni rientranti nei profili di competenza della VII Commissione.

L'articolo 1 dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della

legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2.

In tale contesto segnala che all'articolo 2 che reca i principi e i criteri direttivi relativi alla descritta delega alla lettera o) prevede l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Ciò premesso propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande progetto Pompei.

Nomina n. 41.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame della proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande progetto Pompei ai fini del parere da rendere al Governo, e procederà quindi alla relativa votazione. Rammenta che il termine per l'espressione del predetto parere scadrà il 5 febbraio prossimo.

Invita quindi il relatore, on. Cangiano, ad illustrare la proposta di nomina e a formulare il relativo parere.

Gerolamo CANGIANO, *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sulla proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande progetto Pompei.

Segnala, preliminarmente, che il parere delle competenti Commissioni parlamentari è previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che venga nominato un direttore generale di progetto, nonché un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovate competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.

Ricorda, in proposito, che il generale di brigata Giovanni Capasso è stato già nominato vicedirettore generale vicario di progetto per la realizzazione del Grande Progetto Pompei fino al 31 dicembre 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2023.

La proposta di nomina in esame è volta quindi a consentire il proseguimento delle funzioni di cui al citato articolo 1, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 91 del

2013, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

Nel rinviare al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina in esame, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

Al riguardo chiarisce che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato.

Da quindi conto delle sostituzioni pervenute e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	22
Votanti	22
Astenuti	0
Maggioranza	12

Hanno votato <i>sì</i>	22
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Berruto, Cangiano, Caso, Dalla Chiesa, Di Maggio, Giachetti, Latini, Loizzo, Manzi, Matteoni,

Messina, Miele, Mollicone, Orfini, Orrico, Polo in sostituzione di Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari e Zingaretti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 gennaio 2024.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione Cangiano 7-00175: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: della cultura aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata

12.100. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi *con le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso

14.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

CORREZIONI DI FORMA

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente titolo: TITOLO I (Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica)

Conseguentemente:

1) all'articolo 13, premettere il seguente titolo: TITOLO II (Disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale)

2) all'articolo 16, premettere il seguente titolo: TITOLO III (Disposizioni finali)

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: resa esecutiva con la seguente: ratificata

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: legate con la seguente: collegate

Al comma 1, lettera b, sostituire la parola: territoriale con la seguente: locale

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: promozione con la seguente: valorizzazione

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dei siti di valore archeologico, demoetnoantropologico, museale e monumentale con le seguenti: dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul sito del con la seguente: nel

sito internet del e sopprimere le parole: con cadenza

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni con le seguenti: il Comitato tecnico-scientifico per le associazioni e le manifestazioni

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 9 con le seguenti: dell'articolo 11

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del settore con le seguenti: della materia

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: consecutivamente aggiungere la seguente: per

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: sulle rievocazioni storiche con le seguenti: sulle manifestazioni di rievocazione storica

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: determinare, mediante apposite linee guida, le modalità con le seguenti: adottare linee guida per determinare i criteri

Al comma 3, sostituire le parole: della rievocazione storica espressa con le seguenti: dei contenuti espressi

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di siti museali, di siti archeologici, di centri ricerca con le seguenti: di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e sostituire le parole: del settore con le seguenti: dei settori

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito con le seguenti: in corrispondenza

ART. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: di itinerari turistici e di siti con le seguenti: degli itinerari turistici e dei siti

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle sue diverse dimensioni con le seguenti: nei suoi diversi aspetti, nonché

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con munizioni a salve, le armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette ».

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sull'attività regolamentare dello Stato concernente con le seguenti: sugli atti regolamentari dello Stato concernenti

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: comune con la seguente: comuni

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: statale e territoriale con le seguenti: statale, regionale e locale,

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: regolamentare con la seguente: stabilire

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: valenza con la seguente: carattere

ART. 11.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: prerogative istituzionali con la seguente: competenze

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la cultura della storia e delle tradizioni regionali con le seguenti: la cultura, la storia e le tradizioni regionali

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: strategie di promozione territoriali con le seguenti: strategie territoriali di promozione

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: produzioni di qualità con la seguente: manifestazioni

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: apposita

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato con le seguenti: Il regolamento per l'attuazione della presente legge è adottato con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: il regolamento per l'attuazione della medesima legge

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: come pure con la seguente: nonché

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche al fine di adeguarla alla Convenzione UNESCO fino a: legge 27 settembre 2007 con le seguenti: in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sul territorio con le seguenti: nel territorio e sostituire le parole: di ciascuno con le seguenti: di ogni persona

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: per gli strumenti con le seguenti: , nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di e sostituire la parola: connessa con la seguente: riferita

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: previsione di con la seguente: prevedere

Al comma 2, lettera p), sostituire le parole: un coordinamento con le seguenti: forme di coordinamento

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: promuovere figure con le seguenti: promuovere la formazione di figure professionali

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: comunità patrimoniali con la seguente: comunità

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: al presente articolo

Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: si avvale, al fine della stesura con le seguenti: può avvalersi, al fine della redazione

ART. 15.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca con le seguenti: di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e sostituire le parole: del settore con le seguenti: dei settori

ALLEGATO 3

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1633 Governo, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche all'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che reca la disciplina dell'immissione in ruolo a seguito dell'anno di prova, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 44 del 2023, in materia di vincoli per la mobilità dei docenti;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la disciplina vigente in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, anche alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2024/2025;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di costituire una Commissione al fine di individuare modalità e strumenti per assicurare un flusso di informazione, indirizzato anche ai cittadini, sull'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche volto a garantirne la massima conoscibilità e trasparenza nonché di reintrodurre l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di appalti di lavori e forniture sui giornali quotidiani, di cui al comma 1 dell'articolo 225 del codice dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in conformità a quanto auspicato anche dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 5154/2022, di risolvere l'annosa questione della posizione dei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva ai concorsi indetti con i decreti nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, superando le prove scritte e orali ed essendo successivamente immessi in ruolo ma la cui posizione è stata poi travolta da pronunce giurisprudenziali negative;

e) valutino le Commissioni di merito, in considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del Regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3, e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche agli anni di contribuzione 2025 e 2026, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025;

f) valutino le Commissioni di merito, nelle more dell'adozione Regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213, l'opportunità di prorogare di ulteriori 24 mesi la

moratoria del taglio dei contributi all'editoria, prevista dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g) valutino le Commissioni di merito, in vista della scadenza della graduatoria del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a Serie Speciale, Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, le opportune iniziative volte a garantire alle Amministrazioni interessate di disporre del personale necessario affinché gli Uffici possano svolgere le proprie attività istituzionali, e vengano garantiti i servizi ai cittadini, assicurando il necessario ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione;

h) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di rifinanziare il contributo previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'Accademia *Vivarium Novum*;

i) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche di cui all'articolo 38-*bis*, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ampliando il previsto limite di 1000 partecipanti, a 3000 partecipanti, nonché includendo le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative;

l) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare fino al 31 di-

cembre 2024 sia gli incarichi delle attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale conferiti a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021 sia i contratti per i 139 esperti archivisti reclutati nell'ottobre 2021 con avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

m) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare, fino al 31 dicembre 2024, i contratti in scadenza del personale ausiliario tecnico e amministrativo delle Soprintendenze anche in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR;

n) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare per l'anno 2024, il termine per l'utilizzo del credito di imposta relativo agli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

o) valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di prorogare per l'anno 2024, il contributo a favore delle imprese private nel settore radiofonico, alle medesime condizioni e con le modalità previste dall'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 153 e abb., recante Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione di un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'emanazione di un successivo atto di normazione secondaria del Ministro dell'università e della ricerca, volto a stabilire i requisiti necessari per il conferimento di tali premi, i parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e le modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università.

ALLEGATO 5

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1560 Governo e abb. recante delega al Governo in materia di florovivaismo, come risultante dalle proposte emendative approvate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.25 alle 13.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	108

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b)</i> Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	109

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
AVVERTENZA	107
ERRATA CORRIGE	107

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza
del presidente Salvatore DEIDDA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.50.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 1)*.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.55.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di attendere ulteriormente i necessari riscontri da parte del Governo relativamente alla copertura finanziaria del provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 gennaio sono stati esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 4 e 5.

Ricorda, altresì, con riferimento all'articolo 5, che sono state accantonate le proposte emendative Gebhard 5.10, 5.11 e 5.12, Tosi 5.05, Casu 5.06, Gaetana Russo 5.07, Tosi 5.013, Casu 5.014, Gaetana Russo 5.015, Pastorella 5.017, Tosi 5.018, Casu 5.019 e Rosato 5.22.

Andrea CAROPPO, *relatore*, propone di accantonare gli emendamenti Tosi 6.3, Pastorino 6.5, Marchetti 6.6, Casu 6.7, Raimondo 6.31, Sorte 6.44, Barbagallo 6.45, Pastorino 6.46, Ghirra 6.47, Pastorino 6.53, Sorte 6.57, Tosi 6.54 e Gaetana Russo 6.60 e gli articoli aggiuntivi Tosi 6.05, Raimondo 6.07, Barbagallo 6.09, Traversi 6.011, Casu 6.013, Schullian 6.014, Pretto 6.016, Baldelli 6.017, Raimondo 6.022, Dara 6.023, Traversi 6.024, Gaetana Russo 6.033 e Mantovani 6.036.

Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Rosato 6.27 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, sull'articolo aggiuntivo Pretto 6.021 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, sull'articolo aggiuntivo Russo Gaetana 6.032 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, nonché sugli articoli aggiuntivi Andreuzza 6.034, Semenzato 6.035 e Tosi 14.05, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE esprime parere conforme al relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Traversi 6.9, Ghirra 6.10 e Barbagallo 6.11, gli identici emendamenti Ghirra 6.14, Pastorella 6.18 e Barbagallo 6.19, gli identici emendamenti Barbagallo 6.20 e Ghirra 6.21, nonché gli emendamenti Casu 6.23 e Pastorino 6.24.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento 6.25, a sua prima firma, evidenziando che la proposta emendativa è volta a sopprimere dal testo del Governo una serie di disposizioni che complicano il sistema di accertamento delle infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità. Osserva che, se da una parte vengono inasprite le sanzioni, dall'altra si rende più agevole trovare possibili cavilli per contestare le infrazioni ed invita, pertanto, a votare a favore dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 6.25.

Antonino IARIA (M5S) osserva che anche l'emendamento 6.26, a sua prima firma, interviene sullo stesso tema della precedente proposta emendativa, sia pure in misura più limitata e ribadisce, dunque, l'invito a votare a favore.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 6.26.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), pur osservando di non condividere la soppressione del riferimento all'aggiornamento in tempo reale dell'elenco dei veicoli a motore sprovvisti di copertura assicurativa, accetta la riformulazione dell'emendamento Rosato 6.27, di cui è cofirmataria, e si riserva di proporre ulteriori modifiche durante l'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Rosato 6.27, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Barbagallo 6.28, gli identici emendamenti Ghirra 6.29 e Traversi 6.30, nonché gli emendamenti Pastorino 6.32,

Barbagallo 6.33, Ghirra 6.34, Morassut 6.35 e Ghirra 6.36.

Antonino IARIA (M5S) evidenzia che l'emendamento Traversi 6.37, di cui è co-firmatario, prevede che l'accertamento delle violazioni tramite appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento omologate sia esteso ad una più ampia serie di violazioni del codice della strada. Non comprende, infatti, la scelta di limitare questa modalità di accertamento esclusivamente a poche disposizioni ed auspica che si voglia ripristinare lo *status quo*.

Elena MACCANTI, *relatrice*, replicando alle osservazioni del collega Iaria, chiarisce che l'elenco delle fattispecie delle violazioni da accertare mediante appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento omologate è stato concordato in sede di Conferenza unificata Stato-regioni; per questo motivo i relatori hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti volti a modificare tale elenco.

La Commissione respinge l'emendamento Traversi 6.37.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) sottoscrive e ritira l'emendamento Sorte 6.38 e tutte le proposte emendative del proprio gruppo sulle quali i relatori ed il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 6.39.

Andrea CASU (PD-IDP) si domanda perché il divieto di sosta nelle aree destinate alla fermata dei servizi pubblici non di linea sia oggetto di una disciplina differente rispetto alla medesima infrazione riferita a servizi pubblici di linea. Pur non chiedendo l'accantonamento della sua proposta emendativa, invita, comunque, a riflettere affinché la tutela degli spazi di fermata sia assicurata nella medesima maniera quando si tratta di servizi pubblici.

Andrea CAROPPO, *relatore*, ribadisce quanto affermato anche dalla collega rela-

trice Maccanti, ricordando che l'elenco delle fattispecie di violazioni accertabili mediante appositi dispositivi è stato concordato in sede di Conferenza unificata.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gadda 6.40, Casu 6.41 e Barbagallo 6.42.

Antonino IARIA (M5S) sottoscrive l'emendamento Ghirra 6.43, chiedendo che venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 6.43.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 6.55, sottolinea come il tema del ruolo dell'innovazione tecnologica nella regolamentazione dei comportamenti di guida abbia grande valenza e non debba essere sottovalutato. Fa presente che sui mezzi pesanti già esistono dispositivi di limitazione automatica della velocità, tanto che oggi è possibile pensare di introdurre direttamente nei veicoli dispositivi volti a garantire il rispetto dei limiti di velocità. Consapevole che si tratterebbe di una rivoluzione copernicana, ritiene comunque che debba essere superata l'antica logica che vede nell'utilizzo di appositi strumenti di accertamento l'unico modo per scoraggiare le infrazioni ai limiti di velocità ed invita ad aprire un confronto che possa consentire di fare un salto nella modernità, al fine di perseguire l'interesse prioritario di incrementare la sicurezza delle persone sulle strade, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Antonino IARIA (M5S), pur apprezzando l'intenzione dell'emendamento del collega Casu di aprire una riflessione su un tema assai interessante, evidenzia come si tratti di una problematica assai complessa, sottolineando altresì come, con i continui sviluppi delle auto a guida autonoma, si potrà arrivare a un tipo di mobilità oggi impensabile. Non ritiene tuttavia che sia questo il momento giusto per proporre un simile tema e considera l'emendamento troppo tecnico, ritenendo dunque necessa-

rio un maggiore approfondimento con la dovuta scrupolosità. Preannuncia, quindi, un voto di astensione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che in generale le proposte emendative attinenti all'innovazione sono state poste nell'ambito della delega prevista dall'articolo 17. Ribadisce che un testo come il codice della strada deve essere pronto ad affrontare il futuro e dunque ogni specificazione eccessivamente dettagliata rischia solo di ingessarlo e impedirgli di seguire le evoluzioni della tecnologia.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 6.55.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Barbagallo 6.64 e Ghirra 6.65, fa presente che essi vanno nella corretta direzione nella creazione di zone a bassa velocità nei centri abitati. Ne raccomanda con forza l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barbagallo 6.64 e Ghirra 6.65 e l'articolo aggiuntivo Morassut 6.04.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 6.020, dichiara che, se non è possibile porre delle limitazioni automatiche alla velocità del mezzo, i cartelli che indicano i limiti nelle varie strade diventano della massima importanza. Gli utenti della strada si trovano infatti spesso nella condizione di non conoscere con certezza il limite di velocità, anche a causa di un mancato aggiornamento della formazione relativa alle norme stradali. Si tratta, argomenta, di una vera e propria proposta emendativa-bandiera della sua forza politica, perché riguarda il diritto alla conoscenza delle norme da parte dei cittadini.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, considera quanto richiesto dal collega Casu condivisibile, ma ricorda come le norme tecniche sui cartelli e la loro visibilità siano già riportate dall'articolo 79 del regola-

mento di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che dà attuazione all'articolo 39 del codice. Il codice, obietta, non è la sede adatta ad ospitare una disposizione del genere. Inoltre, le tecnologie attuali già mettono i conducenti nelle condizioni di conoscere in continuazione quale sia il limite posto alla velocità sulla strada che stanno percorrendo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Casu 6.020.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo Pretto 6.021.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Pretto 6.021, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*), mentre respinge gli identici articoli aggiuntivi Casu 6.025, Gadda 6.026 e Morassut 6.027.

Gaetana RUSSO (FDI) accede all'invito al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 6.028 e accetta la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.032 proposta dai relatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gaetana Russo 6.032, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli articoli aggiuntivi Andreuzza 6.034, Semenzato 6.035 e Tosi 14.05.

Francesca GHIRRA (AVS), a nome proprio e della collega Luana Zanella, e Antonino IARIA (M5S) sottoscrivono l'emendamento Semenzato 6.035.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Andreuzza 6.034, Semenzato 6.035 e Tosi 14.05, riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.037, spiegando

che esso chiede che la competenza sui dispositivi elettronici di controllo rimanga agli enti proprietari, quelli che meglio conoscono le caratteristiche e criticità delle vie stradali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 6.037.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Traversi 6.038, dichiara che esso va nella direzione dei controlli automatici della velocità applicando sanzioni più dure ai trasgressori nelle zone 30 delle aree urbane, specialmente a tutela degli utenti della strada più vulnerabili, bambini e anziani.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Traversi 6.038.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, intervenendo anche a nome del collega Carroppo, propone l'accantonamento dell'emendamento Tosi 7.15, degli identici emendamenti Ghio 7.20, Iaria 7.21, Ghirra 7.22 e Pastorella 7.23, nonché degli emendamenti Mascaretti 7.27 e 7.28.

Formula un invito al ritiro su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 7, esprimendo altrimenti parere contrario.

Argomenta che le innovazioni qualificanti dell'articolo 7, inerente ai monopattini, sono l'obbligo del casco, del contrassegno e dell'assicurazione, sottolineando che solo sull'ultimo punto vi può essere apertura da parte della maggioranza.

Il sottosegretario di Stato Tullio FER-RANTE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Rinvia dunque il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata dopo il *question time* del Presidente del consiglio.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 16.25.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che sono stati votati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e che i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Antonino IARIA (M5S) sottolinea come con l'emendamento Traversi 7.1, di cui è cofirmatario, il proprio gruppo voglia suscitare una discussione seria che parta dai dati. Ritiene che il problema della sicurezza stradale si possa risolvere con la diminuzione della velocità e con la realizzazione di infrastrutture che tutelino gli utenti più deboli e non mediante le limitazioni alla mobilità *in sharing* ecologica e a impatto zero. Evidenzia che le conse-

guenze dell'articolo 7 del provvedimento saranno quelle di bloccare l'utilizzo di questa nuova forma di micromobilità ed invita a rigettare una visione ideologica che affronta un tema così delicato senza avere il coraggio di leggere i dati. Si dichiara certo che anche all'interno della maggioranza ci siano colleghi che non comprendono le ragioni di simili limitazioni, il cui unico obiettivo è quello di condurre una battaglia ideologica per sottrarre voti ad un avversario politico. Conclude sottolineando che la norma danneggerà pesantemente anche le nuove imprese che si sono sviluppate in questo settore ed invita la maggioranza a riflettere ulteriormente.

Francesca GHIRRA (AVS) sottoscrive l'emendamento Traversi 7.1, condividendone le finalità, e ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 debbano più propriamente essere proposte nell'ambito della delega che verrà conferita al Governo. Non condivide la scelta di disincentivare la mobilità elettrica al fine di aumentare la sicurezza stradale, mentre sollecita a rendere più sicure le città e le strade in modo che si possa circolare liberamente con i mezzi elettrici. Invita, dunque, a riflettere sulle misure proposte nell'articolo 7 e a fare i necessari approfondimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Traversi 7.1.

Antonino IARIA (M5S) interviene sull'emendamento 7.3, a sua prima firma, evidenziando come esso il testo di cui si propone la soppressione si riferisca, tra tutti i mezzi a propulsione elettrica, solo ai monopattini, operando una indebita distinzione. Afferma poi di non comprendere perché, oltre a specifici divieti per i monopattini a prevalente propulsione elettrica, si voglia introdurre anche l'obbligo di un contrassegno di identificazione senza disciplinare la relativa gestione dei dati. Sottolinea come l'emendamento non sia finalizzato a sopprimere le misure, quali il blocco del mezzo nel caso di circolazione in aree non autorizzate, volte a rendere più disciplinato l'utilizzo della mobilità elettrica, mentre si

chiede di sopprimere le limitazioni più ingiustificate e insensate. Chiede dunque l'accantonamento dell'emendamento.

Francesca GHIRRA (AVS) ribadisce che sarebbe preferibile trasferire le disposizioni dell'articolo 7 nell'ambito della delega. Ricorda che i monopattini sono nati privi di contrassegno e che la loro introduzione non potrà che creare enormi problemi a chi dovrà idearli, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con un aggravio delle procedure che non andrà tuttavia a migliorare il mondo della micromobilità elettrica. I controlli ovviamente servono e in parte già esistono; le innovazioni introdotte dal testo in esame non garantiranno maggiore sicurezza e disincentiveranno l'utilizzo di questi nuovi mezzi, così utili alla salvaguardia dell'ambiente.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) si unisce alla richiesta di accantonamento degli emendamenti in oggetto. Il testo su cui essi intervengono non è chiaro e introduce un'ulteriore tassazione sul cittadino che utilizza il monopattino, alla quale si aggiunge l'obbligo di stipulare un'assicurazione. La regolamentazione, a suo avviso, passa semmai attraverso la formazione; l'introduzione di un'assicurazione, al contrario, va solo ad alimentare un settore economico ben definito.

Giorgio FEDE (M5S) esorta a non scendere in una battaglia ideologica contro la micromobilità elettrica, settore che non potrà che espandersi e modificare in meglio il volto delle nostre città. Tutte le innovazioni sono viste in principio con diffidenza e la cosa peggiore che si possa fare è colpevolizzarle. Al contrario, proprio la micromobilità elettrica, combinata con altri mezzi di trasporto di massa, libererà i cittadini dalla dipendenza dalle automobili. Se veramente si vuole razionalizzare il settore dei trasporti, suggerisce, una riforma necessaria sarebbe un unico registro pubblico per i mezzi circolanti, eliminando la duplicazione dei registri presso l'ACI e la Motorizzazione civile; allo stesso modo sarebbe auspicabile un intervento sulla clas-

sificazione dei mezzi individuali di mobilità. Si associa dunque alla richiesta di accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Barbagallo 7.2 e Iaria 7.3, nonché l'emendamento Ghio 7.4.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Iaria 7.5, Ghirra 7.6, Pastorella 7.7, Gruppioni 7.8, ricorda come essi derivino da un'esplicita richiesta di Assosharing. Fa presente che, dai dati sugli scontri, i monopattini vi sono assai di rado coinvolti e non emerge alcuna motivazione per introdurre l'obbligatorietà del casco: basta che essa sia valida per i minori. La norma creerebbe problemi rilevanti solo per le società che gestiscono i monopattini in *sharing*, che dovrebbero fornire dei caschi all'utenza, cosa assai complicata. Chiede dunque di accantonare gli identici emendamenti in oggetto.

Antonino IARIA (M5S) ribadisce che non volere l'obbligo del casco non significa volere poca sicurezza per gli utenti dei monopattini. Si tratta, afferma polemicamente, di una vera e propria ipocrisia: il casco dovrebbe essere obbligatorio anche per le biciclette a pedalata assistita o per chi usa gli sci. Tra l'altro, l'introduzione del casco significherebbe la fine dei monopattini in *sharing*. Il casco non è un problema di sicurezza, bensì lo strumento per far disinvestire economicamente nel nostro Paese su questo settore innovativo, essenzialmente per motivi elettoralistici. Il rischio, sottolinea, è quello di perdere un modello di mobilità che sta funzionando, migliorerà la qualità della vita e ridurrà l'inquinamento.

Giorgio FEDE (M5S) afferma di temere che l'approccio della maggioranza non nasca da preoccupazioni pragmatiche, bensì da motivazioni ideologiche ed elettoralistiche. Il vero parametro del rischio è sempre la velocità del mezzo di trasporto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 7.5, Ghirra 7.6, Pastorella 7.7 e Gruppioni 7.8.

Antonino IARIA (M5S) chiede una verifica della votazione appena svolta.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'annullamento della votazione e la sua ripetizione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 7.5, Ghirra 7.6, Pastorella 7.7 e Gruppioni 7.8.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sugli identici emendamenti Pastorella 7.10 e Pastorino 7.11, premette di essere una convinta ciclista e di non avere una particolare simpatia per i monopattini. Fa presente che la distinzione operata dalla proposta emendativa tra i monopattini privati e quelli in *sharing* nasce dai dati ufficiali, che dimostrano che gli incidenti mortali sono prodotti quasi esclusivamente dai primi, per le più stringenti limitazioni a cui quelli in *sharing* sono sottoposti. La vera garanzia della sicurezza non è data dunque solo dal casco, ma da altri fattori, quali le limitazioni di potenza, i divieti di circolazione in determinate aree e l'educazione stradale, al di là di qualsiasi volontà punitiva nei confronti di una categoria di utenti della strada spesso non amata.

Francesca GHIRRA (AVS) fa proprie le considerazioni della collega Pastorella. I monopattini in *sharing* sono sottoposti a utili limitazioni ed è dunque importante incentivarli, senza sottoporli a regole troppo gravose.

Antonino IARIA (M5S) si dichiara d'accordo con la collega Pastorella, osservando che il testo della norma come attualmente concepito crea distinzioni e divisioni fra le categorie di utenti deboli della strada. I conducenti dei monopattini o delle biciclette a volte non osservano le regole, ma questo accade anche agli automobilisti che sono pure assai più pericolosi. Preannunzia dunque voto favorevole della sua forza politica sugli emendamenti in discussione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorella 7.10 e Pastorino 7.11.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 228 di mercoledì 10 gennaio 2024, a pagina 298, prima colonna, quarta riga, la parola « comma » è sostituita dalla seguente: « periodo ».

ALLEGATO 1

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi » (C. 1633 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 » (C. 1585 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione;" »

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: per le quali tali immagini con le seguenti: per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale registrati nella banca dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 siano

accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. »

6.27. *(Nuova formulazione)* Rosato, Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 193, comma 4-ter, dopo le parole: « con quelli provenienti » sono aggiunte le seguenti: « dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3, nonché ».

6.021. *(Nuova formulazione)* Pretto, Dara, Marchetti.

Al capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore)

All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte,

con spese interamente a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con funzione di titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della moto-

rizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello del servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

3. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'esecuzione delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15. »

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal

giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2.

6. Alla tabella III.1 (Art. 242 – Accertamenti tecnici) allegata al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella colonna: « Accertamenti consentiti », le parole: « Lettere d), e) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Lettere c), d), e) ».

6.032. *(Nuova formulazione)* Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Raimondo, Ruspandini.

Al capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione)

1. In considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.

2. In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione o omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione previa

istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati delle prove alle quali le apparecchiature sono state sottoposte nonché di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza delle stesse.

3. Al valore della velocità rilevato mediante le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.

4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti purché la violazione sia documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di accertare, anche successivamente, fatti, circostanze e responsabile dell'illecito amministrativo, compresi i dati identificativi del mezzo nautico.

5. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.

* **6.034.** *(Nuova formulazione)* Andreuzza, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele.

* **6.035.** *(Nuova formulazione)* Semenzato, Cesa, Bicchielli, Pisano, Tirelli, Zanella, Ghirra, Iaria.

* **14.05.** *(Nuova formulazione)* Tosi, Sorte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, espone il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 153, C. 202, C. 844, C. 1104 e C. 1128, adottato dalla XI Commissione in sede referente, che reca disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Fa presente che il testo si compone di cinque articoli. L'articolo 1, comma 1, dispone circa la conservazione del posto dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare durante il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi che questi possono richiedere. Durante il periodo di congedo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa e il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. Il comma 2 dispone circa la certificazione delle malat-

tie in oggetto mentre il comma 3 estende le garanzie anche al lavoratore autonomo per l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente fino a un massimo di 300 giorni per anno solare. Decorso il predetto periodo di congedo il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81 (comma 4). Per tali malattie il congedo per cure di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, è esteso a quarantacinque giorni (comma 5). Inoltre, ai sensi del comma 6, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*), possono richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.

Riferisce che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche. Il comma 1 prevede che i soggetti in questione possano fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna. Il comma 2 specifica che, per la fruizione di tali ore di permesso aggiuntive, nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale mentre nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contratta-

zione collettiva nazionale. Il comma 3 dispone che tali lavoratori possono richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui gli stessi lavoratori si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*). Inoltre, la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, mentre qualunque misura adottata in violazione di tale diritto è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. I commi 4 e 5 dispongono in materia di copertura finanziaria e di riassegnazione alle medesime finalità delle somme irregolarmente fruite.

Rileva che l'articolo 3 reca una disposizione volta ad integrare le Commissioni mediche della ASL chiamate, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ad accertare lo stato di invalidità o handicap. In particolare, nei casi in cui i suddetti accertamenti riguardano soggetti affetti da patologie oncologiche, si prevede che le predette commissioni mediche siano integrate da un oncologo specializzato nella patologia tumorale di cui è affetto il soggetto esaminato e da uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.

Fa poi presente che l'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche e ne dispone la copertura finanziaria.

Riferisce, infine, che l'articolo 5 reca le disposizioni attuative, subordinando l'applicazione delle disposizioni dei primi due articoli – relativamente alle sole malattie invalidanti o croniche, anche rare e non anche a quelle oncologiche per le quali le disposizioni previste si applicano dalla data

dell'entrata in vigore della legge – alla successiva individuazione di tali malattie mediante decreto del Ministro della salute (comma 1), mentre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – con il quale sono previsti, in particolare, i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, l'incumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti – sono adottate le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 2 concernente permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (comma 2). Entrambi i previsti decreti sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Evidenzia tuttavia che la seduta si sta svolgendo mentre in Assemblea è in corso la commemorazione di Giulio Santagata, esponente di spicco dell'Ulivo e tra i suoi fondatori, la cui figura rappresenta una significativa parte del patrimonio politico del Partito democratico. Esprime quindi una valutazione critica sulla scelta effettuata che impedisce ai deputati della Commissione di presenziare alla commemorazione e ricorda che quando si stanno svolgendo lavori in Assemblea le Commissioni non si riuniscono, sottolineando altresì che, comunque, in passato si è sempre proceduto in modo diverso.

Annuncia poi che, in conseguenza di quanto accaduto ieri notte nel corso della

seduta in sede referente delle Commissioni riunite VIII e X per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2023, il suo Gruppo non parteciperà alle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, almeno fino a quando non avrà ottenuto risposta a quanto ha rappresentato al Presidente della Camera dei deputati nel suo intervento di questa mattina in Assemblea.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore. Si associa poi a quanto dichiarato dall'onorevole Peluffo circa la convocazione della Commissione contestualmente allo svolgimento di attività dell'Assemblea, che ritiene contraria alle regole, e segnala che tale modo di procedere si è verificato diverse volte anche in passato.

Annuncia poi che, in conseguenza di quanto accaduto ieri notte nel corso della seduta in sede referente delle Commissioni riunite VIII e X, anche il suo Gruppo non parteciperà alle riunioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fino a quando non avrà ottenuto risposta dal Presidente della Camera dei deputati circa quanto doverosamente segnalato dal MoVimento 5 Stelle questa mattina in Assemblea, auspicando peraltro che simili fatti non succedano più.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pur comprendendo le osservazioni dei colleghi in merito alla concomitanza della commemorazione di Giulio Santagata con la seduta della Commissione, fa presente che le Commissioni parlamentari possono certamente convocarsi se in Assemblea non siano in corso sedute con votazioni. Segnala, inoltre, che essendo la nostra Commissione impegnata tra pochi minuti in Assemblea per la discussione generale del cosiddetto decreto energia, la convocazione è stata programmata nell'unico orario compatibile con la possibilità di esprimere in sede consultiva il parere di competenza su proposta di legge assai rilevante quale quella in discussione

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (C. 153 Serracchiani e abb.), quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;

preso atto di quanto specificato all'articolo 2, comma 2, in materia di fruizione di ore di permesso aggiuntive da parte del lavoratore, secondo cui nel settore privato il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	119
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	126
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	127

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1264</i>)	122
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01883 Soumahoro: Sulla necessità di modificare i criteri basati sulla residenza per usufruire dell'assegno unico universale in modo da rispettare il diritto dell'UE	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
5-01884 Sarracino: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali dei punti vendita Ipercoop di Afragola e Nola	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129
5-01885 Barzotti: Iniziative volte a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori in appalto presso la Cooperativa produttori suini Prosus sita in Vescovato (CR)	124
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	130
5-01886 Mari: Sulle problematiche emerse in sede di applicazione della incumulabilità della pensione « quota 100 » con redditi da lavoro	124
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	131

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	124
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane, di Assoprofessioni e di Confprofessioni	125
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di CNA, di Confartigianato Imprese e di Casartigiani	125

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 gennaio.

Tiziana NISINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Coppo, ha svolto la relazione introduttiva.

Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore a formulare una proposta di parere.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, facendo notare che il provvedimento in esame appare lacunoso, non prevedendo, peraltro, alcuna proroga sul tema dello *smart working* per i lavoratori fragili, tema sul quale il suo gruppo ha presentato proposte di modifica presso le Commissioni di merito. In proposito, ritiene incomprensibile giustificare la contrarietà a tali proposte di

modifica adducendo l'argomentazione di una loro presunta onerosità, considerato che non sussistono particolari problemi di sostituzione di lavoratori, salvo ipotizzare un utilizzo improprio dello *smart working* o problemi interni inerenti alla gestione del personale.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel condividere le considerazioni svolte dalla deputata Barzotti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, esprime il proprio rammarico per la contrarietà di alcuni gruppi di opposizione alla sua proposta di parere, facendo presente che sul tema della tutela dei lavoratori fragili, che sta particolarmente a cuore dei gruppi di maggioranza, servirebbero misure strutturali piuttosto che meri interventi di proroga.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala ancora una volta l'emersione di un problema politico in seno alla maggioranza, costretta, come in altre occasioni, a tergiversare, svolgendo interventi sul merito, che abitualmente i gruppi di maggioranza rinunciano a svolgere, solo al fine di guadagnare tempo e raggiungere i numeri necessari in Commissione per l'approvazione dei propri provvedimenti. Ribadisce, in conclusione, la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame, che appare privo di interventi seri sul versante degli ammortizzatori sociali, sul contrasto alla precarietà e sulla formazione dei lavoratori.

Tiziana NISINI, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, fa notare che nell'odierna

seduta non è mai emersa alcuna problematica in relazione alla presenza dei gruppi di maggioranza in previsione delle votazioni, tenuto conto peraltro che anche il presidente ha facoltà di votare.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), ricollegandosi alle considerazioni svolte dalla presidente, fa notare che non appare opportuno, dal punto di vista istituzionale, che il presidente di Commissione partecipi alle votazioni della Commissione.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal deputato Scotto, fa presente che non esiste alcun problema politico in seno alla maggioranza, facendo notare che si tratta piuttosto di una questione generale che coinvolge tutti i parlamentari spesso chiamati a partecipare a diverse Commissioni convocate contestualmente. Evidenza, in ogni caso, che nella seduta odierna non è emerso alcun problema di numeri della maggioranza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

C. 882 Loizzo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 882, recante il riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e

disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

Ricorda preliminarmente, come indicato dalla relazione illustrativa del provvedimento, che tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi sulle coste dell'Italia meridionale in territori corrispondenti alle attuali regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto. Nel III secolo avanti Cristo le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta « Magna Grecia » (Megále Hellás) per distinguersi dalla « vecchia » Grecia.

Il termine di « Magna Grecia », quindi, si riferisce alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica.

Quest'immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale naturale – allocato in buona parte nel Mezzogiorno d'Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord – in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il bacino mediterraneo.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 6 articoli, soprattutto per quanto concerne i profili di interesse della XI Commissione, osserva che l'articolo 1, al comma 1, prevede che lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale. Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Infine, a mente del comma 3, per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di pro-

gramma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2.

L'articolo 2 individua puntualmente i territori delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia ai fini della proposta di legge.

L'articolo 3 prefigura una serie d'interventi. In particolare, si dispone che per le finalità della legge, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia: *a)* recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio; *b)* manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; *c)* valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità; *d)* interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; *e)* attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio; *f)* programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati. Al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di precisare, alla predetta lettera *f)*, che si tratta di programmi strategici tra loro interdipendenti.

L'articolo 4, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza: *a)* attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati; *b)* attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.

L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Marco SARRACINO (PD-IDP) chiede al relatore di valutare l'inserimento nella sua proposta di parere di una osservazione che faccia riferimento alla necessità di modificare il provvedimento in esame, includendo nell'ambito dell'area della Magna Grecia – per la quale sono previsti interventi di valorizzazione del territorio – alcuni comuni, che risultano allo stato clamorosamente esclusi. Fa riferimento, ad esempio, in Campania, al comune di Bacoli, nonché ad alcune zone del territorio di Ischia, la cui importanza storico-archeologica e appartenenza a quell'area non può essere negata.

Tiziana NISINI, *presidente*, fa notare al deputato Sarracino che le questioni da lui poste andrebbero affrontate presso la Commissione di merito, ricordando che la XI

Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva sui profili di propria competenza.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) si chiede se non sia il caso di rinviare l'espressione del parere di competenza ad altra seduta, consentendo al relatore di svolgere un supplemento di riflessione sulla questione testé posta.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) confida nella sensibilità del relatore, affinché possa inserire nella sua proposta di parere un riferimento alla questione posta dal deputato Sarracino.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, ritiene che la questione posta dal deputato Sarracini, seppur non strettamente rientrante nell'ambito di competenza della XI Commissione, sia meritevole di attenzione, facendo presente che sarà sua cura valutare l'inserimento nella sua proposta di parere in vista della prossima seduta.

Tiziana NISINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 14.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1264).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2024.

Tiziana NISINI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1264 Bagnasco, recante «Modifiche alla disciplina in materia di termini per la liquidazione e di erogazione rateale dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che la proposta di legge C. 1264 Bagnasco, testé abbinata – che consta di due articoli – è volta a superare le disposizioni vigenti in materia di termini di liquidazione e di erogazione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai pubblici dipendenti, al fine di ridurre la disparità rispetto alla disciplina riguardante i lavoratori del settore privato.

Tale proposta, all'articolo 1, comma 1, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, prevede la riduzione del termine generale per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, da ventiquattro mesi – o da 12 mesi, nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per collocamento a riposo d'ufficio – a quarantacinque giorni, nonché da tre mesi a trenta giorni, per quanto concerne il termine applicabile in caso di decesso o di inabilità.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 – intervenendo sull'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 – mira a riconoscere la corresponsione del trattamento di fine servizio entro quarantacinque giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro anche ai lavoratori posti in pensione per scelta unilaterale dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 3 – intervenendo sull'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 – in relazione alla rateizzazione del pagamento dei trattamenti di fine servizio: stabilisce in 90 mila euro l'importo complessivo di trattamento che può essere corrisposto in un'unica rata (invece dei 50.000 euro attualmente previsti); eleva lo scaglione cui si applica la suddivisione in due

rate, che riguarda i trattamenti di importo superiore a 90.000 euro e inferiore a 150.000 euro (invece degli attuali importi tra 50.000 e 100.000 euro), fissando in 90 mila euro l'importo della prima rata e prevedendo che la seconda sia pari all'ammontare residuo; eleva a 150.000 euro (in luogo degli attuali 100.000 euro) il limite di importo cui si applica la suddivisione in tre rate, prevedendo che la prima rata sia pari a 90 mila, la seconda pari a 60 mila, la terza pari all'ammontare residuo.

Inoltre, in base a tale comma 3, la periodicità delle rate è ridotta a sei mesi rispetto ai dodici mesi previsti dalla normativa in vigore.

Segnala, infine, che la proposta di legge all'articolo 2 reca disposizioni in merito agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 – valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 – stabilendo che ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-01883 Soumahoro: Sulla necessità di modificare i criteri basati sulla residenza per usufruire dell'assegno unico universale in modo da rispettare il diritto dell'UE.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ritiene che la risposta del rappresentante del Governo sia illogica e inadeguata, dimostrando come non vi sia alcuna volontà dell'Esecutivo di conformarsi alle eccezioni sollevate dalla Commissione europea e di rimuovere dall'ordinamento italiano un principio discriminatorio, basato sulla residenza, che impedisce a taluni soggetti di beneficiare di prestazioni fondamentali. Fa presente che il suo gruppo intende portare tale battaglia anche nelle sedi europee, ritenendo sussista una fondamentale questione di eguaglianza tra soggetti portatori delle medesime esigenze, sulla quale il Governo dimostra assoluta cecità politica.

5-01884 Sarracino: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali dei punti vendita Ipercoop di Afragola e Nola.

Marco SARRACINO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), facendo presente di essersi personalmente attivato, prendendo contatti con l'azienda in questione e con le stesse parti sociali, per favorire l'avvio di un tavolo presso il Ministero competente, in prospettiva di un processo di riorganizzazione aziendale che conduca anche ad una riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali.

Marco SARRACINO (PD-IDP), replicando, fatto notare che appare paradossale che il Governo – come di recente affermato in Assemblea in risposta ad uno strumento di sindacato ispettivo – abbia fatto presente di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito a tale vertenza, ritiene necessario che l'Esecutivo si assuma la responsabilità di un intervento volto a salvaguardare i lavoratori – tra i quali vi sono

molte donne – dei punti vendita in questione. Auspica, inoltre, che al tavolo di confronto richiamato dal rappresentante del Governo siano chiamate a partecipare anche le parti sociali, che, a suo avviso, sarebbe anche opportuno audire nell'ambito della Commissione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, intervenendo per una precisazione, assicura che la presenza delle parti sociali al tavolo di confronto non è in discussione.

5-01885 Barzotti: Iniziative volte a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori in appalto presso la Cooperativa produttori suini Prosus sita in Vescovato (CR).

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apra un tavolo di confronto a livello nazionale e vigili attentamente sulla situazione testé descritta, tutelando i lavoratori in appalto, la cui posizione non può essere equiparata a quella degli altri lavoratori dipendenti. Evidenzia, peraltro, che sussiste una questione riguardante la tutela del diritto di sciopero dei lavoratori che dovrebbe indurre il Governo ad intervenire, tenuto conto che si rischia di mettere in pericolo la salute dei lavoratori.

5-01886 Mari: Sulle problematiche emerse in sede di applicazione della incumulabilità della pensione « quota 100 » con redditi da lavoro.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), facendo presente che la richiamata incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro è stata prevista con l'introduzione delle norme sulla cosiddetta quota 100.

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si augura che il Governo assuma una iniziativa che possa condurre all'annullamento delle sanzioni nei confronti dei pensionati richiamati, sulla base dell'applicazione del consolidato principio del ravvedimento operoso, che tenga conto della buona fede dei soggetti coinvolti e della sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto all'entità della irregolarità riscontrata. Fa notare che l'ingiunzione dell'INPS a restituire l'intero ammontare della pensione percepita in un anno rischia di mettere in seria difficoltà economica i soggetti in questione.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2024.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), X (Attività produttive) e XII (Affari sociali) hanno espresso parere favorevole; la VII Commissione (Cultura) parere favorevole con osservazione; la V Commissione (Bilancio) ha comunicato per le

vie brevi che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Avverte che nell'odierna seduta si porrà in votazione la proposta di conferimento del mandato al relatore, onorevole Giaccone, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore, a testimonianza dello spirito costruttivo dell'opposizione, che rimane tuttavia vigile e attenta nel seguire l'andamento dell'*iter*, confidando che il Governo reperisca le risorse finanziarie necessarie per la concreta realizzazione degli interventi previsti.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-bis Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane, di Assoprofessioni e di Confprofessioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.55.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-bis Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di CNA, di Confartigianato Imprese e di Casartigiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.25.

ALLEGATO 1

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi. C. 1633 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1633, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi;

preso atto delle norme recate all'articolo 1, volte alla proroga di termini per le assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, nelle pubbliche amministrazioni, in particolare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'interno, l'Amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia, la Guardia di finanza, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MA-SAF) e il Ministero della cultura;

fatto notare che alcune delle richiamate disposizioni recate all'articolo 1 sono altresì volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

preso atto del contenuto del comma 6 del medesimo articolo 1, che, alla lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per la possibilità di stipulazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera *b*), proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente

utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in deroga ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente;

osservato che il comma 16 del citato articolo 1, alla lettera *a*), modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici, nonché, secondo la lettera *b*), ai soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria;

preso atto delle norme recate dall'articolo 4, volte a far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario, e di quelle contenute negli articoli 5 e 6, mirate a rafforzare il personale docente ed educativo, nonché il personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e nell'ambito della ricerca;

segnalato che l'articolo 18, al comma 4, interviene, quindi, sulla normativa riguardante il sistema degli istituti di patronato ai fini dell'aggiornamento e dell'efficientamento del sistema, tenuto conto delle nuove misure di inclusione sociale e lavorative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge C. 882 Loizzo, recante riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio;

osservato che il provvedimento in esame, individuando puntualmente i territori delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia, mira alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica e archeologica, museale e turistica di quei territori, anche al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate;

rilevato, in particolare, per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, che l'articolo 3, nel prefigurare una serie d'interventi, ammessi al finanziamento, destinati all'area della Ma-

gna Grecia, prevede, tra l'altro, alla lettera f), programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati;

ritenuto che andrebbe valutata l'opportunità di precisare, alla predetta lettera f), che si tratta di programmi strategici tra loro interdipendenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera f), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro con le seguenti: programmi strategici tra loro interdipendenti di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro.

ALLEGATO 3

5-01883 Soumahoro: Sulla necessità di modificare i criteri basati sulla residenza per usufruire dell'assegno unico universale in modo da rispettare il diritto dell'UE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo italiano abbia risposto al parere motivato della Commissione europea che contesta il requisito della residenza, previsto dalla normativa italiana sull'assegno unico e universale.

Preliminarmente, rappresento che gli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con le altre strutture competenti, hanno preso parte al tavolo istituito dalla Struttura di Missione per le procedure di infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'assegno unico e universale per i figli a carico è una misura rivolta a tutti i nuclei familiari con figli, di natura non previdenziale né assistenziale, deputata a sostenere la natalità e la genitorialità in un Paese attraversato da una profonda crisi demografica.

Il decreto legislativo n. 230 del 2021, che ha istituito il predetto assegno unico universale, introduce, infatti, un contributo per ogni figlio a carico (contributo progressivamente crescente a partire dal secondo figlio) a favore di tutti coloro che presentano particolari requisiti soggettivi.

In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto prevede tra i requisiti, che il ri-

chiedente deve anche essere (o essere stato) residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Come già esposto dall'interrogante, nel mese di febbraio del 2023, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione in cui si contesta la compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con il diritto dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione europea espresso nel parere motivato del 16 novembre 2023, rappresento che sono in corso, con le strutture tecniche competenti, specifici approfondimenti sul requisito della residenzialità pregressa biennale.

Concludo, rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle competenze attribuite e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valuterà – con gli altri soggetti istituzionali coinvolti – possibili soluzioni adeguate che siano in grado di coniugare l'esigenza di incremento della demografia e della natalità in Italia senza pregiudicare l'effettività della libertà di circolazione garantita dalle norme europee.

ALLEGATO 4

5-01884 Sarracino: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali dei punti vendita Ipercoop di Afragola e Nola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie, signor Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono adottare in merito alla vicenda che vede coinvolti i lavoratori dell'azienda di grande distribuzione GDM s.r.l. afferenti all'ex sito dell'Ipercoop di Afragola.

In via preliminare, rappresento che sono stati acquisiti elementi dalle competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalla regione Campania.

Come già rappresentato dagli Onorevoli interroganti, l'azienda di grande distribuzione GDM s.r.l. ha dichiarato lo stato di crisi con la collocazione in cassa integrazione straordinaria per 148 lavoratrici e lavoratori.

Sul punto, come già comunicato nella seduta di interpellanze urgenti del 12 gennaio 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, per il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 dicembre 2023 (per un totale di n. 48 settimane), è stata autorizzata in favore dei lavoratori della società citata – con decreto direttoriale n. 594 del 31 marzo 2023 – la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

In data 22 dicembre 2023, la società ha presentato un'istanza volta alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024, ma non è stato possibile accoglierla, perché la misura di sostegno al reddito, di cui all'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 148/2015 era finalizzata a fronteggiare processi di riorganizzazione o ipotesi di grave difficoltà economica di imprese, esclusivamente nel biennio 2022-2023.

Mi preme evidenziare che, fino ad ora, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto, in merito alla segnalata vertenza, alcuna comunicazione né richiesta di intervento e che presso la regione Campania è comunque attivo un tavolo istituzionale che vede coinvolti tutti gli attori interessati.

Ciò posto, rassicuro gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta valutando con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, anche in relazione all'evolversi degli eventi, la possibilità a prendere parte ad iniziative volte a individuare soluzioni e strumenti che possano dare risposte efficaci.

Concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la vicenda segnalata al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 5

5-01885 Barzotti: Iniziative volte a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori in appalto presso la Cooperativa produttori suini Prosus sita in Vescovato (CR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie signor Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono adottare in merito alla vicenda che vede coinvolti i lavoratori della cooperativa produttori suini « Pro Sus » sita a Vescovato, in provincia di Cremona.

In via preliminare, rappresento che sono stati acquisiti elementi dalle competenti direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla regione Lombardia.

Come già rappresentato dagli Onorevoli interroganti, la cooperativa – che conta 348 soci lavoratori nel settore della macellazione di suini, commercio e lavorazione della carne – ha avviato nel mese di giugno 2021 una procedura di composizione negoziata della crisi finalizzata ad ottenere un intervento straordinario di integrazione salariale.

Sul punto, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, con decreto direttoriale n. 869 del 25 maggio 2023, per il periodo dall'8 maggio 2023 al 7 maggio 2024, è stata autorizzata la cassa integrazione per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti delle unità produttive site in Cremona e Mantova (per un totale di 306 lavoratori) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La cooperativa « Pro Sus », secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, si avvale anche della collaborazione di altre cooperative collegate per servizi accessori alla macellazione (come il servizio di fac-

chinaggio e di pulizia) e la situazione di crisi della cooperativa si è inevitabilmente riverberata sulle realtà produttive satelliti che hanno in appalto alcuni di questi servizi.

In proposito, rappresento che la regione Lombardia segue l'evolversi della vicenda oggetto della presente interrogazione, anche per il tramite del nucleo di crisi territoriale della provincia di Cremona che ha effettuato diversi incontri con le parti sociali coinvolte finalizzati in particolare all'attivazione di percorsi di politica attiva nei confronti dei lavoratori coinvolti.

Sempre secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, comunico che a breve inizieranno i percorsi di riqualificazione dei dipendenti dell'unità di Vescovato.

Con riferimento alla società cooperativa 3T, citata dall'Onorevole interrogante, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato che è stato sottoscritto un apposito verbale di accordo tra le parti finalizzato ad utilizzare un trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione parziale di attività, per il periodo dal 18 agosto al 31 dicembre 2023, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori occupati in regime di appalto.

Ciò posto, concludo e rassicuro gli Onorevoli interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mantiene alta l'attenzione sulla situazione aziendale segnalata e – anche in raccordo con gli altri attori istituzionali coinvolti – garantirà il massimo impegno per salvaguardare i livelli occupazionali.

ALLEGATO 6

5-01886 Mari: Sulle problematiche emerse in sede di applicazione della incumulabilità della pensione « quota 100 » con redditi da lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro.

Rappresento che è stata effettuata un'approfondita istruttoria con la competente direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INPS.

In via preliminare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la pensione quota 100 non è cumulabile dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per conseguenza, l'INPS ha comunicato che, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, provvede a trasmettere ai pensionati, nella relativa comunicazione di liquidazione, l'informazione sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.

Sempre relativamente alla questione dell'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro, l'Istituto ha ema-

nato la circolare n. 117 del 2019 dove è stato precisato che i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, rilevanti ai fini dell'incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Pertanto, sempre secondo quanto riferito dall'INPS, risulta diversa l'ipotesi di percezione di redditi derivanti dai diritti d'autore afferenti ad opere dell'ingegno realizzate anteriormente alla decorrenza della pensione quota 100, nel qual caso non trova applicazione il regime di incumulabilità della pensione quota 100.

Nel prendere atto che la vicenda segnalata è meritevole di attenzione e del giusto approfondimento istruttorio, concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con gli altri attori istituzionali coinvolti e nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valuterà possibili interventi utili a superare le criticità sollevate con il presente atto di sindacato ispettivo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	138

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01887 Loizzo: Iniziative per assicurare il completo accesso al medicinale «Trodelvy»	135
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	139
5-01888 Zanella: Informazioni sui centri che si occupano di disforia o difformità di genere .	135
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	140
5-01889 Patriarca: Iniziative per garantire la riduzione dei tempi di accesso ai farmaci e per promuovere l'eliminazione dei prontuari regionali	135
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	141
5-01890 Quartini: Misure volte a finanziare adeguatamente i servizi sanitari regionali nell'ambito del Piano pandemico 2024-2028	136
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	143
5-01891 Furfaro: Iniziative normative per prevenire e contrastare situazioni gravi come quelle accadute presso la comunità di recupero Shalom	136
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	145
5-01892 Faraone: Applicazione della normativa in materia di nomine dei dirigenti sanitari .	137
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	147
5-01893 Lancellotta: Misure per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione della malattia emorragica epizootica sul territorio nazionale	137
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	149

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per la discussione in Assemblea da lunedì 29 gennaio 2024.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Maccari, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in oggetto, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato), è un testo unificato derivante da diverse proposte di legge, presentate da vari gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione.

Esso si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, possano richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. La certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Con riferimento al lavoro autonomo, si prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla

modalità di lavoro agile, ai sensi della legge n. 81 del 2017.

Per le malattie oggetto dell'intervento normativo, il congedo per cure di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 119 del 2011, è esteso da trenta a quarantacinque giorni. I lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e per il periodo dei controlli periodici successivi alla malattia (cosiddetto *follow up*), possono richiedere, ove compatibile e in accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con il proprio stato fisico, in presenza di una certificazione medica comprovante la propria impossibilità a svolgere la mansione lavorativa svolta prima della malattia.

In base a quanto previsto dall'articolo 2, i lavoratori dipendenti, affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Nel caso di paziente minore di età, le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna. I lavoratori dipendenti possono inoltre richiedere l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia.

L'articolo 3 reca una disposizione volta ad integrare le commissioni mediche di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, nei casi in cui gli accertamenti da compiere riguardino soggetti affetti da patologie oncologiche, con un oncologo specializzato nella patologia tumorale da cui è affetta la persona esaminata e uno psicologo con esperienza nel sostegno ai malati oncologici.

Con l'articolo 4 si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati

affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Ai sensi dell'articolo 5, per le malattie oncologiche le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge; per le malattie invalidanti o croniche, anche rare, al sussistere delle quali sono riconosciuti i suddetti congedi e permessi, le predette disposizioni troveranno applicazione previa individuazione, mediante decreto del Ministro della salute, dell'elenco di tali malattie. Viene poi demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'adozione delle disposizioni per l'attuazione delle misure in materia di permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche, previsti dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

Condividendo le finalità e le misure introdotte dal provvedimento in esame, che interviene su una materia importante per le competenze della XII Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Andrea QUARTINI (M5S), pur condividendo l'apprezzamento espresso dal relatore per le finalità e per il contenuto del provvedimento in oggetto, ritiene doveroso sottolinearne un aspetto fondamentale, che ha creato imbarazzo all'interno della Commissione competente in sede referente e che continua a destare preoccupazione, rappresentato dall'insufficienza delle risorse destinate alla tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche e invalidanti.

Rileva che purtroppo tale problematica appare una costante nella legislatura in corso.

Nel segnalare altresì che il testo avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato introducendo in via definitiva la previsione del lavoro agile per i lavoratori fragili, dichiara che in ogni caso il suo gruppo esprimerà un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspicando che le questioni segnalate possano essere risolte nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur rilevando criticamente come il testo unificato in esame non affronti compiutamente il tema del lavoro da remoto per le persone che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà e segnalando che una previsione in tal senso consentirebbe di assicurare continuità ed efficacia alla prestazione lavorativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Panizzut, ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.05.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01887 Loizzo: Iniziative per assicurare il completo accesso al medicinale « Trodelvy ».

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che in tempi brevi possa essere completato il procedimento per consentire l'accesso al trattamento con il medicinale Trodelvy anche a pazienti in seconda linea metastatica, sottolineando che in tal modo si incrementerebbe l'aspettativa di vita di molte donne. Si dichiara fiduciosa sul fatto che il sottosegretario Gemmato saprà assumere, anche a livello personale, le iniziative necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo.

5-01888 Zanella: Informazioni sui centri che si occupano di disforia o difformità di genere.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, nel precisare di non voler essere scortese con il sottosegretario Gemmato, si dichiara tuttavia costretta a rilevare che avrebbe potuto con facilità reperire su *Internet* le informazioni contenute nella risposta da lui fornita.

Rileva con preoccupazione come da tale risposta emergano l'assenza di linee guida nazionali, la mancanza di indicazioni sui centri a cui si possono svolgere le persone che soffrono di disforia e, soprattutto, la non disponibilità di dati sulla potenziale platea di riferimento, per quanto riguarda sia l'età delle persone che accedono ai predetti centri sia le loro esigenze.

Rilevando che a livello internazionale sono numerose le persone che accedono a questo tipo di servizi, si domanda come sia stato possibile – e di conseguenza quale sia la qualità dell'assistenza al riguardo in Italia – il verificarsi di un caso come quello segnalato dal quotidiano *La Repubblica*, qualora quanto riportato corrisponda esattamente all'accaduto.

In conclusione, esprime la propria preoccupazione rispetto al rischio che non vi sia un'adeguata tutela di persone che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà.

5-01889 Patriarca: Iniziative per garantire la riduzione dei tempi di accesso ai farmaci e per promuovere l'eliminazione dei prontuari regionali.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), replicando, ricorda che tra gli obiettivi del processo di revisione della legislazione farmaceutica, avviato a livello europeo, vi è anche quello di assicurare l'accesso a nuovi farmaci ai pazienti con malattie rare.

Nel condividere la considerazione, contenuta nella risposta, per cui la normativa italiana consente l'accesso precoce a determinate cure, segnala che, in molti casi, per

garantire in maniera efficace tale diritto sono necessari interventi concreti. In particolare, occorre rendere omogenee le prestazioni su tutto il territorio nazionale. Ribadisce, inoltre, la necessità di tenere conto di quanto accade a livello internazionale ed evitare che in Italia non si possano utilizzare alcuni farmaci che, invece, sono disponibili in altri Paesi.

Invita quindi ad assumere le iniziative necessarie, tenendo conto anche dell'esperienza positiva realizzata in Francia, per semplificare le regole, anche nel quadro della riforma dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

5-01890 Quartini: Misure volte a finanziare adeguatamente i servizi sanitari regionali nell'ambito del Piano pandemico 2024-2028.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, rileva che la risposta non fornisce elementi precisi rispetto al quesito posto, apparendo ancora sostanzialmente non affrontato il tema dei finanziamenti necessari per implementare il nuovo Piano pandemico.

Pone quindi in rilievo le notevoli criticità relative a una piena implementazione del PNRR, posto che le carenze della medicina di prossimità sono state una delle principali cause delle difficoltà che si sono registrate nell'affrontare la pandemia causata dal Covid-19.

Sottolineando che le risorse individuate all'interno della legge di bilancio appaiono da questo punto di vista del tutto inadeguate, osserva che anche nella risposta del sottosegretario il ruolo delle regioni sembra essere considerato come trascurabile, mentre esse sono fondamentali per poter affrontare eventuali nuove emergenze pandemiche. Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta ricevuta.

5-01891 Furfaro: Iniziative normative per prevenire e contrastare situazioni gravi come quelle accadute presso la comunità di recupero Shalom.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco FURFARO (PD-IDP), replicando, parte dalla considerazione che il nome della comunità di recupero oggetto della propria interrogazione, che in ebraico significa pace, appare paradossale visto che in quel contesto sono state compiute numerose violenze psicofisiche a carico delle persone ospitate. Sottolinea che le testimonianze di coloro che hanno vissuto per anni in tale struttura rendono evidente che essa andrebbe immediatamente chiusa a causa dell'utilizzo di metodi che non hanno nulla di scientifico.

Nel porre in rilievo il fatto che nella comunità sono stati applicati in molti casi trattamenti disumani e che sono stati somministrati psicofarmaci in modo del tutto improprio, osserva che, a causa dello stigma sociale nei confronti delle persone ospitate presso tale struttura, molte di esse non sono state credute. Rivolge quindi un appello a tutte le forze politiche affinché non si ripeta quanto accaduto con la comunità Il Forteto presso la quale, a causa di numerose connivenze, per anni è stato possibile il protrarsi di violenze a carico delle persone ricoverate.

Si impegna pertanto a fare in modo che tutti i componenti della Commissione possano entrare in tempi brevi in contatto con coloro che possono testimoniare direttamente quanto accaduto, avendo vissuto per anni presso la comunità Shalom. Preannuncia, quindi, l'intenzione di presentare una proposta per istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale, al fine di comprendere come siano potuti accadere fatti di tale gravità, rinnovando l'appello a tutti i gruppi parlamentari affinché siano

tutelati i giovani che si trovano presso la predetta struttura.

5-01892 Faraone: Applicazione della normativa in materia di nomine dei dirigenti sanitari.

Davide FARAONE (IV-C-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Davide FARAONE (IV-C-RE), replicando, rileva come nella risposta il sottosegretario si sia limitato a ribadire il contenuto della normativa vigente, peraltro perfettamente nota all'interrogante il quale ha ricoperto l'incarico di sottosegretario per la salute proprio negli anni in cui essa veniva approvata. Richiama, quindi, l'attenzione della presidenza sul fatto che le risposte fornite dal Governo dovrebbero essere pertinenti, evidenziando come la sua interrogazione era volta a chiedere se, ad avviso del Governo, il Presidente della regione Sicilia stia applicando correttamente la normativa in materia di nomine dei dirigenti sanitari.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO ritiene doveroso precisare che, ove qualcuno ritenga che vi siano stati comportamenti contrari alla legge, dovrebbe rivolgersi alla magistratura e non utilizzare un atto di sindacato ispettivo.

Davide FARAONE (IV-C-RE), nel riprendere la sua replica, sottolinea di avere chiesto al Ministro competente una valutazione politica sul fatto che un Presidente di regione chieda di fatto ai partiti indicazioni per la nomina dei direttori generali delle

aziende sanitarie, che dovrebbero invece basarsi sulla competenza dei candidati. Ribadisce che la risposta non contiene alcuna indicazione al riguardo.

Si dichiara pertanto assolutamente insoddisfatto della risposta stessa e preannuncia che continuerà a chiedere chiarimenti sulla vicenda rappresentata attraverso l'interrogazione in oggetto. In conclusione, anche sulla base dell'esperienza maturata negli anni passati, invita il rappresentante del Governo a integrare, nelle risposte, gli elementi tecnici con valutazioni politiche di sua competenza.

5-01893 Lancellotta: Misure per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione della malattia emorragica epizootica sul territorio nazionale.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta esaustiva, dalla quale emerge come il problema da lei segnalato sia in via di soluzione. Più in generale, reputa importante sottolineare come, con l'ultima legge di bilancio, il Governo abbia stanziato ingenti risorse aggiuntive per potenziare l'efficacia del Servizio sanitario nazionale.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 153 Serracchiani e abbinate, recante « Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche », quale risultante dalla proposta emendativa approvata;

condivise le finalità e le misure introdotte dal provvedimento in esame a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, in primo luogo la conservazione del posto di lavoro durante il periodo di congedo, oltre all'incremento, rispetto alla legislazione vigente, delle ore di permesso per visite, esami strumentali e cure mediche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01887 Loizzo: Iniziative per assicurare il completo accesso al medicinale « Trodelvy ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto, e rappresento quanto segue.

Il medicinale Trovelvy, a base del principio attivo sacituzumab govitecan, è stato ammesso alla rimborsabilità da parte del SSN e, contestualmente, è stato inserito tra i farmaci innovativi soggetti a Registro di monitoraggio con la determinazione AIFA n. 583 del 2022.

Confermo, al riguardo, che la determinazione ha stabilito la rimborsabilità del farmaco in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatictriple-negative breast cancer, mTNBC) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata.

Questa specifica limitazione della rimborsabilità del trattamento deriva dall'indicazione terapeutica autorizzata dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) che risulta più ampia rispetto a quella che riguarda i pazienti arruolati nello studio clinico che ha portato alla suddetta ammissione.

Ciò premesso l'ammissione alla rimborsabilità, determinata sulla base del parere

delle due commissioni consultive dell'Agenzia, ha comportato che l'accesso al Registro di monitoraggio AIFA venisse limitato a un sottogruppo di pazienti trattati con Trodelvy nell'ambito dell'indicazione terapeutica più ampia autorizzata dall'EMA, ossia in pazienti che sviluppano una recidiva entro dodici mesi dal completamento della terapia neo/adiuvante, coerentemente con i pazienti effettivamente arruolati nello stesso studio clinico registrativo.

Devo segnalare, tuttavia, che nel mese di settembre 2023 è stato avviato il procedimento, su istanza dell'azienda, di rinegoziazione per la valutazione della possibilità di rimuovere i limiti di eleggibilità del Registro di Monitoraggio AIFA, ossia per consentire l'accesso al trattamento con Trodelvy in regime di rimborsabilità SSN anche a pazienti in seconda linea metastatica che ricadono oltre i 12 mesi dalla terapia adiuvante/neoadiuvante.

La procedura che riguarda la modifica del registro è, pertanto, attualmente in fase di istruttoria ed è stata portata all'attenzione della Commissione Tecnico Scientifica nelle sedute di novembre 2023 e del gennaio del corrente anno.

ALLEGATO 3

5-01888 Zanella: Informazioni sui centri che si occupano di disforia o difformità di genere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto.

Prioritariamente devo rappresentare che attualmente non risultano adottate linee guida italiane su « disforia o difformità di genere » pubblicate sul Sistema Nazionale Linee Guida dell'ISS e, dunque, prodotte da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 comma 1 della legge n. 24/2017: enti e istituzioni pubbliche e private e società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto ministeriale 2 agosto 2017.

Ciò premesso, faccio presente che presso l'Istituto superiore di sanità è stato istituito, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 3 del 2018, l'Osservatorio dedicato alla Medicina di Genere, con la funzione di monitorare l'attuazione delle azioni di promozione, applicazione e sostegno alla Medicina di Genere, previste nel Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere.

Il Piano, è stato predisposto dal Ministero della salute e dal Centro di riferimento per la medicina di genere dell'ISS con la collaborazione di un Tavolo tecnico-scientifico di esperti regionali e dei referenti per la medicina di genere della Rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché dell'Agenzia ita-

liana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Nel 2022, l'Osservatorio ha redatto un documento dal titolo *Appropriatezza terapeutica nelle persone transgender*. Nel medesimo vengono descritte le condizioni di presa in carico dei soggetti con disforia di genere.

In ambito internazionale si fa riferimento agli « *Standards of care* per la salute di persone transessuali, transgender e di genere non conforme » della World Professional Association for Transgender Health.

Faccio presente, inoltre, che dal 2020 il Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) – Presidenza del Consiglio dei ministri – ha attivato il portale *web* Infotrans (www.infotrans.it) che include una mappa costantemente aggiornata dei servizi sanitari pubblici dedicati alla popolazione transgender sul territorio nazionale.

Da ultimo rappresento che il Ministero della salute sta attivando un tavolo di lavoro con i maggiori esperti della materia, al fine di elaborare delle linee di indirizzo che rendano omogenee le attività dei centri su scala nazionale, anche alla luce delle linee guida internazionali disponibili.

ALLEGATO 4

5-01889 Patriarca: Iniziative per garantire la riduzione dei tempi di accesso ai farmaci e per promuovere l'eliminazione dei prontuari regionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti e preciso, in via preliminare che il tema dell'accesso ai farmaci è costantemente all'attenzione della Agenzia Italiana del farmaco e che, in particolare, rientra tra le sue priorità garantire l'accesso alle terapie per il trattamento dei pazienti privi di alternative terapeutiche autorizzate, o per i quali queste non hanno prodotto l'effetto sperato.

Devo premettere che l'accesso precoce – ossia la somministrazione di farmaci non ancora autorizzati nel nostro ordinamento – e l'uso *off label* – cioè la somministrazione di medicinali già autorizzati ma per patologie, popolazioni o posologie diverse da quelle oggetto di richiesta – sono consentiti e disciplinati dall'ordinamento, al fine di ampliare gli strumenti di tutela del diritto alla salute, entro i limiti delineati dal legislatore, a tutela della sicurezza e nel rispetto dei principi di eticità nella somministrazione di principi attivi non ancora approvati secondo le procedure ordinarie.

I principali programmi di accesso precoce sono l'uso compassionevole, il Fondo 5 per cento e il ricorso a farmaci innovativi ai sensi della legge n. 648 del 1996.

Ricordo nello specifico che l'uso compassionevole permette l'accesso gratuito, con onere a carico dell'azienda farmaceutica, a medicinali sperimentali, a medicinali autorizzati per indicazioni diverse (uso *off label*), ovvero a medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul territorio nazionale.

L'azienda farmaceutica può avviare programmi di uso compassionevole, rivolti a più pazienti che presentano determinati requisiti preliminarmente individuati e sulla base di un protocollo clinico definito e identico per tutti i pazienti, oppure può

consentire l'accesso gratuito su base nominale per singolo paziente.

Preciso che in ogni caso la richiesta deve provenire dal medico, che non devono essere disponibili valide alternative terapeutiche e che sia stata esclusa l'inclusione del paziente in una sperimentazione clinica.

Le evidenze scientifiche richieste per la somministrazione di un farmaco tramite uso compassionevole sono graduate a seconda della patologia e della gravità del caso, come specificato dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 settembre 2017.

In particolare, ai fini che qui rilevano, evidenzio che possono essere ritenuti sufficienti anche studi clinici sperimentali di fase I, in caso di malattie rare o tumori rari, purché tali studi siano conclusi e idonei a documentare l'attività e la sicurezza del medicinale, ad una determinata dose e schedula di somministrazione, in indicazioni anche diverse da quella per la quale si richiede l'uso compassionevole.

Ciò significa che in casi di estrema gravità e in assenza di qualunque alternativa terapeutica non è esclusa la possibilità di ricorrere a medicinali in una fase di sperimentazione molto precoce, qual è la fase I.

L'ulteriore strumento, i cui oneri sono a carico del SSN, è il ricorso al Fondo Nazionale AIFA, cosiddetto Fondo 5 per cento, istituito dall'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ricordo che sulla base di detta legge è istituito presso l'Agenzia un apposito Fondo su cui le aziende farmaceutiche versano un contributo pari al 5 per cento delle spese per le attività promozionali delle aziende stesse, autocertificate e al netto delle spese

per il personale addetto, riservando dette risorse all'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie.

L'accesso alle risorse del Fondo è, comunque, subordinato ad una richiesta del medico curante per il singolo paziente ed è valutata da AIFA ai fini dell'eventuale rimborso dei costi sostenuti per il trattamento.

Anche tale strumento consente al paziente di accedere gratuitamente, in assenza di alternative terapeutiche, a cure che presentano anche solo dati preliminari di efficacia, purché prescritte dal medico specialista, e previa valutazione di AIFA circa la sussistenza dei requisiti regolatori.

Segnalo, inoltre, che la legge n. 648 del 1996 ha previsto che, in assenza di alternativa terapeutica, medicinali innovativi autorizzati in altri Stati, medicinali sperimentali e medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, possano essere inseriti in appositi elenchi, predisposti, previo parere

favorevole della Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, per l'erogazione a carico del SSN, in forma generalizzata, a tutti i pazienti che rientrano nei criteri di inclusione, ferma restando la sussistenza di risultati di studi clinici di fase seconda.

Dal quadro illustrato, non posso negare l'esistenza, nel nostro ordinamento, di diversi strumenti che rispondono all'esigenza di consentire l'accesso gratuito a cure che possano rappresentare una speranza di cura, purché vi sia una indicazione del medico specialista e sussistano dati minimi di sicurezza ed efficacia.

L'utilizzo di questi strumenti rimane in ogni caso vincolato a limiti di spesa fissati dal legislatore a garanzia della sostenibilità economica del sistema.

Infine, ricordo che a livello europeo è in corso, come noto, un ampio processo di revisione della legislazione farmaceutica e che il mutato scenario scientifico e tecnologico del settore richiede un costante aggiornamento anche dell'impianto normativo nazionale in materia.

ALLEGATO 5

5-01890 Quartini: Misure volte a finanziare adeguatamente i servizi sanitari regionali nell'ambito del Piano pandemico 2024-2028.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto e rappresento quanto segue.

Il « Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028 » è il primo piano pandemico allargato a tutti i patogeni respiratori e che, pertanto, può essere applicato a pandemie con diverse caratteristiche epidemiologiche in termini di trasmissibilità, patogenicità e impatto sulla salute e sui servizi sanitari e si basa sulle indicazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2023 nonché sulle più recenti raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

La bozza di documento, redatta dalla competente Direzione generale del Ministero avvalendosi di uno specifico gruppo di lavoro interistituzionale composto tra gli altri da rappresentanti partecipanti alla Rete italiana preparedness pandemica influenzale, quali Istituto superiore di sanità, Aifa, Agenas e degli Istituti scientifici più rilevanti del Paese, con la collaborazione delle altre Direzioni generali del Ministero della salute, è attualmente in discussione presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano.

Nello specifico, tale bozza è ancora in fase istruttoria con il Coordinamento tecnico della Commissione salute, Area prevenzione e sanità pubblica, anche al fine di adeguare il testo alle osservazioni regionali.

A tal fine faccio presente che sono in corso di svolgimento riunioni con i referenti regionali e con rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, competente per gli aspetti finanziari.

In relazione alla *governance* nelle varie fasi pandemiche evidenzio che, tenuto conto della molteplicità degli attori coinvolti nella prevenzione, preparazione e valutazione del rischio, il Ministero della salute, anche su richiesta delle regioni, sta definendo con le stesse, sia la *governance* a livello nazionale con il coinvolgimento degli altri Ministeri interessati (Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'interno, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero del turismo, etc.) per assicurare il raccordo delle azioni previste dal piano, sia quella a livello regionale rideterminando eventualmente ruoli, competenze e tempistiche dei soggetti coinvolti.

Rappresento che a tal riguardo rileva il potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione, delle aree di emergenza, delle reti dei Laboratori di virologia e microbiologia, che si devono raccordare con i Medici di famiglia, i Pediatri di libera scelta e con le farmacie per un reale potenziamento del territorio ed una sua integrazione con l'ospedale, al fine di evitare ricoveri inappropriati.

Con particolare riferimento proprio ai Dipartimenti di prevenzione sono previste, nell'ambito del Piano, in fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio, misure di rafforzamento degli stessi, i cui *standard* organizzativi e di personale, alla luce del nuovo assetto della prevenzione collettiva e di sanità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), saranno definiti da un tavolo tecnico di lavoro istituito, presso il Ministero della salute.

Rappresento che, nel merito delle risorse necessarie all'eventuale implementazione delle azioni previste nella bozza di

documento, a fronte delle azioni descritte nel Piano, il Ministero della salute, con la collaborazione delle strutture interessate allo sviluppo delle azioni indicate, procederà alla quantificazione economica relativa al dettaglio dei costi derivanti dall'implementazione degli interventi descritti e all'illustrazione dei criteri di calcolo per la determinazione dell'importo stimato.

La stima dei costi per l'attuazione del Piano sarà descritta in una relazione tecnico-illustrativa condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, che fornirà gli elementi utili alla quantificazione economica dei finanziamenti atti a garantire la realizzazione degli interventi. Detta stima è funzionale ad assicurare le successive valutazioni politiche del Governo in merito al

reperimento delle risorse che si riterranno necessarie, aggiuntive rispetto al livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato definito all'articolo 1 comma 217 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Nelle more del reperimento di tali risorse le regioni procederanno alla completa attuazione di interventi già individuati e finanziati per il Panflu 2021-2023.

Evidenzio, infine, che ogni considerazione in merito alle premesse riportate nel quesito non può che essere rinviata al momento dell'approvazione del testo finale, in corso di revisione, in occasione della quale tali singoli aspetti potranno essere meglio contestualizzati.

ALLEGATO 6

5-01891 Furfaro: Iniziative normative per prevenire e contrastare situazioni gravi come quelle accadute presso la comunità di recupero Shalom.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto e di seguito fornisco i seguenti elementi informativi acquisiti dalla Prefettura di Brescia, in merito ai fatti di cronaca emersi nel corso di servizi televisivi, riguardanti l'illiceità delle metodologie terapeutiche impiegate per il recupero delle dipendenze nella Comunità Shalom, sita in provincia di Brescia.

L'Associazione « Regina della Pace-Comunità Shalom » è un ente di volontariato che ha sede a Palazzolo sull'Oglio – in provincia di Brescia, fondata nel 1986 da Suor Rosalina Ravasio.

Dalle informazioni raccolte risulta che nella Comunità è adottato un modello pedagogico finalizzato alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle persone affette da dipendenze che prevede circa cinque anni di permanenza; l'Associazione non percepisce finanziamenti pubblici e garantisce la gratuità del servizio mediante l'autosostentamento, come attività lavorativa degli ospiti, donazioni, contributo di volontari.

Nel 2013 la Comunità è stata oggetto di operazioni, coordinate dalla Procura di Brescia, nell'ambito di un'indagine contro ignoti per presunti maltrattamenti subiti dagli ospiti da parte dei cosiddetti « vecchi » per ordine della citata Suor Rosalina e dei suoi più stretti collaboratori.

Le investigazioni, delegate al Nucleo Investigativo di Brescia, si sono concluse nel maggio 2014 con il deferimento di 49 persone della comunità, ritenute responsabili di condotte ascrivibili ai reati di sequestro di persona, maltrattamenti nei confronti di persone affidate in custodia, e di n. 2 dirigenti dell'ASL di Brescia per i reati di rifiuto di atti di ufficio e falso in atto pubblico.

Al termine delle indagini la Procura di Brescia ha disposto il rinvio a giudizio degli indagati per i reati contestati, tranne che per alcune posizioni nel frattempo sottoposte a procedura di archiviazione.

A conclusione del processo di primo grado, avvenuta nel 2018, sono state emesse le seguenti pronunce:

assoluzione di 42 imputati, tra i quali la stessa Suor Rosalina;

condanna di due collaboratori della Comunità, successivamente assolti in appello.

Risulta, inoltre, che in data 5 maggio 2023, i Servizi di controllo di ATS di Brescia, unitamente al Gruppo NAS dei Carabinieri, hanno eseguito un sopralluogo presso la comunità finalizzato alla verifica del mantenimento dei requisiti generali e specificamente previsti per l'abilitazione all'attività.

All'esito del controllo, gli organi accertatori hanno riscontrato che la terapia agli ospiti era somministrata da personale non sanitario; le procedure di approvvigionamento, conservazione, smaltimento e somministrazione dei farmaci agli ospiti non erano idonee; non vi era corrispondenza tra le planimetrie collegate al provvedimento autorizzativo di ATS e gli effettivi spazi in uso.

Per quanto appena descritto, gli addetti al Servizio di Vigilanza Sociosanitaria, con riferimento alla legge regionale n. 33 del 2009) (articolo 27-*quinquies*, comma 5) e alla D.G.R. n. 2569 del 2014 hanno diffidato l'Ente gestore della Comunità, con effetto immediato: a mettere in atto idonee procedure e protocolli relativi all'approvvigionamento, conservazione, smaltimento

e somministrazione dei farmaci e a darne evidenza, congiuntamente ai nominativi degli operatori incaricati con relativa qualifica professionale, turnazione e presenze; a produrre entro e non oltre il 19 maggio 2023, una SCIA, a firma del legale rappresentante, completa della documentazione prevista, nella quale vengano chiaramente identificati gli spazi ad uso della Comunità pedagogico-riabilitativa.

Riporto, infine, che, la Prefettura di Brescia, ha comunicato che le prescrizioni disposte da ATS durante i controlli effettuati congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Anti Sostituzione e Sanità, sono state totalmente ottemperate, infatti nel mese di giugno scorso è stata regolarmente presentata una nuova SCIA da parte dell'Associa-

zione Shalom per riduzione della capacità ricettiva della Comunità pedagogico-riabilitativa autorizzata da n. 125 a 44 posti letto.

Da ultimo, dalle informazioni acquisite, risulta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha avviato un ulteriore procedimento penale a carico di soggetti ignoti avente ad oggetto le dichiarazioni rese da ospiti della citata comunità ai giornalisti della trasmissione Fanpage in occasione delle puntate andate in onda in data 13 aprile 2023 e nei giorni successivi.

Anche con riferimento a tale procedimento penale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha presentato al Gip richiesta di archiviazione in data 6 settembre 2023.

ALLEGATO 7

5-01892 Faraone: Applicazione della normativa in materia di nomine dei dirigenti sanitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito posto e rappresento quanto segue.

In primo luogo, si evidenzia che la Regione Sicilia con riferimento alla domanda dell'interrogante comunica che, sull'imminente nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R., i relativi incarichi saranno conferiti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, in coerenza agli esiti dei lavori della commissione di esperti di cui alla stessa norma, pubblicati nella G.U.R.S. serie speciale concorsi n. 14 del 6 ottobre 2023.

Con riferimento al rispetto della ratio della disciplina si rappresenta ulteriormente che l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha attribuito al Governo un'ampia delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, di uno o più decreti legislativi di riforma della dirigenza pubblica.

In attuazione dei principi contenuti all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge delega è stato adottato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – modificato dapprima dal decreto legislativo n. 126 del 2017 e successivamente dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modifiche, nella legge 25 giugno 2019, n. 60 (cosiddetto « decreto Calabria ») – recante disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il predetto decreto delegato, così come successivamente modificato, nel pieno rispetto dei citati principi:

a) ha istituito presso il Ministero della salute di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, prevedendo un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

b) ha previsto un'apposita selezione per titoli per la formazione dello stesso, definendo i requisiti per la partecipazione alla selezione;

c) ha dettato la disciplina per il successivo conferimento degli incarichi da parte delle regioni, prevedendo che successivamente alla formazione dell'elenco gli incarichi di direttore generale degli enti del SSN potranno essere conferiti esclusivamente attraverso apposite procedure selettive locali alle quali potranno partecipare i soli soggetti inseriti nell'elenco.

In merito, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modifiche, chiarisce inequivocabilmente che: « Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale ».

Al riguardo occorre evidenziare la *ratio* sottesa alle predette disposizioni.

Negli ultimi anni, in effetti, si sono verificate nomine in aziende ed enti del SSN

che hanno portato alla scelta di *manager* aziendali privi delle necessarie, specifiche competenze tecniche e gestionali, proprie di un settore del tutto peculiare quale quello della sanità.

Da qui la necessità di introdurre dei correttivi al fine di rinvenire un punto di equilibrio tra fiduciarità ed imparzialità, mediante l'adozione di soluzioni che, nel rispetto del riparto delle competenze Stato-regioni, conducessero ad un progressivo affievolimento della discrezionalità nella gestione degli incarichi.

Pertanto, al fine di favorire la scelta dei migliori al di fuori delle eventuali influenze della politica regionale e, dunque, di slegare la nomina dei direttori generali dalla « fiducia politica » per agganciarla ad una valutazione di tipo « tecnico », si è ritenuto di dover prevedere una selezione nazionale volta a verificare che tutti coloro i quali parteciperanno alle selezioni locali per il conferimento degli incarichi siano effettivamente in possesso di specifici requisiti di professionalità in ordine alla gestione.

Con la legge delega ed il richiamato decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modifiche, dunque, nel proseguire il percorso già intrapreso dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, e portato avanti con il decreto-legge n. 158 del 2012, si è inteso valorizzare il principio della netta separazione tra politica e amministrazione nella gestione del servizio sanitario, valorizzando, tuttavia, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 171 del 2016 stesso, l'autonomia

delle regioni in linea con la tendenza dell'ordinamento evidenziata dalla Corte costituzionale (*ex multis* Corte cost. n. 251 del 2016).

Al riguardo, in particolare, il citato articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modifiche prevede tassativamente che « [...] La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della regione, secondo modalità e criteri definiti dalle regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, [...], propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. 2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al *curriculum* del nominato, nonché ai *curricula* degli altri candidati inclusi nella rosa ».

ALLEGATO 8

5-01893 Lancellotta: Misure per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione della malattia emorragica epizootica sul territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver rivolto particolare attenzione, con un quesito dettagliato e approfondito, ad una problematica emergente nel campo della sanità animale: la Malattia Emorragica Epizootica (EHDV) che colpisce bovini e cervi, chiedendo di riferire sulle azioni poste in essere da questo Ministero per contrastare tale malattia.

Prima di entrare nella disamina puntuale dell'operato, ho il piacere di annunciare che, sul fronte della profilassi immunizzante, sono in corso diversi studi sperimentali volti alla produzione di un vaccino, unico strumento realmente efficace nel contrasto alle malattie virali come l'EHDV.

In particolare, segnalo che l'IZS dell'Abruzzo e Molise, in qualità di Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche degli animali, ha sviluppato, per conto del Ministero della salute, un vaccino inattivato nei confronti del sierotipo 8 dell'EHDV che, testato con successo in fase sperimentale, ha ottenuto una risposta immunitaria in grado sia di proteggere gli animali dalla forma clinica di malattia sia di prevenire la viremia. È stato, quindi, di recente pubblicato dal citato Centro di Referenza un bando pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione della casa farmaceutica alla quale affidare – in concessione – il diritto esclusivo del *master virus* per la produzione e commercializzazione in Italia e all'estero del vaccino inattivato nei confronti dell'EHDV sierotipo 8.

Ciò premesso, a seguito della prima notifica del virus della Malattia EHDV in Sardegna e in Sicilia nel novembre 2022 – il primo rilevamento in Europa – è stato predisposto il monitoraggio straordinario negli allevamenti e nei territori intorno alle aziende positive, volto ad accertare la reale

diffusione del *virus*, attraverso l'intensificazione del monitoraggio clinico e dei prelievi sugli animali sentinella utilizzati per la sorveglianza della Blue Tongue.

Inoltre, si è proceduto al blocco totale delle movimentazioni degli animali sensibili dalle Isole, ed è stata effettuata l'attività di rintraccio sulle partite di animali movimentate da detti territori nei periodi precedenti il rilevamento delle prime positività.

Sulla base degli esiti favorevoli del monitoraggio, non essendo state rilevate ulteriori positività, limitatamente al territorio nazionale, sono state consentite le movimentazioni « da vita » (cioè destinate ad altri allevamenti commerciali e non al macello) dalle due Isole, solo previ a esecuzione del *test* PCR specifico per EHDV, con esito negativo, su ogni animale da movimentare. Le movimentazioni da macello sono state liberamente consentite, a condizione di procedere alla macellazione entro 24 ore dall'arrivo degli animali.

Dette condizioni sono tuttora vigenti, ancorché la situazione epidemiologica nazionale al momento sia nettamente stabile.

Ciò premesso devo ricordare che la Commissione europea, alla luce della mutata situazione epidemiologica della malattia, con il Regolamento delegato (UE)2023/2515, ha recentemente apportato alcune modifiche al Regolamento delegato (UE) 2020/688, che stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri – in relazione alle condizioni per ridurre il rischio correlato alle movimentazioni da vita degli animali sensibili all'EHDV da territori con infezione accertata.

Nello specifico, le condizioni devono essere adottate dallo Stato Membro di origine degli animali da movimentare.

È previsto, inoltre, il ricorso ad un regime derogatorio ai divieti di movimentazione dei capi delle specie sensibili provenienti da zone sottoposte a restrizione per EHDV, nel rispetto di specifiche condizioni.

Ciò comporta che lo Stato Membro di origine possa autorizzare movimenti che non soddisfano le condizioni, se lo Stato Membro di destinazione accetta gli animali indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato Membro di origine in relazione all'EHDV.

In sostanza, quest'ultima opzione non prevede l'applicazione di misure di riduzione del rischio connesso alle movimentazioni degli animali sensibili.

Il Ministero della salute, tuttavia, ha evidenziato l'elevatissimo ed inaccettabile rischio correlato alla eventuale accettazione di questa condizione, sia a causa dell'ingente numero di capi introdotti in Italia, sia in relazione alla presenza nel territorio nazionale e nelle zone di destino degli animali degli insetti vettori, e tenuto conto delle esperienze in materia di Blue Tongue.

Nell'ottobre 2023, alla luce della mutata situazione epidemiologica, e nelle more della modifica della normativa all'epoca in corso, le Autorità Sanitarie della Francia hanno proposto all'Italia di individuare una soluzione temporanea per consentire la prosecuzione dei consolidati e considerevoli canali commerciali, a fronte dei divieti di movimentazione imposti dalle norme.

Pertanto, il Ministero della salute, avvalendosi anche del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche degli animali presso l'IZS Abruzzo e Molise, ha elaborato e siglato un Protocollo di Intesa con la Francia, il quale prevede che gli animali provenienti dalle zone di restri-

zione francesi per EHDV siano introdotti in Italia, previo trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni seguito da un *test* PCR per EHDV negativo, effettuato su ciascun animale da movimentare.

In tale contesto è mia intenzione evidenziare il costante impegno del Ministero della salute al fine di individuare ogni utile soluzione per evitare eventuali criticità dei canali commerciali, nel rispetto dei margini previsti dalle norme ed in coordinamento con le Autorità europee, e in particolare per la salvaguardia del comparto zootecnico nei suoi vari aspetti sanitari.

Assicuro, altresì, la massima attenzione rivolta al miglioramento costante del monitoraggio sierologico, per individuare tempestivamente eventuali nuove ondate epidemiche o l'ingresso di nuovi *virus*, o nuovi sierotipi di *virus* già circolanti, a trasmissione vettoriale.

Da ultimo, per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, devo precisare che, ad oggi, le conoscenze sulla malattia non suggeriscono un impatto sanitario ed economico dell'EHDV paragonabile alla Peste Suina Africana.

Il Regolamento di Sanità Animale, (UE) 2016/429, classifica la Peste Suina Africana come malattia di categoria A, ossia una malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione europea e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

La Malattia EHDV viene, invece, classificata come malattia di categoria D ed E, ovvero una malattia per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione, tramite *import* o movimentazione intra UE, e vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione europea.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/23: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 212/23: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

C. 1630 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, nel rinviare, per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'articolo 1, comma 1, contiene misure volte ad evitare che il mancato completamento nei termini degli interventi

rientranti nella disciplina del cosiddetto *Superbonus* comporti la revoca dei benefici già erogati.

L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus*, per le quali – sulla base degli stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l'erogazione di un contributo a favore dei soggetti che eseguono gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento e che hanno

un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Si tratta degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Il comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari del contributo sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le norme in esame restringono, dal

30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante.

Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi.

Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Anticipa la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento, che non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea ed interviene a sanare le gravissime criticità, emerse sul piano della sostenibilità finanziaria nell'applicazione della disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura nonché nell'applicazione della detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, tutelando i percettori di redditi più bassi che si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali predette.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo in materia di florovivaismo.

C. 1560 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione svolge l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, segnala che il provvedimento all'esame della Commissione ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.

La normativa delinea sia una disciplina dell'articolazione della filiera, che comprenda le attività agricole e quelle di supporto alla produzione, sia una definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica.

Al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo del settore è previsto un coordinamento nazionale, con l'elaborazione quinquennale di un Piano quale strumento programmatico e strategico per avviare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, per la competitività e per lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.

Si prevede altresì l'istituzione di piattaforme logistiche per macroaree (Nord, Centro, Sud e Isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione europea e i Paesi terzi.

Viene coerentemente prevista la definizione delle figure professionali operanti nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT e l'attivazione di ul-

teriori percorsi formativi presso gli istituti tecnologici superiori.

Ricorda che il comparto florovivaistico in Italia vale oltre 2,5 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 100mila addetti in 27.000 aziende.

Venendo in estrema sintesi ai contenuti del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare una disciplina organica di settore.

L'articolo 2 enuclea, al comma 1, 20 principi e criteri direttivi (lettere dalla *a* alla *s-ter*) ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

Particolare rilievo assumono, ai fini degli ambiti di competenza di questa Commissione, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l*) in forza della quale figura, tra i principi e criteri direttivi, lo svolgimento di una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali.

Altrettanto rilevanti appaiono le previsioni di cui alla lettera *p*) del richiamato comma 1, che mira a realizzare la semplificazione delle procedure per la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, allo scopo di favorirne l'aggregazione.

Ricorda che la legislazione europea già prevede tali procedure nonché la presenza di aziende del settore florovivaistico, ma finora il settore non ha mai ritenuto di cogliere tale possibilità.

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti il procedimento per l'adozione dei

decreti legislativi, mentre l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie relative al provvedimento. L'articolo 5 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge di delega e dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento dal momento che esso appare pienamente compatibile con l'ordinamento dell'UE, definendo una cornice normativa organica per il settore del florovivaismo.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando che sarebbe stata più opportuna l'approvazione di un pro-

getto di legge d'iniziativa parlamentare per la definizione di una nuova disciplina organica del settore. Sottolinea in ogni caso, alla luce delle competenze della XIV Commissione, la piena conformità del provvedimento all'ordinamento dell'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.40.

ALLEGATO 1

DL 212/23: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 1630 Governo);

condivise le misure previste dall'intervento legislativo che interviene a sanare le gravissime criticità, emerse sul piano della sostenibilità finanziaria, nell'applicazione della disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura nonché nell'applicazione della detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

valutate positivamente le misure per la salvaguardia dei percettori di redditi più bassi che si siano avvalsi delle agevolazioni fiscali in materia edilizia nelle percentuali potenziate;

rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante delega al Governo in materia di florovivaismo, come risultante dagli emendamenti approvati (C. 1560 Governo e abb.);

condiviso l'obiettivo di definire, attraverso questo intervento legislativo, un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

richiamato, in particolare, quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *l*), che detta principi e criteri direttivi in materia d'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea;

valutate positivamente le disposizioni di cui al medesimo comma, lettera *p*), che mirano ad incentivare l'aggregazione delle organizzazioni di produttori del settore florovivaistico, sulla scorta di quanto già previsto dalla legislazione europea;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	157
------------------------------------	-----

*Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza
del presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE), e il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	158
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.	
Audizione del presidente di AdEPP, dottor Alberto Oliveti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158
AVVERTENZA	159

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

Audizione del presidente di AdEPP, dottor Alberto Oliveti.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto BAGNAI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del presidente di AdEPP, dottor Alberto Oliveti, accompagnato dal senior advisor AdEPP, professor Francesco Verbaro.

Alberto OLIVETI, presidente di AdEPP, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alberto BAGNAI, *presidente*, i senatori Annamaria FURLAN (PD-IDP), Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), Susanna Lina Giulia CAMUSSO (PD-IDP), Tino MAGNI (Misto) e il deputato Giorgio LOVECCHIO (M5S), a cui risponde Alberto OLIVETI, presidente di AdEPP.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione di Rosa Oliva De Conciliis, presidente onoraria della Rete per la parità APS (Svolgimento e conclusione)	161

AUDIZIONI

*Mercoledì 24 gennaio 2024. — Presidenza
del vicepresidente Cecilia D'ELIA.*

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Rosa Oliva De Conciliis, presidente onoraria della Rete per la parità APS.

(Svolgimento e conclusione).

Cecilia D'ELIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Rosa OLIVA DE CONCILIIS, *presidente onoraria della Rete per la parità APS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Annunziata PUGLIA, *responsabile della Rete per la parità APS per l'area di intervento « Contrasto alla violenza »*, svolge un intervento ad integrazione degli elementi forniti dalla presidente onoraria Oliva De Conciliis.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Valeria

VALENTE (PD-IDP), le deputate Sara FERRARI (PD-IDP), e Stefania ASCARI (M5S), nonché Cecilia D'ELIA, *presidente*.

Annunziata PUGLIA, *responsabile della Rete per la parità APS per l'area di intervento « Contrasto alla violenza »*, e Rosa OLIVA DE CONCILIIIS, *presidente onoraria della Rete per la parità APS*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento	3
Comunicazioni del Presidente sulla prosecuzione del secondo procedimento di riforma del Regolamento	4
<i>ALLEGATO (Prime ipotesi di modifica del Regolamento formulate dai relatori Fornaro e Iezzi)</i>	11

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA-COLLEGIO UNINOMINALE 07)	21
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XI Circoscrizione Emilia Romagna, Collegio uninominale n. 7	21
Sui lavori della Giunta	24

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	39
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	40
Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	42
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e	

croniche. Testo unificato C. 153 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. C. 1306, approvata, in un testo unificato, dal Senato, C. 527 De Luca e C. 644 Deidda (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	38
Modifica all'articolo 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. C. 110 Panizzut, C. 883 Rizzetto e C. 886 Rampelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	53
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	54

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1109 Bruzzone</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Mattia Alfano, rappresentante dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime del Reato (in videoconferenza)	52
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei	

procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Michele Caianiello, Direttore del dipartimento di Scienze giuridiche dell'università degli Studi di Bologna (in videoconferenza)	52
Audizione informale, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 102) di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli	52

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fabrizio Coticchia, professore ordinario di Scienza politica presso l'Università degli studi di Genova, sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo	55
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.	
Audizione informale di Alessandro Ricci, ricercatore di geografia politica presso l'Università degli studi di Bergamo	55
Audizione informale, in videoconferenza, di Emidio Diodato, professore ordinario di Scienza politica presso l'Università per stranieri di Perugia	55

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (ris.) Luciano Magnanelli a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 40 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
--	----

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 799 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
--	----

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
---	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare. Atto n. 111 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	66
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento. Atto n. 112 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	68
SEDE CONSULTIVA:	
DL 181/2023: Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1606-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
DL 212/2023: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	85
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma</i>)	91
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	85
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	94
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	86
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	96
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	97
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande progetto Pompei. Nomina	

n. 41 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Seguito esame C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi . .	89
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito della discussione della risoluzione Cangiano 7-00175: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita	89
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	108
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b)</i> Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	109
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
SEDE REFERENTE:	
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
AVVERTENZA	107
ERRATA CORRIGE	107
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	119
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	126
--	-----

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	127
---	-----

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1264</i>)	122
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01883 Soumahoro: Sulla necessità di modificare i criteri basati sulla residenza per usufruire dell'assegno unico universale in modo da rispettare il diritto dell'UE	123
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	128
--	-----

5-01884 Sarracino: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali dei punti vendita Ipercoop di Afragola e Nola	123
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	129
--	-----

5-01885 Barzotti: Iniziative volte a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori in appalto presso la Cooperativa produttori suini Prosus sita in Vescovato (CR)	124
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	130
--	-----

5-01886 Mari: Sulle problematiche emerse in sede di applicazione della incumulabilità della pensione « quota 100 » con redditi da lavoro	124
--	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	131
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	124
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane, di Assoprofessioni e di Confprofessioni	125
---	-----

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di CNA, di Confartigianato Imprese e di Casartigiani	125
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e	
--	--

croniche. Testo unificato C. 153 Serracchiani e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01887 Loizzo: Iniziative per assicurare il completo accesso al medicinale « Trodelvy »	135
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-01888 Zanella: Informazioni sui centri che si occupano di disforia o difformità di genere .	135
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	140
5-01889 Patriarca: Iniziative per garantire la riduzione dei tempi di accesso ai farmaci e per promuovere l'eliminazione dei prontoari regionali	135
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-01890 Quartini: Misure volte a finanziare adeguatamente i servizi sanitari regionali nell'ambito del Piano pandemico 2024-2028	136
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-01891 Furfaro: Iniziative normative per prevenire e contrastare situazioni gravi come quelle accadute presso la comunità di recupero Shalom	136
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-01892 Faraone: Applicazione della normativa in materia di nomine dei dirigenti sanitari .	137
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	147
5-01893 Lancellotta: Misure per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione della malattia emorragica epizootica sul territorio nazionale	137
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	149

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 212/23: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 1630 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	153
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	157
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	158
-----------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

Audizione del presidente di AdEPP, dottor Alberto Oliveti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158
AVVERTENZA	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione di Rosa Oliva De Conciliis, presidente onoraria della Rete per la parità APS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161

PAGINA BIANCA



19SMC0072620